

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  
Facoltà di Giurisprudenza  
Dottorato in diritto commerciale – XXIV ciclo



***PROFILI SOSTANZIALI IN MATERIA DI  
ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA S.R.L.***

*Dottorando di Ricerca:*  
Dott.ssa **Rossella Sgambati**

*Tutor:*  
Chiar.mo Prof. **Aurelio Mirone**

*Coordinatore:*  
Chiar.mo Prof. **Ruggero Vigo**

Introduzione .....	1
--------------------	---

## I CAPITOLO

### Un passo indietro sull'esclusione: dal fondamento giuridico all'analisi tipologica

1. Nozione e natura giuridica dell'esclusione .....	7
2. Compatibilità della risoluzione con i contratti con comunione di scopo. L'esclusione del socio e la risoluzione del contratto .....	12
3. L'esclusione del socio come forma di autotutela .	15
4. L'esclusione del socio e scioglimento della società .....	18
5. L'esclusione nelle società di persone .....	20
6. Prospettive dell'analisi tipologica .....	25

## II CAPITOLO

### Il concetto di giusta causa ai sensi dell'art. 2473 *bis* c.c.

1. Quadro delle problematiche .....	31
2. Rilevanza del socio nella s.r.l. ....	36
3. Limiti all'autonomia statutaria dei soci in materia di esclusione .....	40
4. Giusta causa e specificità ai sensi dell'art. 2473 <i>bis</i> c.c. ....	50
5. Specificità e c.d. diritto assoluto di esclusione	63
6. Ipotesi statutarie di giusta causa di esclusione	66
7. Clausole oggettive di esclusione e obblighi del socio di s.r.l. ....	71
7.1. L'esclusione per grave inadempimento .....	75
7.2. L'esclusione per violazione dei doveri del socio amministratore .....	77

8.	Clausole soggettive di esclusione .....	81
9.	<i>Tertium genus</i> di cause di esclusione .....	87
10.	Esclusione e recesso: diverse accezioni di giusta causa? Confronto tra gli articoli 2285 e 2473 <i>bis</i> C.C. ....	93

### III CAPITOLO

#### Particolari profili dell'esclusione nelle s.r.l.

1.	Introduzione successiva di clausole di esclusione	98
2.	Clausole di esclusione e diritti particolari dei soci .....	117
3.	L'esclusione parziale .....	123
4.	Esclusione e recesso: cessazione della qualità di socio e coordinamento tra le due fattispecie ....	131
	Indice bibliografico .....	136
	Indice della giurisprudenza .....	151

## **INTRODUZIONE**

La società a responsabilità limitata appare contrassegnata da dimensioni ristrette e dalla stabile appartenenza delle quote ad un numero limitato di soci spesso membri di un medesimo nucleo familiare, direttamente ed incisivamente coinvolti nelle funzioni di controllo e gestione dell'attività sociale.

La riforma del diritto delle società<sup>1</sup> ha riconosciuto ai soci di s.r.l. un'ampia autonomia statutaria in virtù della quale la società a responsabilità limitata può oggi assumere diverse articolazioni; i soci, infatti, hanno un largo margine di scelta in ordine agli strumenti organizzativi da adottare per regolamentare l'attività economica e possono improntare la disciplina della s.r.l. al modello personalistico. Ciò tendenzialmente accade quando all'interno dell'atto costitutivo viene inserita una clausola di esclusione. L'allontanamento di un socio dalla compagine sociale, invero, non è l'unico aspetto della normativa che permette alla s.r.l. di assumere connotati spiccatamente personalistici, ad esso si aggiunge la possibilità di adottare sistemi di amministrazione disgiuntivo o congiuntivo, di prevedere l'intrasferibilità della quota, di determinare nell'atto costitutivo ulte-

---

<sup>1</sup> Legge 3 ottobre 2001, n. 366, Delega al Governo per la riforma del diritto societario, pubblicata nella Gazz. Uff., 8 ottobre 2001, n. 234.

riori cause di recesso e l'apertura al conferimento di qualsiasi attivo suscettibile di valutazione economica

L'esclusione volontaria del socio configura una modalità di cessazione dello *status socii* tipica delle società di persone e, entro limiti più ristretti, delle società cooperative. Essa non rappresenta un elemento naturale della s.r.l., ossia un istituto a cui può farsi ricorso *ex lege*, ma deve essere introdotta pattiziamente nel contratto sociale con una clausola contenente specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

Negli altri modelli di società di capitali, invece, non vi è traccia di tale figura, probabilmente perché non si è voluta riconoscere la medesima rilevanza alla persona del socio.

La più estesa regolamentazione delle cause, del procedimento e degli effetti dell'esclusione emerge da quanto disposto in tema di società semplice ai sensi degli artt. 2286 e ss. c.c. e funge, altresì, da segmento regolatore invocabile per le altre società di persone: le norme suindicate si applicano alle società in nome collettivo, con l'aggiunta della causa di esclusione prevista dall'art. 2301, c. 3, c.c.<sup>2</sup>, ed alla società in accomandita semplice, dove l'impianto normativo viene arricchito

---

<sup>2</sup> Il quale prevede come causa di esclusione facoltativa la violazione da parte del socio del divieto di concorrenza stabilito dal comma 1° del medesimo articolo.

chito dall'ipotesi dell'art. 2320, c. 1, c.c.<sup>3</sup> Inoltre, anche nelle società cooperative l'art. 2533, n. 4) richiama espressamente le cause di esclusione facoltativa enucleate per la società semplice dall'art. 2286 c.c.

Occorre, poi, sottolineare che nelle società di capitali è contemplata una causa legale di esclusione che opera nel caso in cui il socio non adempia all'obbligo di conferimento, come si evince dall'art. 2344 c.c. per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni<sup>4</sup> e dall'art. 2466 c.c. per le società a responsabilità limitata.

Il codice testualizza altri casi di esclusione all'interno di fattispecie a carattere associativo: si pensi all'art. 24, c. 3 e 4<sup>5</sup> e all'art. 2610, c. 2, c.c.<sup>6</sup>

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di individuare i confini del campo applicativo dell'art. 2473 *bis* c.c., norma che appare particolarmente scarna e priva di riferimenti oggettivamente valutabili.

Nel primo capitolo la ricostruzione del fondamento giuridico dell'esclusione viene indagata da un punto di vista sistematico al fine di chiarire il rapporto che sussiste tra essa e altri istituti - tra cui la risol-

---

<sup>3</sup> Il quale prevede come causa di esclusione l'ingerenza dell'accomandante nella gestione sociale.

<sup>4</sup> In virtù del rinvio previsto dall'art. 2454 c.c.

<sup>5</sup> Dettato in tema di associazioni non riconosciute.

<sup>6</sup> Contemplato in materia di consorzi fra imprenditori.

zione del contratto, il potere di autotutela delle società e lo scioglimento della società - e di valutare la possibilità di ricorrere in sede di s.r.l. a quanto dettato sull'esclusione nelle società di persone.

Il percorso di ricerca si muove, nel capitolo successivo, all'insegna del tentativo di fornire una corretta interpretazione dei concetti di «specificità» e di «giusta causa» di cui all'art 2473 *bis* c.c. per poi affrontare, all'intero del terzo capitolo, alcuni aspetti problematici relativi all'esclusione ed al coordinamento dell'istituto col reticolo normativo dedicato alle s.r.l.



## CAPITOLO I

*Un passo indietro sull'esclusione: dal  
fondamento giuridico all'analisi tipologica*

**SOMMARIO:** **1.** Nozione e natura giuridica dell'esclusione - **2.** Compatibilità della risoluzione con i contratti con comunione di scopo. Risoluzione del contratto ed esclusione del socio. **3.** Esclusione del socio come forma di autotutela - **4.** Esclusione del socio e scioglimento della società - **5.** L'esclusione nelle società di persone - **6.** Prospettive dell'analisi tipologica

## 1. Nozione e natura giuridica dell'esclusione

L'esclusione si palesa quale strumento giuridico che genera lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio<sup>7</sup>.

Il fondamento giuridico dell'esclusione ha da sempre suscitato grandi perplessità in dottrina a causa della difficoltà di individuare una giustificazione unitaria della fattispecie coerente con tutte le manifestazioni che la stessa ha nei diversi contesti societari che la prevedono.

Dottrina risalente, definita della disciplina tassativa legale o della volontà autoritativa legale, considerava l'esclusione come un rimedio imposto da necessità di utilità generale. Secondo tale ricostruzione l'istituto aveva finalità pubblicistica e carattere di sanzione penale, pertanto, poteva trovare applicazione solo per volere della legge<sup>8</sup>.procedere

---

<sup>7</sup> Il medesimo effetto è realizzato anche da un altro istituto, il recesso dal quale, però, l'esclusione diverge per molteplici aspetti a partire da quello relativo all'organo deputato a decidere sulla loro operatività. Infatti, la decisione di esclusione rientra nelle competenze della società, mentre il recesso è frutto della volontà del singolo socio. Ulteriori differenze tra l'istituto dell'esclusione e quello del recesso sono riscontrabili nelle cause che giustificano il ricorso all'una o all'altra figura. Sul coordinamento tra i due istituti, vedi cap. III, par. 4.

<sup>8</sup> Tale teoria non appare condivisibile, perché si ritiene che l'esclusione sia un rimedio previsto dalla legge nell'interesse privato dei soci. Ciò si evince, oltretutto, dalla circostanza secondo cui i soci hanno la facoltà di scegliere se procedere all'esclusione e non l'obbligo di porla in essere al verificarsi della causa.

Successivamente l'accento è stato posto principalmente sull'aspetto contrattuale delle società e l'esclusione è parsa quasi come un surrogato della risoluzione per inadempimento<sup>9</sup>.

Altri autori, invece, sottolineando la rilevanza dell'elemento organizzativo, hanno identificato nel fenomeno una manifestazione del potere disciplinare dell'organismo associativo dotato di personalità giuridica<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Teoria contrattualistica, sostenuta, tra gli altri da G.AULETTA, *Il contratto di società*, Milano, Giuffrè editore, 1937, p. 56 e ss; ID. *Risoluzione del rapporto sociale per inadempimento*, in *Riv. trim. dir. e proc. Civ.*, 1955, p. 525. Secondo l'a. la fonte dell'esclusione risiede nella volontà delle parti. Si tratta a ben vedere di una forma di risoluzione parziale del rapporto contrattuale. Secondo tale prospettiva all'esclusione andrebbero applicate le norme dettate per la risoluzione. La teoria, però, non inquadra tutte le cause di esclusione. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di fallimento del socio di società di persone, che non può essere considerato un caso di esclusione per inadempimento.

<sup>10</sup> Si tratta della c.d. "teoria della potestà corporativa disciplinare", che considera l'esclusione come una manifestazione del potere sanzionatorio che ogni ente ha sui propri membri. Secondo tale tesi la legge non impone il ricorso all'esclusione, ma si limita a riconoscere la potestà della società a procedere in tal senso. Sul punto, Vedi, tra gli altri, T.ASCARELLI, *Appunti di diritto commerciale, Società e associazioni commerciali, Soc. ed. del Foro It.*, II ed., Roma, 1936, p. 138, secondo il quale, questa teoria non può essere accolta per le società di persone, perché presuppone l'esistenza di una persona giuridica, in quanto la sovranità è caratteristica dell'ente corporativo personificato e le società di persone non godono della personalità giuridica. Potrebbe, tuttavia, essere ammissibile per le s.r.l. che, invece, sono persone giuridiche. L'adesione a tale impostazione comporta la fuoriuscita dall'ambito della disciplina della risoluzione e legittima l'interrogativo in ordine alla possibilità che l'inadempimento possa avere anche scarsa importanza (ipotesi esclusa nelle società di persone a prescindere dalle teorie sulla natura giuridica dell'esclusione dal momento che il legislatore ai sensi dell'art. 2286 c.c. prevede testualmente che l'inadempimento deve essere "grave"). In materia di s.r.l. la causa di esclusione deve essere "giusta"; occorre, allora, comprendere fino a che punto il concetto di giusta causa si allontana da quello di grave inadempimento.

Queste posizioni, tuttavia, si sono sviluppate relativamente a ipotesi di esclusione ammesse prima della riforma del diritto societario<sup>11</sup>, ossia in un momento precedente all'entrata in vigore dell'art. 2473 *bis* c.c. che disciplina l'esclusione nelle società a responsabilità limitata<sup>12</sup>.

L'indagine sulla natura giuridica del rimedio richiede delle osservazioni ulteriori che tengano presente non solo il nuovo *habitat*, ma anche le regole adottate dal legislatore nei diversi ambiti: società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative.

La normativa delle s.r.l. annovera un'espressa ipotesi di esclusione obbligatoria<sup>13</sup> e fornisce i parametri

---

<sup>11</sup> Prima dell'entrata in vigore della riforma organica del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) l'esclusione era ammessa solo nelle società di persone e nelle società cooperative. La maggior parte delle opinioni in materia, comunque, risulta elaborata principalmente con riferimento alla disciplina ex artt. 2286 e ss. c.c., piuttosto che in ordine alla normativa dettata in sede di società cooperative. Probabilmente ciò deriva dalla circostanza secondo cui l'art. 2533 c.c., nell'elencare le ipotesi in cui è ammessa l'esclusione di un socio cooperatore, fa espresso rinvio a tutte le cause previste ex art. 2286 c.c. ed all'ipotesi di esclusione di diritto sancita ai sensi dell'art. 2288, comma 1, c.c.

<sup>12</sup> Nel codice di commercio, invece, l'esclusione era prevista solo nella disciplina delle società collettive e in accomandita ai sensi dell'art. 186. Per i precedenti storici dell'istituto vedi A.DALMARTELLO, *L'esclusione dei soci dalle società commerciali*, Cedam, Padova, 1939, cap. I, p. 10 e ss.

<sup>13</sup> Il riferimento è all'art. 2466 c.c. Si tratta di una ipotesi di esclusione obbligatoria, ma non automatica. Al verificarsi del mancato conferimento, infatti, l'esclusione non si realizza direttamente, ma si presenta come *extrema ratio*. Ai sensi del 5° comma dell'art. 2466 c.c., le disposizioni sulla mancata esecuzione dei conferimenti si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano efficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestata ex art. 2464 c.c. ed il socio non le sostituisca con il versamento del corrispondente importo di danaro. Una

che i soci devono rispettare per introdurre una clausola di esclusione volontaria nell'atto costitutivo.

Nelle società di persone, invece, l'art. 2286 c.c. indica sette diverse vicende che legittimano l'esclusione di un socio. Esse vengono raggruppate dalla dottrina in tre categorie, riguardanti: 1) le gravi inadempienze; 2) i mutamenti nello stato personale del socio; 3) l'impossibilità del socio di eseguire il conferimento promesso.

Ancora un'altra prospettiva viene, poi, seguita nelle società cooperative dagli artt. 2531 e 2533 c.c., i quali prevedono l'esclusione per mancato pagamento delle quote o delle azioni e riprendono quanto espresso sia nelle società di persone (ai sensi del rinvio all'art. 2286 c.c.)<sup>14</sup> sia nella s.r.l. (in ragione dell'ampia discrezionalità concesse all'autonomia statutaria)<sup>15</sup>.

Si evince, dunque, che l'esclusione assume aspetti diversi a seconda del contesto in cui viene calata e ciò in virtù dei peculiari tratti tipologici di ciascuna struttura societaria; i quali, inevitabilmente, incidono

---

ulteriore ipotesi di esclusione legale è prevista dall'art. 2471 c.c. in seguito all'espropriazione della quota.

<sup>14</sup> L'art. 2533, comma 1, c.c. fa espresso rinvio alle cause di esclusione contemplate dall'art. 2286 c.c.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 2533, comma 1, n. 1, c.c. l'esclusione può aver luogo nei casi previsti dall'atto costitutivo. La similitudine con la disciplina delle s.r.l. non è totale; nelle cooperative non è richiesto che la causa di esclusione sia «giusta» e «specificata» a differenza di quanto previsto dall'art. 2473 *bis* c.c.

sulla configurazione che viene data all'istituto. Le differenze sussistenti tra i vari tipi di società, infatti, sono mutevoli: basti pensare alle caratteristiche che contraddistinguono le società cooperative a mutualità prevalente o al diverso regime di responsabilità delle s.r.l. rispetto alle società di persone.

In ogni caso l'analisi dei dati normativi relativi all'esclusione prima della sua introduzione nella s.r.l. e di quelli provenienti dalla teorica e dalle corti giudicanti può risultare utile alla ricostruzione della lacunosa disciplina contenuta nell'art. 2473 *bis* c.c.

Occorre, pertanto, riflettere sui profili operativi dell'istituto nelle società in cui è inserito ed in particolare nelle società di persone, considerata la matrice lucrativa che le lega alle s.r.l.<sup>16</sup>

Prima di procedere a tale trattazione, però, sembra opportuno esaminare l'esclusione da un punto di vista sistematico e chiarire il suo rapporto con altri istituti, tra cui la risoluzione del contratto, il potere di autotutela delle società e lo scioglimento della società. Infatti, solo dopo aver cercato di comprendere appieno il senso e le ragioni che giustificano l'esclusione sarà

---

<sup>16</sup> Le locuzioni "società di persone" e "società di capitali" hanno acquistato dignità legislativa con la riforma come si evince, ad esempio, dalle rubriche degli artt. 2500 *ter* e 2500 *septies*.

possibile definire adeguatamente i suoi confini operativi.

## **2. Compatibilità della risoluzione con i contratti con comunione di scopo. Risoluzione del contratto ed esclusione del socio.**

Il diritto alla permanenza nelle persone giuridiche è un'applicazione del principio generale dei contratti: «il contratto(...) non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge»<sup>17</sup>. Tra queste ultime si annovera la risoluzione del contratto, strumento riconosciuto dall'ordinamento per tutelare il contraente adempiente dalle inottemperanze della controparte. La lettera dell'art. 1453 c.c. ha da sempre suffragato l'opinione secondo cui il rimedio *de quo* sarebbe applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive<sup>18</sup> e non anche a quelli con comunione di scopo<sup>19</sup>, categoria in cui viene ricondotto il contratto di società.

---

<sup>17</sup> Così testualmente l'art. 1372 c.c.

<sup>18</sup> In questo senso, Cassazione, 12 giugno 1973, n. 1696, in *Giur. comm.* 1974, I, p. 1476; Cassazione, 4 dicembre 1995, n. 12487, in *Le Soc.* 1996, p. 152.

<sup>19</sup> Cfr. A. DALMARTELLO, *L'esclusione dei soci dalle società commerciali*, Cedam, Padova, 1939, p. 100.

È necessario chiedersi se l'istituto possa trovare applicazione anche in tale ambito<sup>20</sup>. La soluzione al quesito passa per gli artt. 1459 e 1466 c.c., i quali avallano l'idea della fruibilità del mezzo in campo societario<sup>21</sup>. Nei contratti plurilaterali con comunione di scopo, infatti, l'impossibilità della prestazione di una delle parti o il suo inadempimento genera lo scioglimento del vincolo rispetto alle altre se la prestazione mancata debba considerarsi essenziale secondo le circostanze<sup>22</sup>.

Da un punto di vista sistematico la disciplina della risoluzione sembrerebbe tendenzialmente applicabile al contratto di società<sup>23</sup>. L'autonomia che il diritto commerciale ha conquistato nel tempo rispetto alle regole

---

<sup>20</sup> La questione forma oggetto di numerose sentenze, tra le tante, vedi Tribunale Milano, 17 gennaio 1985, in *Le Società* 1985, p. 509; Tribunale Milano, 22 ottobre 1990, in *Le Società*, 1991, p. 221; Tribunale Milano, 14 ottobre 1993, in *Le Società*, 1994, p. 656; Cass., 4 dicembre 1995, n. 12487, in *Le Soc.*, 1996, p. 152.

<sup>21</sup> In questo senso, vedi M.PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè editore, Milano, 1997, p. 142 e ss., secondo il quale la pretesa carenza del requisito della sinallagmaticità nel contratto di società appare contraddetta dalle norme citate.

<sup>22</sup> In un certo senso la normativa societaria si spinge oltre quanto previsto per i contratti in generale, dove l'irrilevanza della vicenda della singola partecipazione rispetto al contratto vale solo in presenza di due o più parti. Infatti, nei contratti bilaterali con comunione di scopo, la patologia della singola partecipazione incide sempre sul contratto, provocandone l'invalidità o la risoluzione. Diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, in una società costituita da due soci, non genera automaticamente lo scioglimento della società; esso si verificherà solo se la pluralità dei soci non verrà ricostruita nei sei mesi.

<sup>23</sup> *Contra*: Tribunale Milano, 17 gennaio 1985, in *Le Soc.*, 1985, p. 509, che non ritiene applicabile al contratto di società la risoluzione per inadempimento, in quanto essa vale solo per i contratti a prestazioni corrispettive e non, invece, per i contratti di collaborazione o con comunione di scopo quale è il contratto di società.



del contratto in generale<sup>24</sup>, però, non agevola un'estensione piana al contesto societario delle disposizioni dettate in tema di risoluzione del contratto<sup>25</sup>. Diversamente, non si comprenderebbe perché il legislatore avrebbe dovuto prevedere uno strumento *ad hoc*, quale quello dell'esclusione<sup>26</sup>.

L'idea di estromettere un socio, inadempiente o impossibilitato a rispettare gli obblighi sottoscritti, attraverso il ricorso allo strumento della risoluzione, per quanto suggestiva<sup>27</sup>, non appare condivisibile anche perché in questa ipotesi non sarebbe apprestata alcuna tutela ai creditori sociali in sede di procedimento di liquidazione. Fattispecie questa, che non a caso viene presa in considerazione dalle norme in tema di esclusione<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Già nel 1971, P.FERRO-LUZZI, *I contratti associativi*, Giuffrè editore, Milano, 1971, p. 170 e ss., 310 e ss., 318 e ss., 325.

<sup>25</sup> Non si può negare che l'applicabilità del rimedio della risoluzione anche ai contratti associativi, per quanto espressamente ammessa, rappresenti una forzatura del sistema: la disciplina dell'istituto è modellata sui fenomeni di scambio e non su quelli associativi, che per la loro diversità ricevono una differente disciplina. Il problema è destinato ad accentuarsi in virtù del proliferarsi di tipologie contrattuali che danno vita ad ordinamenti a "sé stanti", come i contratti tra i consumatori e la categoria del c.d. "terzo contratto".

<sup>26</sup> Cfr. R.COSTI, G.DI CHIO, *Società in generale, Società di persone, Associazione in partecipazione*, Utet, III ed. Torino, 1991, pag. 643, secondo cui: «il problema dell'inquadramento dogmatico dell'istituto dell'esclusione non deve essere confuso con l'altro grave problema dell'applicabilità alla società delle norme che regolano la risoluzione per inadempimento in concorrenza con la disciplina dettata dall'art. 2287 c.c.».

<sup>27</sup> «Soprattutto alla luce dell'enfasi che il legislatore della riforma ha posto sulla matrice contrattuale della s.r.l.», così: G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 853 e ss.

<sup>28</sup> Si pensi all'art. 2473 bis c.c. che non ammette il ricorso alla riduzione del capitale per liquidare la quota del socio escluso, al

Non si può non considerare, poi, che tra la normativa di diritto comune e quella societaria sussistono rilevanti le differenze<sup>29</sup>.

In realtà, il collegamento con la risoluzione può assumere rilevanza per le parti. Esse, nel redigere le clausole di esclusione per inadempimento, potranno richiamare la disciplina dello strumento solutorio e le risultanze della dogmatica e della prassi giudiziaria.

### **3. Esclusione del socio come forma di autotutela**

Parte della dottrina riserva un ruolo preminente al profilo dell'organizzazione e inserisce l'esclusione tra i mezzi di autotutela della società. Questa prospettiva

---

fine di non pregiudicare la garanzia dei creditori e che, in virtù del rinvio all'art. 2473 c.c., prevede un dettagliato procedimento di liquidazione.

<sup>29</sup> Si pensi, tra l'altro, alla diversa rilevanza della sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto di conferimento. Tale evento rappresenta, per le regole comuni, una causa legale di risoluzione del contratto, e, per la disciplina societaria, una causa di esclusione facoltativa del socio. Sul piano degli effetti le due normative si distinguono in virtù dell'assoluta irretroattività degli effetti dell'esclusione a fronte del carattere tendenzialmente retroattivo della risoluzione, che può essere soltanto limitato, ma non eliminato nei contratti c.d. di durata. Sul punto vedi, P.FERROLUZZI, *I contratti associativi*, Giuffrè editore, Milano, 1971, p. 348. Secondo M.PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè editore, Milano, 1997, p. 118 e ss. Un'altra differenza si rinviene nelle cause che legittimano i due rimedi, con specifico riferimento all'interdizione ed all'inabilitazione del socio, che non appaiono riconducibili *prima facie* alle fattispecie dell'inadempimento e dell'impossibilità sopravvenuta.

prende le distanze da chi ritiene prevalente il carattere contrattuale della società e individua nel rimedio una *species* del *genus* risoluzione.

Al riguardo non si può non tener conto del contributo di autorevolissima dottrina, che «rintraccia nell'esclusione una manifestazione di quel potere disciplinare al quale è sempre soggetto ciascun membro di un ordinamento, qual è appunto la società commerciale»<sup>30</sup>.

L'estromissione di un socio concretizzerebbe, cioè, una vera e propria sanzione per colui che contravviene alle regole sociali.

La qualificazione dell'esclusione come strumento di autotutela, da un lato, o quale ipotesi "speciale" di risoluzione del contratto, dall'altro, non è irrilevante, perché ha riflessi sulla determinazione delle frontiere entro cui muoversi e dei principi generali a cui è lecito ricorrere per colmare eventuali vuoti lasciati dai contraenti<sup>31</sup>.

In particolare, l'esclusione - come forma di autotutela - comporterebbe la fuoriuscita dall'ambito tracciato dal legislatore in materia di risoluzione e ciò inciderebbe inevitabilmente sulla disciplina. Ad esempio,

---

<sup>30</sup> Così T.ASCARELLI, *Appunti di diritto commerciale*, in Società e associazioni commerciali, Soc. ed del Foro It., II ed, Roma, 1936, p. 140.

<sup>31</sup> Cogliere la natura giuridica dell'istituto, infatti, agevolerebbe il compito di stabilire la liceità delle clausole che lo introducono.

non vi sarebbe spazio, almeno in via diretta, per la prescrizione della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.

L'art. 2286 c.c., contemplato in materia di società di persone, però, collega espressamente l'operatività dell'esclusione ad ipotesi di "grave" inadempimento, quasi volendo richiamare la formula di cui all'art. 1455. Sorge, pertanto, l'interrogativo in ordine all'equivalenza di tale parametro con quello della "non scarsa importanza". Naturalmente, la risposta affermativa al quesito andrebbe ad avallare la tesi dell'esclusione come espressione della risoluzione del contratto.

Nelle s.r.l., invece, l'art. 2473 *bis* c.c. è particolarmente silente e lascia margini per l'adesione ad esegesi diverse.

Ad ogni modo, svincolandosi dalla normativa della risoluzione del contratto, ci si potrebbe spingere fino a ritenere che il requisito della giusta causa di esclusione del socio di s.r.l. possa essere anche di "scarsa importanza" o sostenere che esso non debba apparire oggettivamente valutabile, ma possa avere una portata "soggettiva", coincidente con le esigenze della società. Sarebbe, cioè, "giusta" ogni causa indicata nell'atto costitu-

tivo, perché ritenuta tale da coloro che hanno stipulato il contratto sociale<sup>32</sup>.

#### **4. Esclusione e scioglimento**

L'interesse generale all'esercizio dell'attività d'impresa richiede che la continuazione della stessa sia agevolata e che venga scongiurato tutto ciò che può mettere in pericolo l'esistenza ed il sano sviluppo della società.

Nelle strutture sociali dove - la persona del socio assume rilevanza - ossia nelle società di persone ed oggi potenzialmente anche nelle s.r.l., l'esclusione rappresenta un valido strumento per evitare che le vicende personali di un singolo componente della compagine sociale

---

<sup>32</sup> Si potrebbe ritenere che quanto sostenuto rischia di discostarsi dalla volontà del legislatore e di non ottemperare a pieno le sue prescrizioni, considerato che sia nelle società di persone sia in quelle a responsabilità limitata l'esclusione è ancorata a qualcosa in più di semplici parametri. Sono richiesti, infatti, l'inadempimento "grave", in un caso, la causa "giusta", nell'altro. Ciò comporterebbe, però, che la causa «giusta» è solo quella che risulta tale in senso oggettivo. Quella, cioè, volta a tutelare un interesse meritevole di tutela non solo per l'ordinamento giuridico e per la società ma anche per i singoli soci. La *voluntas* della società, quale organo distinto dai singoli soci che la compongono, potrebbe incidere solo sul grado di rigidità del regime disciplinare e decidere, quindi, se procedere o meno all'esclusione al verificarsi di cause oggettivamente giuste e non perché ritenute tali dalla società.

possano dar vita a conseguenze pregiudizievoli per la totalità della stessa<sup>33</sup>.

In tal modo, un soggetto che con il suo comportamento si dimostri inerte o perturbatore può essere allontanato, al fine di preservare un equilibrato e stabile svolgimento dell'attività sociale.

Se non fosse ammessa l'esclusione un epilogo potrebbe essere lo scioglimento della società con il conseguente venir meno di una fonte di produzione economica<sup>34</sup>.

Obiettivo dell'ordinamento, invece, è quello di tutelare l'iniziativa imprenditoriale<sup>35</sup> ed è innegabile che l'operatività dell'esclusione possa produrre indubbi benefici sulla snellezza della risoluzione dei contrasti endosocietari.

---

<sup>33</sup> L'evoluzione legislativa dal codice di commercio al codice del '42 si è distinta per una «*progressiva immunizzazione del vincolo sociale globale nei confronti della patologia dei singoli rapporti*»: vedi JAEGER-DENOZZA, *Appunti di diritto commerciale*, I, II ed., Giuffrè editore, Milano, 1997, p. 181. Originariamente, infatti, la morte, il recesso o l'esclusione di un socio erano cause di scioglimento della società e non del singolo rapporto che lega il socio alla stessa.

<sup>34</sup> Il codice civile del 1942 c.c. adotta una soluzione diametralmente opposta a quella del codice di commercio, dove l'esclusione di un socio era causa di scioglimento della società e non di un singolo rapporto (ferma restando la possibilità per i soci di derogare a tale regime legale). Secondo la precedente formulazione la persona del socio era talmente rilevante da porre in ombra le esigenze di conservazione della società. L'evoluzione legislativa, poi, ha ridimensionato questa impostazione affermando la priorità delle ragioni dell'impresa e degradando la morte, il recesso e l'esclusione del socio a cause di scioglimento del singolo rapporto contrattuale: Cfr. O.CAGNASSO, *I singoli contratti, La società semplice*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R.Sacco, I singoli contratti, Vol. 6, Utet, Torino, p. 214 ss.

<sup>35</sup> Cfr. art. 41 Cost.

## 5. L'esclusione nelle società di persone

Gli articoli dedicati alle società di persone contengono la più esaustiva disciplina dell'esclusione del socio<sup>36</sup>.

In tale contesto la legge prevede tre diverse forme: l'esclusione volontaria o facoltativa, regolata dall'art. 2286 c.c., che si realizza attraverso una manifestazione di volontà dei soci, assunta secondo il procedimento di cui all'art. 2287, 1° e 2° comma, c.c.; l'esclusione di diritto o legale, che opera automaticamente al verificarsi degli eventi contemplati dall'art. 2288 c.c.; l'esclusione c.d. giudiziale di cui all'art. 2287, 3° comma, c.c.<sup>37</sup>

In ordine alle cause che legittimano l'esclusione, il primo comma dell'art. 2286 c.c. detta una regola di carattere generale ed una serie di cause specifiche. Esso, infatti, dispone che l'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla

---

<sup>36</sup> Si tratta di un istituto comune non solo a tutte le società personali, ma anche alle figure associative in cui l'elemento personale assume rilievo. Si veda, ad esempio, l'art. 24 c.c. Per un approfondimento sull'argomento, vedi: S.FILIPPO, *L'esclusione dell'associato: evoluzione degli orientamenti e profili applicativi*, in *Contratto e Impresa*, 2012, n. 2, p. 541 e ss.

<sup>37</sup> Nel caso di società di persone composta di due soci, l'esclusione di uno di essi può essere pronunciata esclusivamente dal tribunale su domanda dell'altro, ai sensi dell'art. 2287 c.c., applicabile anche alle s.n.c. (Cass., 3 dicembre 1984, n. 6302, in *Giur. it.*, 1985, I, p. 375). In quest'ultima ipotesi l'esclusione può essere disposta solo a conclusione di un ordinario giudizio di cognizione (Cass., 13 giugno 1986, n. 3863, in *Giur. it.*, 1987, I, p. 103).

legge<sup>38</sup> o dal contratto sociale<sup>39</sup>. Per definire l'ambito applicativo di tale prescrizione è opportuno individuare i criteri da adottare nel giudizio di «gravità». La giurisprudenza ha ritenuto che non è necessario che i comportamenti dei soci concretino la violazione di un diritto preesistente della società o abbiano già arrecato un danno alla stessa, ma è sufficiente che le inadempienze costituiscano un grave ostacolo al raggiungimento dei fini sociali<sup>40</sup>. Ciò può accadere, ad esempio, quando un socio-amministratore in regime di amministrazione congiunta di società di persone assuma da solo obbligazioni in nome della società<sup>41</sup>.

Le cause specifiche, invece, richiedono una trattazione distinta.

La condanna del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici si

---

<sup>38</sup> Come l'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2253, 2256 e 2301, comma 3, c.c., che disciplinano, rispettivamente: i conferimenti, l'uso illegittimo delle cose sociali e il divieto di concorrenza.

<sup>39</sup> Parte della dottrina rinviene in tale disposizione il presupposto della risoluzione del contratto per inadempimento, sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui «il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra»: vedi A.DALMARTELLO, *L'esclusione dei soci dalle società commerciali*, Cedam, Padova, 1939, p. 122.

<sup>40</sup> Cassazione, 16 luglio 1953, n. 2307, in *Foro it.*, Mass. 1953, p. 445.; Tribunale Palermo, 12 maggio 1958, in *Giust. civ.*, p. 22; Cassazione, 17 aprile 1982, n. 2344, in *Dir. fall.*, 1982, II, p. 985; Cassazione, 1 giugno 1991, n. 6200, *Giur. it.*, 1991, p. 441; Cassazione, 28 ottobre 1993, in *Le Soc.* 1994, p. 369; Cassazione, 7 dicembre 1995, n. 12628, in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 766; Cassazione, 15 luglio 1996, n. 6410, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, p. 1432; Cassazione, 1 gennaio 1998, n. 153, *Giur.it.*, I, 1, p. 721.

<sup>41</sup> Cfr. App. Catania, 16 settembre 1980, *Giur. comm.*, 1982, II, p. 537.



può giustificare agevolmente ponendola in connessione, non tanto con l'opportunità della difesa della reputazione della società<sup>42</sup>, ma, soprattutto, con l'alterazione, che da essa discende, del rapporto di fiducia intercorrente tra i componenti di una società di persone.

Questa riflessione si ripropone anche per le ipotesi di interdizione e inabilitazione del socio; le quali, inoltre, trovano la loro *ratio* nell'impossibilità di costringere i soci a tollerare l'intrusione di persone estranee - il tutore ed il curatore - nella vita interna della società<sup>43</sup>. L'esigenza da ultimo manifestata è una diretta conseguenza del principio dell'*intuitus personae* e del regime di responsabilità illimitata che riguarda tutti i soci<sup>44</sup>. Invero, l'interdizione e l'inabilitazione non incidono direttamente sulle capacità economiche del socio, ma sull'amministrazione del suo patrimonio, che viene attribuita ad un soggetto diverso; l'interesse del socio, tuttavia, potrebbe non coincidere con quello della

---

<sup>42</sup> M.GHIDINI, *Società personali*, Cedam, Padova, 1972, p. 559.

<sup>43</sup> Secondo la Cassazione, 7 febbraio 1976, n. 354, in *Giur. It.*, I, p. 434, la facoltà di escludere il socio interdetto non è suscettibile di prescrizione e sussiste fino a quando perdura lo stato di interdizione, a prescindere dal tempo trascorso dalla pronuncia dell'interdizione.

<sup>44</sup> G.FERRI, *Le società*, in *Trattato dir. civ. it.*, dir. da F.Vassalli, III ed., Utet, Torino, 1981, p. 328. Diversamente, F.GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, IV ed., Zanichelli editore, Bologna, 1982, p. 129; G.COTTINO, *Diritto commerciale*, Cedam, Padova, II ed, 1987, p. 226, per il quale la previsione legislativa di queste cause viene ricollegata all'impossibilità di soddisfare il dovere di collaborazione alla società.

società finendo per pregiudicare lo svolgimento dell'attività sociale<sup>45</sup>.

Un terzo gruppo di cause di scioglimento riguarda, infine, l'impossibilità del socio di adempiere l'obbligazione di conferimento indipendentemente dall'imputabilità dell'evento in capo al medesimo<sup>46</sup>. Il caso si differenzia da quello previsto al primo comma dell'art. 2286 c.c. in tema di inadempimento<sup>47</sup>, perché è circoscritto solo all'obbligazione ivi indicata.

La lettera del codice distingue le diverse ipotesi di conferimento. Nel conferimento d'opera, il socio può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera. Ciò sul presupposto che vi siano cause *«oggettive che precludano in via definitiva la prestazione dell'opera personale del socio»*<sup>48</sup>. Nell'ipotesi di conferimento di un bene in natura in semplice godimento, l'esclusione del socio può trovare attuazione in seguito al perimento della cosa dovuto a causa non imputabile

---

<sup>45</sup> Le cause di esclusione in esame vanno ricollegate con la prescrizione sancita dall'art. 2294 c.c., per il quale la partecipazione dell'incapace è subordinata alle autorizzazioni previste dal legislatore. Pertanto, laddove il socio incapace non venga escluso, la sua permanenza all'interno della società è ancorata all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 c.c.

<sup>46</sup> Ad eccezione, ovviamente, di quando sia imputabile agli amministratori.

<sup>47</sup> Ex art. 2286, comma 1, c.c. l'inadempimento grave può riguardare ogni obbligazione sorta per effetto del contratto sociale, sia essa derivante dal contenuto legale del contratto, o dal contenuto pattizio del medesimo: cfr. O.CAGNASSO, *Problemi interpretativi in tema di garanzia e rischi dei conferimenti in natura*, in *Riv. Soc.*, 1974, p. 780.

<sup>48</sup> Cassazione, 1 giugno 1991, n. 6200, in *Giur. it.*, 1991, p. 441.

agli amministratori; mentre, per quanto attiene al conferimento in proprietà il socio può essere escluso se la cosa è perita prima che la proprietà sia stata acquisita dalla società<sup>49</sup>.

Dalla disciplina dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio<sup>50</sup> contemplata dall'art. 2286 c.c. si evince che essa è retta da due principi, l'uno tendenzialmente applicabile ad ogni tipo di società, l'altro peculiare delle società di persone. Si tratta del principio di conservazione della organizzazione sociale e del principio della rilevanza della persona del socio<sup>51</sup>.

Occorre, dunque, comprendere in che modo e fino a che punto l'interprete nella ricostruzione della lacunosa normativa di cui all'art. 2473 bis c.c. può ricorrere alle norme esaminate e ai principi a cui esse si ispirano.

---

<sup>49</sup> Secondo M.GHIDINI, *Società personali*, Cedam, Padova, 1972, p. 561, in entrambi i casi il concetto di perimento della cosa è da intendersi in senso lato, cioè comprensivo anche della indisponibilità giuridica del bene da parte della società. La disciplina di tali ipotesi si ricollega a quella dei rischi in tema di vendita e di locazione (artt. 1578 e ss., 1585 e ss. c.c.).

<sup>50</sup> E ciò attiene non solo in seguito l'esclusione, ma anche all'ipotesi di morte e recesso.

<sup>51</sup> Aspetto, quest'ultimo, tipico delle strutture societarie a base personale. Sul punto occorre distinguere. Esso rappresenta un principio cardine delle società di persone, ma in tema di esclusione non trova attuazione in tutte le sfaccettature dell'istituto. A.MIRONE, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 152.

## 6. Prospettive dell'analisi tipologica

La s.r.l. rappresenta una struttura sociale diversa rispetto alle società di persone; tanto si evince dall'intero corpo regolamentare<sup>52</sup>.

I tipi sociali di cui all'art. 2249 c.c. sono, infatti, pensati e costruiti per consentire all'imprenditore la scelta tra più modelli di esercizio collettivo dell'attività d'impresa al fine di contribuire in maniera produttiva allo sviluppo dell'economia<sup>53</sup>.

Considerata la loro diversità, occorre capire in che modo è possibile che le discipline si influenzino reciprocamente, non tanto quando ricostruiscano difforme-mente un istituto, quanto, piuttosto, una lo contempli, mentre l'altra sia silente<sup>54</sup>.

In linea di principio si precisa che l'integrazione può avvenire sia verticalmente, ossia per effetto di norme regolanti il genere cui la fattispecie appartiene, sia

---

<sup>52</sup> La s.r.l. in particolare si distingue per la limitazione del rischio in capo ai soci, l'indivisibilità del capitale sociale in azioni, l'ineducibilità delle partecipazioni in un'offerta al pubblico di prodotti finanziari.

<sup>53</sup> Ciò è confermato anche dalla portata della legge delega, in cui (all'art. 2), è stabilito che i modelli legislativi riferiti alla s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a. devono essere informati ai principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa.

<sup>54</sup> R.GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti, nel Trattato di dir. civ. e comm.*, già diretto da Cicu e Messineo e continuato da L.Mengoni, I, 1, Giuffrè editore, Milano, 1998, p. 243 ss.

orizzontalmente, in virtù di disposizioni relative ad un'altra species<sup>55</sup>.

L'integrazione si realizza, poi, attraverso la tecnica del rinvio in seguito ad un esplicito richiamo - si pensi all'art. 2475, comma 3, c.c. che consente l'esercizio congiuntivo o disgiuntivo dell'amministrazione a mente degli artt. 2257 e 2258 c.c.<sup>56</sup> - oppure in via analogica ai sensi dell'art. 12, comma 2, disp. prel. Quest'ultima, però, nella s.r.l. deve essere attuata con particolare cautela. Infatti, la legge 3 ottobre 2001, n.° 366, recante la "delega al Governo per la riforma del diritto societario" ha imposto al legislatore, oltre alla rinnovata inclusione della s.r.l. tra i tipi societari<sup>57</sup>, anche la formulazione di un autonomo e organico complesso normativo<sup>58</sup> modellato

---

<sup>55</sup> Il che succederebbe nell'ipotesi in cui per regolare una figura presente in ambito di s.r.l. si applicasse quanto disposto all'interno delle società di persone.

<sup>56</sup> Tale tecnica si rinviene anche ai sensi dell'art. 2464 c.c., relativo ai conferimenti, che rinvia agli artt. 2254 e 2255 c.c.

<sup>57</sup> Art. 2, lett. f. Per una trattazione esaustiva sul punto vedi: P. SPADA, *La tipicità delle società*, Cedam, Padova, 1974, p. 52; P.SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)*, ne *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, a cura di G. Cian, Cedam, Padova 2004.

<sup>58</sup> G.C.M.RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2003, I, p. 686; O.CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Cottino, vol. V, Utet, Torino, 2007, p. 57; G.PRESTI, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da Benazzo e Patriarca, Utet, Torino, 2006, sub. Art. 2462, p. 28 e ss.; M.STELLA RICHTER jr., *Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per le società a responsabilità limitata*, in *Giust. Civ.*, 2004, p. 15 e ss; G.C.M.RIVOLTA, *Ragioni dell'impresa e*

sul principio della rilevanza del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci<sup>59</sup>.

La s.r.l. è, comunque, un modello "capitalistico"<sup>60</sup> perché l'esercizio dell'attività economica non fa capo esclusivamente ai partecipanti, ma è condiviso almeno con l'organo amministrativo e, se del caso, anche con quello di controllo. L'*intuitus personae* assume un valore preminente, ma in modo diverso da quanto accade nelle società di persone<sup>61</sup>. Basti pensare alla trasferibilità delle partecipazioni *mortis causa*: libera, per le s.r.l., salvo diversa previsione nell'atto costitutivo; subordinata al

---

*principio di conservazione nel nuovo diritto societario*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 572.

<sup>59</sup> Differenziandola così dalla s.p.a., la cui disciplina doveva, invece, essere improntata alla rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio ex art. 4, comma 1, legge delega.

<sup>60</sup> Ancorché "attenuato", in virtù di una serie di aspetti. Ad esempio, diversamente dall'art. 2380 *bis*, comma 1, c.c., che in tema di s.p.a. riserva la gestione dell'impresa è riservata «esclusivamente» agli amministratori, nella s.r.l. i soci, ex art. 2479 c.c., possono decidere che qualsivoglia argomento, anche gestorio, venga sottoposto alla loro approvazione da uno o più amministratori o dai titolari di almeno un terzo del capitale sociale. Non solo, si pensi al diritto di controllo sull'amministrazione, che nella s.p.a. è affidato ad un collegio sindacale e ad un revisore dei conti, mentre nella s.r.l. rappresenta un diritto individuale del socio ex art. 2476, comma 2, c.c. Ancora, alcuni diritti il cui esercizio nelle s.p.a. presuppone un ammontare minimo della partecipazione, nelle s.r.l. sono esercitabili individualmente dal singolo socio, come il potere di impugnare le delibere assembleari. Al riguardo, vedi, tra gli altri: S.BARTOLOMUCCI, *Il socio imprenditore nella nuova s.r.l.*, collana diretta da Serenella Rossi, Ipsoa, 2007.

<sup>61</sup> In particolare, si sottolinea, in relazione all'esclusione, che in materia di società di persone è stato negato un rapporto esplicito fra essa e la conformazione tipologica della fattispecie. Non tutte le cause previste dall'art. 2286 c.c., infatti, trovano giustificazione nel medesimo aspetto, ossia la rilevanza dell'elemento fiduciario. Ciò non accade, infatti, nelle ipotesi di esclusione per grave inadempimento e di fallimento. Sul punto, vedi: A.MIRONE, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Giappichelli editore, Torino, 1998, p. 157.

consenso degli altri soci nella fattispecie di cui all'art. 2284 c.c.<sup>62</sup>.

L'eventuale vuoto disciplinare presente nella s.r.l., potrà essere riempito innanzitutto attraverso le regole interne al tipo, dando luogo ad una forma di autointegrazione. L'intento del riformatore sembra quello di riconoscere una vera autonomia al sistema s.r.l. e di affrancare la disciplina della s.r.l. da quella della s.p.a., evitando che ciò comporti un improprio ricorso alla normativa delle società di persone<sup>63</sup>.

Soltanto nel caso in cui il ricorso all'impianto della società a responsabilità limitata risultasse insoddisfacente in termini di riempimento delle lacune si po-

---

<sup>62</sup> Se è vero che il regime della responsabilità delle obbligazioni sociali costituisce il fondamento di più immediata percezione della differente disciplina della s.r.l. e delle società di persone, è, altresì, vero che notevoli diversità sono rinvenibili anche in relazione alle modalità di assunzione delle modifiche statutarie e alle formalità dei procedimenti deliberativi. V. BUONOCORE, *L'organizzazione interna delle società a responsabilità limitata riformata*, in *Riv. not.*, 2004, p. 589; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *trattato Cottino*, 2007, p. 57; F. MAGLIULO, in AA. VV., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Ipsoa, II ed., Milano, p. 305; G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 84 e ss.; A. MIRONE, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, Utet giuridica, Torino, vol. 3, p. 477.

<sup>63</sup> M. STELLA RICHTER jr., *Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per le società a responsabilità limitata*, in *Giust. Civ.* 2004, p. 18; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Cottino, vol. V, Utet, Torino, 2007, p. 57.

trebbe aprire la strada all'utilizzo di enunciati dettati per altri tipi sociali<sup>64</sup>.

Tale indagine sarà di volta in volta influenzata dalla struttura che i soci hanno dato alla società e, in ogni caso, potrà comportare l'applicazione in via interpretativa solo di quelle disposizioni che non trovino giustificazione in profili estranei al tipo legale s.r.l.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Qualora la disciplina dettata nella propria *sedes materiae* non fosse sufficiente come fonte di integrazione, si farà riferimento alla regolamentazione degli altri tipi sociali, valutando, caso per caso, se sia possibile il ricorso ad una eterointegrazione. Sul punto, vedi G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 70 e ss.

<sup>65</sup> In ogni caso, l'attenzione ai modelli permette di controllare razionalmente e metodologicamente le integrazioni ipotizzate dalla dottrina. Cfr. G.ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 321; P.SPADA, *la tipicità delle società*, Cedam, Padova, 1974, p. 43.



## CAPITOLO II

*Il concetto di giusta causa  
ai sensi dell'art. 2473 bis c.c.*

**SOMMARIO:** 1. Quadro delle problematiche - 2. Rilevanza del socio nella s.r.l. 3. Limiti all'autonomia statutaria dei soci in materia di esclusione 4. Giusta causa e specificità 5. Specificità e c.d. diritto assoluto di esclusione - 6. Ipotesi statuarie di giusta causa 7. Clausole oggettive di esclusione e obblighi del socio di s.r.l. - 7.1. L'esclusione per grave inadempimento - 7.2. L'esclusione per violazione dei doveri del socio amministratore - 8. Clausole soggettive di esclusione - 9. *Tertium genus* di cause di esclusione - 10. Esclusione e recesso: diverse accezioni di giusta causa? Confronto tra gli artt. 2285 e 2473 *bis* c.c.

## 1. Quadro delle problematiche

A norma dell'articolo 2473 *bis* c.c.: «l'atto costitutivo di s.r.l. può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio». L'attuale formulazione del codice avvicina la società a responsabilità limitata alle società di persone, consentendo ai soci di inserire clausole di esclusione convenzionale; l'applicazione del rimedio però, viene ristretta ai casi in cui la causa, oltre a essere "giusta", rientri tra quelle "specificamente" indicate all'interno del contratto sociale.

L'obiettivo di individuare il significato dei termini «specificità» e «giusta causa» appare, allora, primario al fine di giungere ad enucleare una serie di cause compatibili con la previsione legislativa di cui all'art. 2473 *bis* c.c.<sup>66</sup>

Il legislatore rimette all'interprete il compito di colmare i vuoti presenti nella disciplina<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> La categoria di cause di esclusione del socio di s.r.l. prospettata dal legislatore nella norma deve definirsi "aperta". Suggestive le parole di M.PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 821 e ss., secondo il quale l'art. 2473 *bis* c.c. «allarga in termini potenzialmente indefiniti lo spettro di applicabilità della estromissione del socio come rimedio».

<sup>67</sup> Diversamente negli altri ordinamenti in cui è previsto l'istituto dell'esclusione del socio dalle s.r.l. In Spagna, per esempio, l'art. 98 della LSRL delinea tre ipotesi di estromissione: 1. nel caso in cui il socio non adempia l'obbligo di effettuare le prestazioni accessorie; 2. in ipotesi di violazione del divieto di

La problematica non ha radici storiche particolarmente consolidate e, riprendendo quanto già accennato nell'introduzione, si ricorda che tale modalità di scioglimento volontario del rapporto sociale limitatamente ad un socio è stata introdotta nell'ambito delle società a responsabilità limitata con la riforma del diritto societario<sup>68</sup>. Precedentemente, infatti, nelle s.r.l. l'esclusione volontaria non era contemplata dalla legge né ammessa dalla giurisprudenza. Il codice civile riconosceva cittadinanza all'istituto solo nell'ambito delle società a base personale e delle società cooperative<sup>69</sup>. La novità si comprende tenendo conto delle peculiarità del modello di s.r.l. disegnato dal riformatore, frutto dell'intento di dotare gli imprenditori di strumenti più flessibili e, al tempo stesso, più aderenti alle caratteristiche strutturali e funzionali delle piccole e medie imprese<sup>70</sup>.

---

concorrenza imposto al socio amministratore; 3. laddove il socio amministratore sia condannato al risarcimento del danno nei confronti della società per effetto di atti contrari alla legge o allo statuto.

<sup>68</sup> Avutasi ai sensi del d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>69</sup> Cfr. rispettivamente gli artt. 2286, 2287, 2288 c.c. e l'art. 2518, n. 8, 2527 c.c.

<sup>70</sup> In tali contesti assume rilievo la figura del socio-imprenditore, foriero di un interesse partecipativo al governo della società e non necessariamente anche quella del socio-investitore, connotato da un interesse al valore economico della propria partecipazione. In tal senso, cfr. C.ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, II ed., Cedam, Padova, 2006, p. 105 ss.

Oggi l'autonomia statutaria delle società di capitali trova un'ampissima esplicazione nelle s.r.l., la cui disciplina ha assunto una significativa affrancazione dalla "sorella maggiore" s.p.a.<sup>71</sup>. La possibilità di introdurre pattiziamente ipotesi di esclusione, riconosciuta alle s.r.l. - e non anche alle s.p.a. e alle s.a.p.a. - rientra tra gli esempi più indicativi di quanto appena affermato ed è in grado di offrire un osservatorio privilegiato per comprendere senso e portata della riforma.

È opportuno sottolineare che, in assenza di qualsiasi convenzione, l'esclusione è comunque ammessa quando il socio non effettui il conferimento. In questo caso, però, non si tratterà di esclusione volontaria, ma di esclusione legale o obbligatoria.

Il rimedio, sebbene rappresenti una conseguenza diretta ed immediata del mancato conferimento, è stato congegnato quale *extrema ratio*<sup>72</sup> e potrà concretizzarsi solo

---

<sup>71</sup> La legge delega n. 366/2001 in relazione alla s.r.l. prescriveva di creare «un autonomo ed organico complesso di norme» - così da abbandonare la modalità imperfetta del rinvio alla disciplina della s.p.a. - ispirato al principio «della rilevanza del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci» (art. 3). Il sistema della s.r.l. si distingue da quello della s.p.a., imperniato «sulla rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio» (art. 4). Per alcune indicazioni generali cfr. A.GAMBINO, *Brevi note sul progetto di legge delega di riforma della società di capitali non quotate*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, I, p. 210.

<sup>72</sup> L'art. 2466 c.c. prevede il seguente procedimento: a) diffida degli amministratori al socio moroso di eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni (si noti la differenza con il termine ordinario della diffida ad adempiere che deve essere non inferiore a 15 giorni ex art. 1454 c.c.). La diffida presuppone, inoltre, il decorso inutile del termine - fissato pattiziamente dalle parti ed indi-

in virtù di una imprescindibile constatazione ufficiale da parte dell'organo amministrativo.

La mancata esecuzione dell'obbligo gravante sul socio come contropartita al suo ingresso in società è l'unica causa di esclusione annoverata nella disciplina dedicata alle società per azioni<sup>73</sup>. Nelle società di persone e nelle s.r.l., invece, è ammessa anche l'esclusione facoltativa<sup>74</sup>.

È stato messo già prima d'ora<sup>75</sup> in rilievo che l'art. 2286 c.c. elenca una serie di cause legate in linea generale ad ipotesi d'inadempimento "grave"<sup>76</sup>, o a eventi che possono coinvolgere la persona del socio o,

---

cato nell'atto costitutivo o stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 1183 c.c. - per l'esecuzione del conferimento; b) possibilità per gli amministratori di promuovere - al decorso dei trenta giorni - azioni esecutive; c) vendita (nei tempi stabiliti dagli stessi amministratori e, quindi, anche non immediatamente) della quota del socio moroso "a suo rischio e pericolo e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato" (che potrebbe anche essere penalizzante per il moroso, beneficiario del corrispettivo ottenuto, in quanto inferiore all'attuale valore di mercato) agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, ben potendo - comunque - la quota essere acquisita anche da un solo socio; d) in mancanza di offerte, solo se l'atto costitutivo lo prevede, vendita all'incanto della quota; e) in ultima analisi, esclusione del socio (penalizzato con la perdita della parte del conferimento già eseguito, a vantaggio della società) e riduzione del capitale sociale in misura corrispondente, riduzione logicamente richiesta dagli amministratori ma deliberata dall'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479 e 2479 bis (si colga la differenza con il divieto di procedere alla riduzione del capitale contenuto nell'art. 2473 bis c.c.).

<sup>73</sup> Vedi art. 2344 c.c.

<sup>74</sup> Si tratta di modelli societari molto diversi, ma per certi aspetti anche vicini.

<sup>75</sup> Cfr. cap. I, par. 1.

<sup>76</sup> La portata della gravità dell'inadempimento è stata oggetto di dibattito sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale. Cfr. Cass., 27 luglio 1938, n. 2935, in *Rep. Foro it.*, 1938, voce "Società", n. 394, che già si era espressa sotto il vigore del Codice di Commercio, nel quale l'art. 186 enumerava singole ipotesi di inadempimenti gravi.

ancora, a vicissitudini relative a particolari ipotesi di conferimento.

L'art. 2437 *bis* c.c., invece, riconosce ai soci la possibilità di scegliere cause di esclusione, le quali saranno considerate legittime solo se "specifiche" e "giuste".

Il parallelo tra le normative sull'esclusione facoltativa permette di notare come il legislatore abbia ricollegato l'esperibilità del rimedio alla sussistenza di requisiti determinati allo scopo di ridurre, almeno in parte, i margini di discrezionalità.

Il tentativo di ricostruzione dell'ambito di operatività dell'art. 2473 *bis* passa per il rilievo di eventuali differenze e/o similitudini che sussistono con quanto già precedentemente rilevato in tema dell'esclusione. Si cercherà, dunque, di avanzare di qualche gradino nel percorso ermeneutico teso alla comprensione delle fenomeniche esclusive.

## 2. Rilevanza del socio nella s.r.l.

La facoltà attribuita ai soci di introdurre una clausola di esclusione<sup>77</sup> all'interno del contratto sociale consente di affermare che l'atto costitutivo di s.r.l., analogamente a quanto già previsto per le società di persone, può<sup>78</sup> essere caratterizzato dall'*intuitus personae*<sup>79</sup>.

In primo luogo, però, si evidenzia, che, a differenza delle società disciplinate nel capo II del titolo V del libro V del c.c., nella s.r.l. l'esclusione non costituisce elemento naturale del contratto sociale.

In assenza di una pattuizione espressa, che legittimi il ricorso al rimedio, un socio di s.r.l. non potrà essere volontariamente escluso dalla società. Le cause di esclusione elencate nell'art. 2286 c.c., invece, rientra-

---

<sup>77</sup> Al pari del diritto di recesso e dei diritti particolari riconosciuti al socio di s.r.l. La riforma ha valorizzato il ruolo del socio di s.r.l. nel quadro della *governance* della società. Si pensi, per esempio, al controllo legale e contabile che è sostanzialmente affidato al socio (art. 2477 c.c.); alla possibilità di revoca giudiziale degli amministratori su richiesta del singolo socio (art. 2476, comma 3, c.c.); al diritto di informazione ed ispezione (art. 2476, comma 2, c.c.); all'azione individuale di responsabilità contro gli amministratori (art. 2476, comma 3, c.c.)

<sup>78</sup> Di regola l'*intuitus personae* è assente nella s.r.l., ma la disciplina *post* riforma consente all'autonomia statutaria di attribuire rilevanza alla persona del socio al punto tale che in dottrina la s.r.l. è stata definita società capitalistica attenuata, vedi G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 10.

<sup>79</sup> E non dall'*intuitu rei* che, invece, caratterizza la normativa della s.p.a., così come richiesto dall'art. 4 della legge delega.

no *ope legis* nella normativa dettata per le società di persone.

Nelle s.r.l. infatti un tratto marcante del paradigma normativo non è la rilevanza della figura del socio, ma è l'ampia autonomia riservata ai contraenti in sede di costituzione e di modifica del contratto sociale<sup>80</sup>.

Le parti<sup>81</sup> potranno decidere *ab origine* o *durante societate* se vincolarsi a un assetto di regole affini alla struttura corporativistica "in senso stretto" delle s.p.a. o alle norme ispirate alla matrice personalistica tipica delle società di persone.

La regolamentazione delle s.r.l. si contraddistingue per un'elevata quantità di norme dispositive<sup>82</sup>.

Le possibili modulazioni di tale struttura societaria, di riflesso, non permettono di ricostruire in manie-

---

<sup>80</sup> Gli aspetti di personalizzazione della "nuova" s.r.l. non vanno caricati di significati inappropriati.

<sup>81</sup> I più significativi profili di rilevanza del socio non si registrano a livello del tipo legale, quanto piuttosto in materia di autonomia statutaria. C.MONTAGNANI-R.ROSAPEPE, in *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Giappichelli, Torino, Giappichelli, 2003, sub. art. 2462, p. 4 ss.

<sup>82</sup> Probabilmente, il compito più difficile per l'interprete sarebbe quello di individuare dettagliatamente il nucleo di regole imperative che non lascia spazio a manovre derogatorie e in assenza del quale non si configurerebbe una s.r.l. Cfr., D.SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario, autonomia privata e norme imperative nei D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e 6*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 212. Conformi anche: S.MASTURZI, sub. art. 2473 bis. *La riforma delle società*, Commentario a cura di Sandulli e Santoro, Giappichelli, Torino, vol. 3, 2003, p. 95; A.FERRUCCI-C.FERRENTINO, *Le società di capitali, società cooperative e le mutue assicuratrici*, Ipsoa, Milano, 2005, tomo 11, p. 1445; A.CARESTIA, sub art. 2473 bis, in *Società a responsabilità limitata*, in AA.Vv., *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Giuffrè, Milano, 2003, p. 156.



ra assoluta la disciplina da applicare per colmare eventuali lacune presenti nelle clausole statutarie di s.r.l.<sup>83</sup> Diversamente dal passato, la disposizione integrativa non dovrà essere direttamente tratta dal novero delle prescrizioni riguardanti la s.p.a., attesa l'emancipazione della s.r.l. da questo tipo legale e la possibilità di trovare maggiori analogie con le norme delle società di persone. Si dovrà guardare innanzitutto alle regole interne al tipo e soltanto nel caso in cui quanto ivi previsto non fosse bastevole si potrà di volta in volta scegliere il sistema costruito per la s.p.a. o per le società di persone.

In tema di esclusione volontaria, in verità, l'interrogativo su quale normativa assurga a modello di riferimento sfuma: nella s.p.a., infatti, non è contemplato questo istituto e l'attenzione, pertanto, va rivolta alla regolamentazione delle società di persone. Quanto sancito per le società personali, tuttavia, potrà essere esteso alla società a responsabilità limitata soltanto se nel caso concreto si riscontri un'effettiva aderenza tra

---

<sup>83</sup> G.ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 92 ss. per il quale, a seconda della ristrutturazione personalistica o capitalistica della s.r.l., è possibile attingere analogicamente, ad integrazione di eventuali lacune del regime legale e convenzionale, sia alla disciplina delle società personali, sia a quella delle società azionarie. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass., 4 novembre 2003, n. 16496, in *Giust. Civ. mass.*, II, 2003, p. 11) si può pervenire alla conclusione che per la s.r.l. valga una regola opposta a quella della s.p.a. solo qualora l'estensione di quest'ultima appaia in contrasto con le caratteristiche tipologiche indefettibili del tipo societario s.r.l.

il contenuto delle clausole statutarie adottate nella seconda ed i principi a cui si è ispirato il legislatore nel dar vita all'assetto di regole dedicato alle prime.

Le presenti osservazioni non conducono a ritenere in ogni caso applicabile ad una s.r.l. fortemente "personalistica" l'intera disciplina dell'esclusione delle società di persone. Tale conclusione è confermata, tra l'altro, dall'impossibilità di riprodurre la portata dell'art. 2288 c.c. nella parte in cui prevede l'esclusione del socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270 c.c.

Per individuare la corretta regolamentazione della s.r.l. bisogna, infatti, fare i conti con le specifiche disposizioni che regolino il modello societario<sup>84</sup>; non appare possibile, pertanto, estendere *tout court* l'ambito di applicazione degli artt. 2286 e ss. c.c. all'esclusione del socio di s.r.l.

---

<sup>84</sup> Come, ad esempio, l'art. 2462 c.c. che disciplina la responsabilità patrimoniale. La disposizione tratta *aliunde* dovrà rispettare la coerenza sistematica e funzionale del modello s.r.l. Il riferimento ad una norma in materia di s.n.c. potrà colmare la lacuna in una s.r.l. costruita in chiave personalistica, ma non potrà recepire una regola che postuli la responsabilità illimitata del socio. Viceversa, ad una s.r.l. con carattere capitalistico non potrà applicarsi analogicamente una disposizione che faccia riferimento al ricorso al capitale di rischio.

### **3. Limiti all'autonomia statutaria dei soci in materia di esclusione.**

La decodifica della locuzione «*giusta causa*» di cui all'art. 2473 *bis* c.c. richiede di affrontare preliminarmente un ulteriore problema dalla cui risoluzione dipende l'intero svolgimento dell'indagine: il riferimento è alla questione della precisa perimetrazione dei limiti all'autonomia statutaria dei soci di società a responsabilità limitata in materia di esclusione.

Sul punto si registra l'assenza di una regolamentazione espressa da parte del legislatore; a ciò si aggiunga che la recente introduzione dell'istituto dell'esclusione all'interno del corpo normativo delle s.r.l., non consente, ad oggi, di avere molte clausole statutarie a cui far riferimento né di confrontarsi con numerosi pronunciati giurisprudenziali riguardanti la materia. Pertanto, la trattazione di alcuni aspetti attinenti l'esclusione del socio di s.r.l., soprattutto se collegati a principi generali, come quello in esame, non può prescindere dalle esperienze maturate dagli studiosi in analisi a più ampio raggio<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> G.MARASA', *La s.r.l. come società di capitali e suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *La riforma di società cooperative, associazioni, fondazioni*, Padova, Cedam, 2005, p. 112; A.SERRA, *Sguardo d'insieme*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di Farina, Ibba, Racugno e Serra, Giuffrè,

Tra queste assume particolare rilievo quella dottrina che ha trattato esaustivamente il tema delle "deroghe contrattuali alla disciplina dell'esclusione nelle società di persone"<sup>86</sup>.

Essa si è interrogata sull'autonomia statutaria dei soci in ordine alle cause di esclusione espressamente previste dalla legge ed ha cercato di delineare l'ambito di operatività delle stesse. L'orientamento citato fa leva sul criterio relativo al tipo di interessi che la singola causa di esclusione è chiamata a tutelare.

In relazione ai casi di esclusione di diritto non sono state reputate valide clausole che privino il creditore particolare di un socio di società semplice o di società in nome collettivo irregolare del diritto alla monetizzazione della quota del loro debitore, perché il legislatore ha ritenuto preminente proteggere la posizione dei terzi<sup>87</sup>.

Nell'ipotesi di esclusione del socio fallito l'intervento convenzionale sarebbe diretto a stabilire la

---

Milano, 2003, p. 43; M.STELLA RICHTER, *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in AA.Vv., *Diritto delle società. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 55; F.GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, XXIX, Cedam, Padova, 2003; G.ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 84 e ss.

<sup>86</sup> G.AULETTA, *Scritti giuridici, Deroghe contrattuali alla disciplina dell'esclusione nelle società di persone*, in *Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza*, Università di Catania, vol. V, Giuffrè editore, 2001, da p. 113 a 143 e da p. 193 a 233.

<sup>87</sup> Cfr. artt. 2287, comma 2, 2297 e 2315 c.c.

continuazione dell'attività con il socio dichiarato fallito in deroga all'art. 2288, comma 1, c.c. Tale disposizione ,però, tutela da un lato l'interesse dei soci a non avere più in società chi ha dimostrato di non saper condurre la propria impresa personale ed è rimasto compromesso nell'opinione pubblica per il suo dissesto; dall'altro, i creditori del fallito, i quali con l'esclusione ottengono agevolmente una somma di denaro su cui rivalersi, pari alla liquidazione della quota dell'escluso. In virtù di quest'ultimo aspetto si ritengono l'invalidi pattuizioni volte a derogare la norma.

In tema di esclusione facoltativa, invece, la regolamentazione pattizia è stata ammessa, seppur entro certi limiti, per le clausole atte a modificare la portata dell'art. 2286 c.c.

Precisamente, si è ritenuto che i soci possano convenire la non esclusione di un socio dichiarato interdetto o inabilitato, rinunciando all'*intuitus personae* e iniziando a collaborare con il rappresentante legale. Nelle s.n.c., però, ciò è tollerato solo sul presupposto che l'incapace ottenga l'autorizzazione ex art. 2294 c.c.<sup>88</sup>, dato che altrimenti ci si troverebbe a fare affidamento su una partecipazione annullabile.

---

<sup>88</sup> Il che è, inoltre, prescritto dall'art 208 disp. att. c.c. Nelle s.n.c. per acquistare lo *status socii* occorre la capacità di agire,

Nel caso di perimento fortuito dell'apporto il cui rischio grava sul socio, si è affermato, poi, che sia possibile disattivare il rimedio dell'esclusione a condizione che venga previsto in capo al medesimo l'obbligo di compiere un altro conferimento di uguale valore in modo da non alterare gli equilibri del contratto sociale<sup>89</sup>.

Al contrario, non sono state ritenute legittime le clausole che privano la società della facoltà di escludere il socio autore di gravi inadempienze<sup>90</sup>. La loro introduzione nei patti sociali viene negata in virtù dell'art. 2740, comma 2, c.c., ai sensi del quale le limitazioni alla responsabilità patrimoniale sono valide nelle ipotesi previste dalla legge.

È stata avanzata, poi, l'idea di introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle contenute nel codice giungendo ad ammettere tale possibilità a condi-

---

poiché ciascun socio è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. La legge, però, sebbene non consente all'incapace di iniziare un'impresa commerciale (ad eccezione del minore emancipato), non preclude allo stesso la continuazione di un'impresa individuale già esistente o di un'attività sociale in qualità di socio subentrando - ad es. per effetto di una donazione o di una successione ereditaria in suo favore - in una s.n.c. preesistente. L'unica prescrizione legislativa sul punto è dettata dall'art. 2294 c.c., secondo il quale: «*la partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 c.c.*».

<sup>89</sup> In assenza di tale obbligo, infatti, un socio continuerebbe a godere della sua quota sociale, pur non compiendo più l'apporto a suo carico.

<sup>90</sup> G.AULETTA, *Scritti giuridici, Deroghe contrattuali alla disciplina dell'esclusione nelle società di persone*, in *Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza*, Università di Catania, vol. V, Giuffrè editore, 2001, da p. 113 a 143 e da p. 193 a 233.

zione che la clausola sia diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico<sup>91</sup>: la pattuizione deve evitare che si produca un danno alla società o anche solo ad un singolo socio: «né, essendo espressamente prevista la possibilità di ipotesi convenzionali di recesso (art. 2285, comma 2, c.c.), vien facile sostenere che il legislatore abbia voluto limitare l'autonomia dei soci, non permettendo che si stipulino, nell'interesse sociale individuale, diritti, il cui esercizio può importare una diminuzione del capitale sociale»<sup>92</sup>.

L'autonomia statutaria nelle società di persone appare, perciò, tanto ampia quanti sono gli interessi giuridicamente rilevanti, non solo per la società, ma anche per il singolo: i vincoli legislativi a cui essa soggiace sono quelli posti a tutela di soggetti terzi rispetto all'ente imprenditoriale ed al potere decisionale dello stesso.

È necessario valutare, allora, se i limiti all'autonomia statutaria dei soci di società di persone valgano anche per la società a responsabilità limitata, tenendo presente, tra l'altro, che in tale contesto non

---

<sup>91</sup> Art. 1322, comma 2, c.c.

<sup>92</sup> G.AULETTA, *Scritti giuridici, Deroghe contrattuali alla disciplina dell'esclusione nelle società di persone*, in *Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza*, Università di Catania, vol. V, Giuffrè editore, 2001, da p. 113.

vi sono cause legali di esclusione volontaria, essendo ammesse solo quelle scelte - eventualmente - dagli stessi soci.

I soci di società a responsabilità limitata sono forniti di larga discrezionalità nella redazione dell'atto costitutivo, in adesione a quanto richiesto dalla legge delega, la quale proponeva una società caratterizzata dalla rilevanza centrale dei soci e dei rapporti contrattuali tra gli stessi. Questa indicazione è stata seguita dal d.lgs. di riforma. Nel rinnovato tessuto normativo la fonte convenzionale appare fortemente valorizzata; tanto si evince dalle numerose norme che dettano una regolamentazione dispositiva o che consentono all'atto costitutivo di stabilire la disciplina da applicare<sup>93</sup>: le stesse che hanno spinto gli studiosi a immaginare la s.r.l. oscillare tra un modello fortemente personalistico ed uno decisamente capitalistico. Tuttavia, non sempre è chiaro quali siano le coordinate entro cui l'autonomia dei soci di s.r.l. può spaziare e fino a che

---

<sup>93</sup> O.CAGNASSO, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci nella «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, n. 2 bis, 2003, p. 368, il quale classifica gli ambiti di autonomia in sei ipotesi: 1. la scelta da parte dei soci di un profilo proprio del modello personalistico; 2. la scelta da parte dei soci di un profilo proprio del modello capitalistico; 3. la scelta da parte dei soci di un profilo tipico delle società per azioni; 4. l'ampliamento nell'atto costitutivo di fattispecie legali; 5. la delega espressa o implicita all'autonomia privata; 6. semplificazioni e specificazioni.



punto si possa attingere alla normativa dedicata ad altri tipi sociali<sup>94</sup>.

La questione va affrontata da un punto di vista sistematico.

L'autonomia contrattuale è positivamente regolata da una norma di carattere generale<sup>95</sup>: l'art. 1322 c.c. prevede che le parti, nel determinare il contenuto del contratto, devono rispettare i «*limiti imposti dalla legge*» e possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a «*realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico*»<sup>96</sup>.

Da ciò discende in primo luogo l'esigenza di individuare le prescrizioni imperative presenti nella regolamentazione della società a responsabilità limitata.

Tra esse rientrano sicuramente quelle imposte dalle norme che tutelano l'interesse dei terzi<sup>97</sup>; si pensi, ad

---

<sup>94</sup> Sul punto, vedi cap. I, par 6.

<sup>95</sup> La società ai sensi dell'art. 2247 c.c. è un contratto, fermo restando le ipotesi di costituzione unilaterale, pertanto segue, nei limiti della compatibilità, la disciplina del *genus*. Si tratta di una forma di integrazione verticale, che si differenzia da quella orizzontale esaminata nel cap. I.

<sup>96</sup> Il che, però, deve coordinarsi con la disciplina del diritto societario: ai sensi dell'art. 2249 c.c. non sono ammessi tipi non previsti; la previsione di clausole illecite comporta la nullità della clausola e non del contratto.

<sup>97</sup> Laddove, verosimilmente, i soci avranno introdotto nell'atto costitutivo una clausola di esclusione e non elementi capitalistici, ad esempio: adozione di un sistema di *corporate governance* sulla scia di quanto previsto per le s.p.a.; previsione della libera trasferibilità della partecipazione; attivazione di strumenti di raccolta di generici mezzi di finanziamento presso gli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ex art. 2483 c.c.

esempio, all'art. 2464, comma 6, c.c. secondo cui, se l'atto costitutivo contempla il conferimento d'opera o di servizi, è necessario che quest'ultimo sia garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria; agli artt. 2473, comma 4, e 2482 c.c. secondo cui è possibile individuare statutariamente cause di recesso ulteriori rispetto a quelle legali: quando però il rimborso della partecipazione avvenga mediante riduzione del capitale, la vicenda può svolgersi esclusivamente in assenza di opposizione dei creditori sociali.

Altri vincoli sussistono, poi, nell'interesse degli stessi soci. L'art. 2469 c.c., prevede che l'introduzione di clausole limitative della circolazione delle quote sia subordinata all'attribuzione a favore del socio di un diritto di recesso, al fine di evitare che questi rimanga prigioniero della propria partecipazione.

Ulteriore ipotesi è contenuta nell'art. 2479, comma 4, c.c., in forza del quale il ricorso a sistemi extra assembleari di assunzione delle decisioni dei soci non può operare per le determinazioni che generano una modifica dell'atto costitutivo.

Precetti imperativi discendono, inoltre, dalle caratteristiche tipologiche della s.r.l. per le quali non è possibile stabilire convenzionalmente la responsabilità di tutti i soci, o di alcuni fra essi, per le obbligazio-

ni sociali (art. 2462, comma 1, c.c.) o prevedere che le quote costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468 c.c.). Né è stata ritenuta legittima la clausola statutaria che ponga a carico di tutti i soci l'obbligo di eseguire atti di dotazione della società ulteriori rispetto al conferimento<sup>98</sup>.

La pretesa di tutelare, da un lato, la posizione dei terzi compatibilmente con quella dei soci stessi, e, dall'altro, i connotati tipologici della s.r.l., dovrà essere rispettata dall'autonomia statutaria anche in tema di esclusione facoltativa. Si tratta, infatti, di limiti di carattere sistematico che incidono sulla discrezionalità dei soci di società a responsabilità limitata.

A sostegno delle conclusioni raggiunte si adduce tanto la necessità di coerenza con l'intero regime dedicato alla s.r.l. quanto l'espressa statuizione dell'art. 2473 *bis* c.c. La norma non consentendo di ricorrere alla riduzione del capitale per rimborsare la quota dell'escludendo nell'intento di tutelare i creditori, statuisce che le ipotesi di esclusione adottabili nel contesto s.r.l. siano «specifiche» e collegate ad una «giusta causa», al fine di proteggere chi riveste lo sta-

---

<sup>98</sup> Tribunale Treviso, 17 giugno 2005, in *Le Soc.*, 2006, p. 1273.

*tus socii*<sup>99</sup>. Ancora una volta, quindi, il legislatore ha lasciato notevoli spazi alla volontà dei soci, senza tuttavia autorizzare un'esplicazione arbitraria; piuttosto ne definisce i confini, così da contemperare questa caratteristica della s.r.l. con la funzione delle società: l'esercizio in comune dell'attività d'impresa che contribuisce all'interesse pubblico di sviluppo dell'economia.

Questi margini, in linea con l'interpretazione dei concetti di «specificità» e «giusta causa» - quali incarnazione, in relazione alla s.r.l., della metodologia seguita dall'ordinamento<sup>100</sup> - possono rappresentare la premessa di base per perimetrare l'area di applicazione dell'istituto.

---

<sup>99</sup> Il problema di limiti all'autonomia statutaria investe l'intero istituto compreso il procedimento di esclusione. Sul punto sono ritenute inammissibili clausole che sopprimano la possibilità di accesso da parte dell'escluso alla tutela giurisdizionale contro l'eventuale illegittimità del procedimento. Di conseguenza la società non potrà omettere di comunicare al socio l'intenzione di escluderlo né la motivazione da cui essa muove. La valutazione del contegno del socio effettuata dalla società, comunque, non è suscettibile di essere posta in discussione dal giudice, il quale potrà solo accertare se la fattispecie concretamente realizzata integra gli estremi di quella astrattamente prevista nell'atto costitutivo. Sui poteri del giudice dell'opposizione: cfr. Cass., 20 luglio 1982 n. 4254, in *Mass, Giur. it.*, 1982, p. 56, secondo la quale: «il giudice deve limitarsi a riscontrare l'effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione medesima, mentre resta preclusa ogni indagine sull'opportunità del provvedimento di esclusione adottato, o su eventuali disparità di trattamento con gli altri soci, vertendosi in tema di poteri riservati agli organi sociali(...)».

<sup>100</sup> Tali concetti, infatti, seguono i confini indicati dal legislatore in tema di esclusione.

#### **4. Giusta causa e specificità ai sensi dell'art. 2473 bis c.c.**

È stato messo in rilievo<sup>101</sup> come la possibilità di contemplare convenzionalmente ipotesi di esclusione del socio sia indizio della volontà del legislatore di avvicinare la s.r.l. ai tipi personalistici.

La *ratio* dell'istituto è quella di attribuire rilevanza non solo ai comportamenti, ma anche alle qualità personali del socio nonché di valutarne la potenzialità di incidere negativamente sul proficuo svolgimento dell'attività sociale.

La circostanza per cui nelle società di capitali l'esclusione sia ammessa nelle sole s.r.l. costituisce evidente conferma della centralità che in questo contesto può assumere la "persona" del socio.

I soci stessi, allora, divengono i migliori tutori dei propri interessi e rientra nella loro competenza la fissazione di ipotesi nelle quali l'utilità del gruppo può richiedere lo scioglimento del vincolo che lega il singolo alla società<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Cfr. cap. II, par. 1.

<sup>102</sup> M.CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, Studio n. 212-2008/I, in *Studi d'impresa del Consiglio Nazionale del Notariato*, studio n. 212-2008/I, 2009, p. 2, evidenzia che «questa enfasi all'autoregolamentazione degli interessi interni al gruppo sociale rispecchia anche la nuova concezione del tipo s.r.l. come struttura

Ciò non vuol dire che i soci godano di totale libertà nella individuazione delle cause di esclusione: ai sensi dell'art. 2473 *bis* c.c., essi devono mantenersi all'interno del piano tracciato dalle coordinate della «giusta causa» e della «specificità».

La giusta causa non rappresenta un parametro di riferimento nuovo per il diritto commerciale<sup>103</sup>, perché veniva già richiamata in tema di recesso<sup>104</sup>. Il collegamento, però, potrebbe non essere risolutivo, attese le incertezze che sussistono in merito al significato di questo concetto tra gli stessi studiosi. Le posizioni emerse dalla prassi giudiziaria sono sintetizzate in una sentenza della Suprema Corte<sup>105</sup>, in cui si è affermato che: «il

---

aperta all'adozione di diversi "modelli"(...)sicchè l'assenza di un modello predefinito con forti caratteristiche identificative impedisce l'individuazione di soluzioni oggettivamente sempre valide per tutte le situazioni, e coerentemente il legislatore si astiene dall'imporre fattispecie legali di esclusione che possono risultare incoerenti con il "modello" concretamente adottato». Nello stesso senso, G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 53.

<sup>103</sup> Cfr. F.CASALE, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Giur. Comm.*, parte I, 2009, p. 823, secondo il quale: «la nozione è pur sempre ben nota nel linguaggio legislativo e giurisprudenziale, il che rivela la volontà del legislatore della riforma di temperare la scelta, tutto sommato audace, di introdurre l'esclusione in un tipo societario capitalistico offrendo un parametro di riferimento ampiamente collaudato».

<sup>104</sup> Ex art. 2285 c.c.

<sup>105</sup> Cfr. Cass., 13 giugno 1957, n. 2212, in *Mass. Giur. it.*, 1957, p. 495, che ha rappresentato il punto di riferimento per le pronunce successive: Tribunale Milano, 19 gennaio 1984, in *Soc.*, 1984, p. 673; Tribunale Milano, 26 settembre 1988, in *Le Soc.*, p. 1989; Tribunale Pavia, 21 Aprile 1989, in *Foro it.*, 1990, I, p. 1688; Tribunale Pavia, 16 aprile 1991, in *Le Soc.*, 1991, p. 1519; Tribunale S.Maria Capua Vetere, 20 luglio 1991, in *Dir. fall.*, 1992, II, p. 1149; Tribunale Verona, 25 gennaio 1994, in *Gius.*, 1994, p. 200; Tribunale Milano, 24 marzo 2003, in *Gius.* 2003, p. 2603; Tribunale Biella, 8 novembre 2006, in *www.ilcaso.it*; Cass., 10

*concetto di giusta causa, in tema di società, si ricolle-  
ga sempre all'altrui violazione di obblighi contrattuali  
o di doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di cor-  
rettezza che incidono sulla natura fiduciaria del rappor-  
to. La sussistenza della giusta causa, in tutti i casi in  
cui la legge fa da essa discendere particolari effetti,  
deve costituire oggetto di approfondita analisi da parte  
del giudice di merito, affinché, adottando criteri di  
maggiore o minore larghezza a seconda della peculiarità  
del rapporto, egli possa esprimere il suo convincimento  
sulla serietà e rilevanza delle circostanze addotte a  
giustificarla in relazione alla loro diretta incidenza  
sull'elemento fiducia»<sup>106</sup>.*

L'opinione dei giudici di legittimità non pare con-  
divisibile in questa sede per due ordini di ragioni: da  
un lato, perché lo stesso concetto di giusta causa non  
può essere ritenuto valido per istituti diversi;

---

giugno 1999, n. 5732, in *Giur. it.*, 2000, p. 542; Cass., 14 febbraio  
2000, n. 1602, in *Giur. it.* 2000, p. 1659; Cass., 10 settembre 2004,  
n. 18243, in *Soc.*, 2005, p. 337.

<sup>106</sup> G.A.M.TRIMARCHI, *Appunti sulle specifiche e giuste cause di  
esclusione della s.r.l. e sul relativo procedimento*, in *SRL:  
pratica, casi e crisi, Quaderni della Fondazione italiana per il  
notariato*, 2009, Ipsoa, Milano, p. 60, diversamente ritiene superate  
tali conclusioni, dal momento che il dovere di correttezza, lealtà e  
diligenza appare aspetto funzionale del rapporto sociale, a  
prescindere da ogni connessione con la "natura fiduciaria" del  
rapporto sociale.

Secondo l'autore citato: «appare oramai un dato acquisito quello per  
cui il contratto sociale vada eseguito in applicazione generale del  
rispetto della buona fede oggettiva (a prescindere, dunque, dalla  
pretesa natura fiduciaria o meno del rapporto sociale)». (In tal  
senso, vedi anche Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387, in *Giur. civ.  
Mass.*, 2005, VII e VIII).

dall'altro lato, perché il dovere di correttezza, lealtà e diligenza rappresenta un aspetto funzionale del rapporto sociale a prescindere da ogni connessione con la «*natura fiduciaria*» dello stesso.

Il contratto sociale, infatti, deve essere eseguito nel rispetto del principio generale di buona fede oggettiva indipendentemente dalla pretesa natura fiduciaria del rapporto sociale. Ciò viene ribadito anche in decisioni più recenti<sup>107</sup>. Una causa di esclusione per essere giusta deve favorire l'esecuzione dell'impresa secondo le regole di buona fede, correttezza, realtà e diligenza da parte dei soci e deve essere volta ad agevolare la società nella realizzazione degli scopi per cui l'attività economica è stata posta in essere.

Dunque, una causa sarà giusta quando non violerà la disciplina dettata per il modello legale di s.r.l. e le regole adottate dall'autonomia privata.

In concreto si dovrà tener conto dell'oggetto sociale, del mercato in cui opera la società, di eventuali requisiti soggettivi richiesti dal mercato in cui i soci operano, del fascio di obblighi connessi allo *status* di

---

<sup>107</sup> *Ex multis*, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, VII e VIII, p. 312.



socio ulteriori rispetto all'obbligo di esecuzione del conferimento, etc.<sup>108</sup>

Si percepisce l'ampiezza del potere discrezionale dei soci<sup>109</sup> che ha un contorno operativo coincidente con i limiti di liceità e meritevolezza posti dall'ordinamento.

In ogni caso, dall'analisi dell'atto costitutivo dovrà trasparire il collegamento funzionale tra la causa di esclusione e l'attività sociale prevista<sup>110</sup>. La causa, cioè, dovrà apparire giusta in modo oggettivo<sup>111</sup>, altri-

---

<sup>108</sup> Sull'ammissibilità di un fascio di obblighi ulteriori, vedi M.CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, Studio n. 212-2008/I, in *Studi d'impresa* del CNN, 2009, p. 3; G.M.MICELI-G.A.M.TRIMARCHI, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, in *Riv. not.*, 2007, p. 454.

<sup>109</sup> Visto che potranno incidere sullo statuto della s.r.l. secondo le loro esigenze.

<sup>110</sup> Sulla base di questo presupposto si sostiene, come meglio approfondito nel corso del paragrafo, che non possono assurgere a "giusta causa di esclusione", per l'inesistenza di un qualsiasi legame con essa, eventi del tutto indifferenti o praticamente irrilevanti per l'esercizio dell'attività d'impresa societaria, mentre sembra sostenibile che vi siano degli eventi, fortemente circoscritti, che possano rappresentare cause "giuste" di esclusione indipendentemente dalla loro congruenza con l'attività sociale prevista nell'atto costitutivo. Si fa riferimento all'ipotesi di fallimento del socio o di sue condanne penali. Queste, infatti, rappresentano circostanze che possono sempre recare danno alla società, fosse anche solo per il discredito che da esse discende per il socio. Ovviamente, laddove la s.r.l. avesse una compagine sociale così ampia e fosse talmente improntata alle regole che governano la s.p.a. - rilevanza del documento rappresentativo della partecipazione sociale, piuttosto che della persona dei soci - probabilmente non si potrebbe essere così granitici nel sostenere tale argomentazione.

<sup>111</sup> Non nel senso che la causa contenuta in un atto costitutivo sia tale da poter essere applicata sempre e comunque a tutte le s.r.l., ma nel senso che per ritenerla tale non è sufficiente che il contratto sociale l'abbia qualificata in tal modo. Occorre, inoltre, che la sua liceità, in funzione del contesto in cui è inserita, sia misurabile in sede giudiziaria sulla base dei valori del sistema giuridico che concorrono a formare il concetto di giustizia. In tal senso in dottrina, vedi B.PETRAZZINI, *L'esclusione del socio nella s.r.l.*, in *Le nuove s.r.l.*, opera diretta da Marcella Sarale,

menti, l'atto costitutivo potrebbe autorizzare l'esclusione del socio in qualsiasi circostanza, limitandosi a trattarla specificamente ed avendo solamente l'accortezza di definirla "giusta", attraverso una tipica clausola di stile.

Tale conclusione finirebbe per ridurre i presupposti declinati dall'art. 2473 *bis* c.c. unicamente alla «specificità»<sup>112</sup>; il riferimento letterale alla «giusta causa» resterebbe, perciò, privo di attuazione.

Quanto emerso viene confermato anche da una considerazione di natura sistematica relativa alla differente formulazione dell'esclusione nelle diverse società in cui è prevista. Nelle s.r.l. il legislatore ha adottato una soluzione nuova rispetto a quella declinata in materia di società di persone e di società cooperative.

---

Zanichelli, Bologna, 2008, p. 266; F.CASALE, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Giur. Comm.*, I, p. 816 e ss., 2009, p. 826. In giurisprudenza v. Cass., 15 ottobre 2002, n. 14665, in *Soc.* 2003, p. 174; Cass. 9 agosto 1991, n. 8695, in *Dir. fall.*, 1992, II, p. 369.

<sup>112</sup> Ammettono tale impostazione: F.MAGLIULO, *Il recesso e l'esclusione*, in *La riforma delle società a responsabilità limitata*, a cura di C.Caccavale, F.Magliulo, M.Maltoni e F.Tassinari, II ed., Ipsoa, Milano, 2007, p. 298; C.ESPOSITO, *L'esclusione quale strumento generale di «exit» societario*, in *Riv. not.*, 2004, p. 264 e ss., il quale, dalla ritenuta piena sufficienza della qualifica statutaria, sostiene che deve essere preclusa ogni valutazione da parte del giudice circa, ad es., l'effettiva gravità del comportamento indicato dall'atto costitutivo come giusta causa di esclusione. Diversamente, tra i tanti, G.A.M.TRIMARCHI, *Appunti sulle specifiche e giuste cause di esclusione della s.r.l. e sul relativo procedimento*, in *SRL: pratica, casi e crisi*, Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Ipsoa, Milano, 2009, p. 60-61, secondo cui, non merita di essere condivisa l'impostazione che considera il concetto di giusta causa come tautologico, facendolo coincidere con l'idea che sia sufficiente a qualificare come giusta una qualunque causa di esclusione purché prevista specificamente nello statuto.

Nelle società di persone ha statuito che l'esclusione può avvenire per gravi inadempimenti ed ha elencato dettagliatamente altri fenomeni che la determinano<sup>113</sup>; nelle società cooperative, invece, oltre ad aver positivizzato varie ipotesi, ha stabilito che l'esclusione può avere luogo «nei casi previsti» liberamente «dall'atto costitutivo»<sup>114</sup>.

La giusta causa nelle s.r.l. trova la sua corretta collocazione al centro di questi due estremi: si spinge oltre il concetto d'inadempimento di cui all'art. 2286 c.c., senza per questo tradursi nella mera discrezionalità di cui all'art. 2533 c.c. Tanto è vero che, ai sensi

---

<sup>113</sup> Nelle società di persone il legislatore ha dettagliatamente previsto le cause di esclusione distinguendo tra quelle che danno luogo all'esclusione facoltativa e quelle che comportano un'esclusione automatica. Le prime ricorrono per gravi inadempienze di obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale (art. 2286 c.c.); per effetto d'interdizione, d'inabilitazione o di condanne a pene che determinano interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (art. 2286 c.c.); ovvero nell'ipotesi di socio d'opera o che abbia conferito il godimento allorché questi non sia in grado di eseguire l'opera o il bene sia perito per causa non imputabile agli amministratori (ancora art. 2286 c.c.). Le seconde sono quelle disciplinate ai sensi dell'art. 2288 c.c.: viene escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito o il cui creditore abbia richiesto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270 c.c.

<sup>114</sup> Nelle società cooperative riformate non ricorrono ipotesi di esclusione di diritto. In esse si distinguono cause legali da quelle statutarie. Le prime attengono al socio moroso (art. 2531 c.c.); al socio che sia inadempiente ad obbligazioni a suo carico stabilite dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; il socio originariamente mancante o nel quale siano venuti meno i requisiti soggettivi per l'ingresso in società; il socio che si trovi nelle ipotesi previste dall'articolo 2286 c.c. o che sia stato dichiarato fallito. Le seconde sono quelle contenute nell'atto costitutivo. È opportuno sottolineare che in materia di cooperative nel procedimento di esclusione è riconosciuto un ruolo centrale all'organo amministrativo, salvo che l'atto costitutivo non affidi questa competenza all'assemblea, fermo in ogni caso il diritto del socio di opporsi con procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale.

dell'art. 2473 *bis* c.c., l'inadempimento, al pari delle altre giuste cause di esclusione, deve essere "specificamente" indicato<sup>115</sup>.

La funzione che il legislatore ha riservato all'esclusione nella s.r.l., non è quella di consentire alla società l'eliminazione di "ogni" ostacolo che intralci il perseguimento dello scopo sociale. Piuttosto, la disciplina dell'istituto cerca di contemperare diverse esigenze<sup>116</sup>. Essa, da una parte, tende a concedere alla società la facoltà di allontanare un soggetto la cui presenza incide negativamente sul proficuo svolgimento dell'attività sociale; dall'altra, tenta di non pregiudicare in modo assoluto il diritto individuale del socio alla conservazione della partecipazione sociale<sup>117</sup>. Quest'ultimo riceve maggior tutela man mano che il grado di autonomia patrimoniale cresce ed è comprensibile che l'intensità della sua protezione aumenti nel passaggio da società semplice a modelli sociali più evoluti. Basti pensare al mutare dei poteri riconosciuti al creditore

---

<sup>115</sup> Sul punto vedi più dettagliatamente nel prosieguo del paragrafo.

<sup>116</sup> G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 853 e 865.

<sup>117</sup> C.ESPOSITO, *L'esclusione quale strumento generale di «exit» societario*, in *Riv. not.*, 2004, p. 294 e ss., secondo cui, quanto maggiore è l'interesse personale del socio alla partecipazione attiva nella società - tipico delle s.r.l. tanto «maggiore è la tutela che gli viene apprestata, attraverso una disciplina rigorosa delle cause di esclusione, onde proteggerlo dalla esclusione stessa».

particolare del socio nelle diverse strutture societarie<sup>118</sup>.

Alla luce delle osservazioni svolte sembra corretta l'idea che la giusta causa di cui all'art. 2473 *bis* c.c. postuli l'esistenza di un interesse meritevole di tutela, che giustifichi l'allontanamento di un componente della compagine<sup>119</sup> in base alla modulazione che la struttura sociale ha assunto convenzionalmente nel rispetto dei limiti concessi all'autonomia privata<sup>120</sup>. L'unica possibilità per fuoriuscire da questo schema è rappresentata da eventi che di per sé possono concretizzare "cause giuste". Si pensi al caso di socio che riceve una condanna penale. In relazione a queste circostanze la causa di esclusione sarebbe valutata giusta sulla base della disciplina generale, a prescindere dalla regolamentazione in concreto adottata.

Cause che potrebbero essere ritenute "sempre giuste" sono ricondotte da parte della dottrina al duplice genere "dell'inadempimento a doveri sociali e

---

<sup>118</sup> Nella s.s. il creditore particolare del socio può ottenere la liquidazione della quota (art. 2270 c.c.); nella s.n.c. può farlo solo in casi particolari (art. 2305 e 2308 c.c.); s.r.l. non è ammesso. Altro esempio potrebbe essere fornito dalla circostanza secondo cui il socio di s.n.c. può essere escluso se compie un inadempimento grave, mentre quello di s.r.l. solo se compie un inadempimento grave specificamente indicato nel contratto sociale.

<sup>119</sup> Fra i tanti, vedi: G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 853.

<sup>120</sup> Ad esempio rileva il numero dei soci: non può essere indifferente che essi siano 3 o 200.

dell'impossibilità sopravvenuta del loro adempimento" o, comunque, a "comportamenti" dei soci<sup>121</sup>.

Sembra preferibile, tuttavia, accogliere una visione meno restrittiva, che riconosce un ampio potere dispositivo alle parti, le quali potrebbero conferire rilevanza, oltre a vicende legate a comportamenti dei soci, anche ad altri fenomeni, come quelle attinenti alla conservazione in capo ai soci di particolari requisiti soggettivi<sup>122</sup> oppure, ed altre ipotesi ancora collegate ad eventi esterni alla compagine sociale.

In ogni caso, anche se "sempre giuste", tali cause, per ricevere cittadinanza nella s.r.l., devono essere espressamente indicate nel contratto sociale<sup>123</sup>.

La specificità, infatti, richiede che la previsione di esclusione abbia un grado di determinazione che superi il semplice riferimento alla giusta causa. Questo *quid pluris* deve consentire al socio di conoscere *ex ante* la condotta, gli eventi ed i parametri che integrano una

---

<sup>121</sup> F.GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, XVII ed., Zanichelli, Bologna, 2009, p. 237; V.PRESTI e RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, II, IV ed, Bologna, 2009, p. 24 e ss.

<sup>122</sup> G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, sub. art. 2473 bis c.c., p. 857; G.M.MICELI-G.A.M.TRIMARCHI, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, in *Riv. not.* 2007, p. 454.

<sup>123</sup> M.CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, *Studio n. 212-2008/I*, in *Studi d'impresa del CNN*, 2009, p. 3.

giusta causa di esclusione dalla società<sup>124</sup> e che, se posti in essere, legittimano la stessa a sciogliere il singolo rapporto sociale. In questo modo l'ordinamento tutela il diritto del socio alla conservazione del suo *status*, perché chi non vorrà essere escluso sarà messo in condizione di sapere quali sono i comportamenti da evitare.

Non sono, quindi, lecite espressioni troppo generiche o indeterminate, mentre sono ammesse quelle circoscritte, ben individuate e puntuali.

L'assunto, tuttavia, non contribuisce a sciogliere le incertezze in quanto ha prestato il fianco ad esiti ermeneutici suscettibili di non univoci in ambito giurisprudenziale.

In un caso, infatti, è stata valutata generica (e pertanto invalida) la clausola statutaria che contemplava come ipotesi di esclusione «*lo svolgimento di attività atte ad arrecare pregiudizio alla vita sociale*»<sup>125</sup>; in un altro, invece, è stata giudicata specifica (e quindi valida) una previsione statutaria del seguente tenore: «è

---

<sup>124</sup> «L'esigenza imprescindibile di rendere i casi di esclusione dei soci esattamente identificabili, a tutela delle posizioni soggettive dei soci stessi» è stata recentemente affermata anche dalla Cassazione ai sensi della sent. n. 256 del 10 gennaio 2007, in *Le Soc.*, 2007, p. 1107, con riferimento alla materia delle cooperative, dove, oltretutto non è neanche espressamente predicato il presupposto della specificità.

<sup>125</sup> Tribunale di Treviso, 17 giugno 2005, in *Le Soc.*, 2006, p. 1273 e ss.

escluso il socio che con la sua condotta renda impossibile il funzionamento dell'ente»<sup>126</sup>, con l'argomento che il riferimento ad un "fine" - e non ad un comportamento ben determinato - fosse sufficiente per ritenerla legittima<sup>127</sup>.

Questa diversità di vedute<sup>128</sup>, probabilmente, può essere giustificata alla luce di ulteriori valutazioni. Il secondo tipo di clausola esaminato è stato, a diffe-

---

<sup>126</sup> Tribunale di Milano, 31 gennaio 2006, in *Le Soc.*, 11, 2006, p. 1403 e ss. Siffatta causa di esclusione accentua la caratterizzazione personalistica della società in quanto finalizzata a risolvere sul piano soggettivo un conflitto che diversamente potrebbe portare allo scioglimento della società per l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea ai sensi dell'art. 2483, n. 3), c.c. Secondo Tribunale Biella, 8 novembre 2006, sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), il conflitto personale tra i soci può valere quale causa di scioglimento della società solo qualora risulti provato che tale conflitto impedisce il conseguimento dell'oggetto sociale, altrimenti potrà costituire causa per ricorrere ai rimedi del recesso e dell'esclusione.

<sup>127</sup> In questo caso si è ritenuta legittimo che la clausola individuasse specificamente un "parametro" e non una "ipotesi".

<sup>128</sup> Sul punto può essere utile tener presente il pensiero della corte di Cassazione, seppur espresso in tema di società cooperative, secondo la quale: «*compete al giudice del merito la valutazione in concreto della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine - soprattutto quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica - della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo. Nel compiere detta valutazione, il giudice del merito deve avere riguardo alla rilevanza centrale che in proposito svolgono sia il principio di buona fede (cui non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio deve essere improntato) sia l'elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula - in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo - il reciproco affidamento dei soci. Detta valutazione compiuta dal giudice del merito, se logicamente e congruamente motivata, sfugge al sindacato della Corte di Cassazione*». Cfr. Cass., sez. I, 28 settembre 2004, n. 19414, in *Giust. civ. Mass.*, 2004.



renza del primo, ritenuto valido perché tratta vicende sufficientemente specifiche. Le condotte che ostacolano irreversibilmente l'agire della società sono soltanto quelle che impediscono l'assunzione dei deliberati assembleari<sup>129</sup>, mentre gli eventi che possono arrecare pregiudizio alla vita societaria sono i più svariati ed è per questo che, in mancanza di una puntuale indicazione, darebbero luogo ad una causa eccessivamente generica<sup>130</sup>.

La definizione del concetto di specificità richiede che una causa di esclusione debba essere formulata in maniera determinata o determinabile sulla base di elementi forniti dal contratto<sup>131</sup>.

---

<sup>129</sup> G.M.MICELI-G.A.M.TRIMARCHI, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, in *Riv. not.* 2007, p. 454. Fermo restando che nelle società di capitali non vi è un "obbligo" dei soci di "votare", a differenza delle società di persone dove sussiste un obbligo di collaborazione.

<sup>130</sup> Nello stesso senso M.PERRINO, nel *Codice Civile Ipertestuale*, sub art. 2473 bis, Utet, Torino, 2009, par. 5.

<sup>131</sup> Sul punto può essere utile ricordare che in materia di cooperative ex art. 2533, n. 2, c.c. l'esclusione può avvenire per gravi inadempienze di obbligazioni determinate nell'atto costitutivo, ma anche determinabili *per relationem* al di fuori di esso, ossia in base al regolamento - quando esso non sia parte integrante dell'atto costitutivo: cfr. art. 2521, comma 5, c.c. - o alla disciplina del rapporto mutualistico. Vedi, però, Tribunale Ferrara, 10 marzo 1980, in *Giur. comm.*, 1980, II, 820, che ha rifiutato l'omologazione dello statuto di una cooperativa di lavoro che contemplava tra le cause di esclusione l'inosservanza del regolamento interno, dato che questo è sottratto da ogni controllo dell'autorità giudiziaria, e che adottava formule troppo ampie da sfociare nell'assoluta indeterminatezza, legittimando l'esclusione per qualunque motivo. L'ipotesi è stata affrontata nel vigore della disciplina previgente, pertanto, probabilmente, riceverebbe una soluzione diversa oggi che il legislatore ha codificato la prassi dei regolamenti, ma può fungere da spunto per capire il significato della "specificità" in relazione all'istituto dell'esclusione.

Si comprende la delicatezza del ruolo rivestito dal notaio in sede di redazione dell'atto costitutivo<sup>132</sup>; questi non potrà ricevere la volontà delle parti tesa ad inserire cause di esclusione troppo elastiche<sup>133</sup> o clausole generali, pena la sua responsabilità per aver rogato una clausola nulla<sup>134</sup>.

## 5. Specificità e c.d. diritto assoluto di esclusione

Come esaminato<sup>135</sup>, l'operatività dell'esclusione non è ancorata solo alla presenza di una «*giusta causa*».

È necessario, inoltre, che vi sia una coincidenza tra l'ipotesi prevista nell'atto costitutivo e quella effettivamente verificatasi<sup>136</sup>.

---

<sup>132</sup> B.ACQUAS, *L'esclusione del socio nelle società*, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 232; F.CASALE, *L'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, Scritto destinato al Commentario romano del nuovo diritto delle società, diretto da F.D'Alessandro, sub. art. 2473 bis c.c., in *Giur. comm.*, 2009, p. 823.

<sup>133</sup> Contra, Tribunale Milano, 31 gennaio 2006, in *Soc.*, 2006, p. 1403, che ha ritenuto legittima l'esclusione per mancata partecipazione «*senza giustificato motivo*» alla decisione di approvazione del bilancio.

<sup>134</sup> Cfr. Cass., 7 novembre 2005, n. 21493, in *Foro it.*, 2006, I, p. 1811.

<sup>135</sup> Cfr. cap. II, par. 4.

<sup>136</sup> Sulla base di queste premesse sarebbe opportuno soffermarsi sull'entità della conformità tra le ipotesi verificatesi in concreto e quelle astrattamente delineate. Se la specificità è intesa in senso forte, nel caso in cui si verifichi una ipotesi per certi aspetti diversa da quella contemplata, l'esclusione non potrebbe operare

Quest'ultimo aspetto rappresenta la traduzione del connotato della «specificità», richiesto testualmente dell'art. 2473 *bis* c.c.

La specificità della causa ha lo scopo di agevolare la sussunzione delle vicende concretamente poste in essere all'interno di quelle che i soci hanno preventivamente qualificato idonee a legittimare una decisione di esclusione.

In tal modo si circoscrive il perimetro entro il quale è possibile dare attuazione al rimedio e di conseguenza, si riduce il rischio di ricatti della maggioranza<sup>137</sup> e si consente a ciascun socio di conoscere prima le conseguenze dei suoi comportamenti o delle vicende che possono coinvolgerlo.

Non riconoscendo alla società un diritto assoluto di esclusione per giusta causa, arbitrariamente esercitabile, viene tutelata la posizione del socio.

Da ciò si percepisce l'intenzione di trovare un punto di equilibrio tra interessi in gioco: quello della società all'esercizio dell'attività economica in assenza di intralci pregiudizievoli e quello di ciascun socio a far parte di una società in cui ha investito parte della sua ricchezza.

---

<sup>137</sup> D.FICO, *L'esclusione del socio di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2004, p. 956; P.PISCITELLO, *Recesso ed esclusione nella s.r.l.*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Utet, Torino, vol. 3, p. 736.

L'esigenza di predeterminare ipotesi «specifiche», sentita espressamente dal legislatore italiano, si pone su un piano diametralmente opposto rispetto alla soluzione di introdurre nell'atto costitutivo una clausola di esclusione per giusta causa svincolata dal verificarsi di eventi preventivamente individuati<sup>138</sup>.

L'esclusione nel sistema italiano risulta uno strumento contrassegnato dal bilanciamento tra la tutela delle necessità dell'ente da un lato e i diritti dei soci dall'altro<sup>139</sup>.

Spingersi fino ad ammettere un diritto assoluto, accordando carta bianca all'ente collettivo, incrinerebbe inevitabilmente l'equilibrio cercato dal legislatore<sup>140</sup>.

---

<sup>138</sup> M.PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè editore, Milano, 1997, p. 242 e ss. nell'analisi comparatistica tra la disciplina italiana e quella tedesca, evidenzia, sostanzialmente, che in germania relativamente alla *GmbH*, si è affermata l'ammissibilità di una clausola statutaria che conferisca alla società un potere generale di esclusione per giusta causa, senza nessuna prescrizione di «specificità» nel senso inteso dal legislatore italiano.

<sup>139</sup> L'impostazione rispecchia quella seguita in altri segmenti dell'ordinamento. Si pensi, ad esempio, al diritto penale improntato al principio di tassatività.

<sup>140</sup> M.PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè editore, Milano, 1997, p. 242 e ss., nega la possibilità per il contratto sociale di una società personale di derogare alla disciplina di cui all'art. 2286 c.c. prevedendo in capo alla società un potere assoluto di esclusione del socio e ritiene, invece, che tale deroga possa avvenire solo attraverso la puntuale predeterminazione in contratto degli eventi suscettibili di legittimare l'applicazione del rimedio. L'a. si basa su una teoria, ormai superata, dei diritti individuali del socio. Secondo tale impostazione lo *status socii* si configura come diritto indisponibile del socio al mantenimento della sua qualità: la *voluntas* della maggioranza non potrà incidere sullo stesso senza il consenso del singolo titolare. Pertanto, non potrebbe essere configurato in termini generali un potere dispositivo della maggioranza su tali diritti, ma solo nel momento in cui ciascun socio glielo abbia concesso.

Queste considerazioni lasciano propendere per l'illegittimità di previsione di esclusione per giusta causa prive di indicazioni ulteriori.

## **6. Ipotesi statutarie di giusta causa**

Le osservazioni fin qui esposte sul concetto di «*giusta causa*» dovrebbero fungere da guida nella individuazione delle clausole di esclusione inseribili all'interno di un atto costitutivo di s.r.l. Occorre delineare i profili applicativi dell'interpretazione proposta della portata dell'art. 2473 *bis* c.c.

La dottrina suddivide le clausole statutarie di esclusione nella s.r.l. in tre tipologie: oggettive, ossia relative ad ipotesi di inadempimento; soggettive, perché attinenti a requisiti personali del socio; e appartenenti ad un *tertium genus* connesse ad eventi che, sebbene non colpiscano direttamente la persona del socio, generano per la società la necessità di sciogliere il rapporto sociale limitatamente ad un socio<sup>141</sup>.

---

<sup>141</sup> C.ESPOSITO, *L'esclusione come strumento generale di «exit» societario*, in *Riv. del Notariato*, 2004, p. 265.

È agevole notare il costante riferimento alla disciplina legale dell'esclusione nelle società di persone<sup>142</sup>. Tuttavia, vanno rimarcate le differenze applicative dello strumento nei due contesti<sup>143</sup>.

La normativa contenuta nell'art. 2286 c.c. qualifica l'inadempimento grave come causa generale di esclusione di un socio e individua gli ulteriori eventi che producono lo scioglimento di un singolo rapporto sociale, i quali, per la loro eterogeneità, non si prestano ad una definizione unitaria<sup>144</sup>.

La scelta fatta in materia di s.r.l. richiede, invece, che debbano essere determinate «*specificamente*» tutte le *species*, ossia anche quelle ascrivibili al *genus* dell'inadempimento<sup>145</sup>. Il testo dell'art. 2473 *bis* c.c. elimina dal novero delle clausole di esclusione quelle che prevedano un rinvio a concetti generici<sup>146</sup>.

Per quanto riguarda le cause di esclusione collegate a qualità personali dei soci, esse si ritengono ammis-

---

<sup>142</sup> L'art. 2286 c.c., infatti, sancisce che l'esclusione del socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale e per cause diverse dall'inadempimento individuate nel corpo dell'articolo.

<sup>143</sup> Società di persone e società a responsabilità limitata.

<sup>144</sup> Alcuni potrebbero essere ricondotti all'inadempimento non colpevole (ad es. socio d'opera e conferimento di beni in godimento), altri alla perdita di requisiti soggettivi dei soci (ad es. in caso di interdizione o inabilitazione del socio).

<sup>145</sup> L'aspetto è stato oggetto di una trattazione *ad hoc*.

<sup>146</sup> Ad esempio, una clausola di gradimento troppo generica, in quanto priva della determinazione di qualsiasi criterio. In ordine al concetto di gravità, invero, non è da scartare che il grave inadempimento di obblighi sociali non sia una giusta causa sufficientemente specifica anche in assenza della determinazione specifica, dato che gli obblighi del socio sono determinabili.

sibili alla luce dell'importanza riservata alla persona del socio nel modello di s.r.l. disegnato dalla riforma del diritto societario<sup>147</sup>.

L'esclusione per il venir meno di aspetti relativi alla persona del socio, svincola il rimedio da valutazioni relative al comportamento del medesimo e si presta ancor di più a personalizzare il modello societario. Questo aspetto potrebbe, altresì, essere rimarcato quando nell'atto costitutivo vengano inserite anche clausole che limitino la circolazione delle quote. La redazione di una minuziosa clausola di esclusione accompagnata dalla previsione di trasferibilità della partecipazione a determinate condizioni - come il gradimento dei soci, terzi o degli amministratori<sup>148</sup> - da un lato permetterebbe alla società di estromettere soci che venissero a perdere particolari caratteristiche soggettive, dall'altro lato consentirebbe l'accesso in *societatem* solo a terzi dotati dei requisiti richiesti<sup>149</sup>.

---

<sup>147</sup> Cfr. legge 3 ottobre 2001, n. 366, Delega al Governo per la riforma del diritto societario, pubblicata nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2001, n. 234.

<sup>148</sup> Ai sensi dell'articolo 2469 c.c., l'atto costitutivo può prevedere l'intrasferibilità assoluta delle partecipazioni o subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o addirittura di terzi, anche senza prevederne condizioni o limiti, salvo il riconoscimento del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

<sup>149</sup> Su tale connessione, vedi M.PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè editore, Milano, 1997, p. 355 e ss. già sotto il passato ordinamento. È significativo, al riguardo, che nella disciplina delle cooperative è previsto sia che l'atto costitutivo può indicare (ai sensi degli artt. 2521, comma 3, n. 6, e

In tal modo si può monitorare sia l'ingresso sia l'uscita dalla società, facendo acquisire lo *status socii* solo a soggetti dotati di qualità predeterminate<sup>150</sup>.

L'esame delle fattispecie convenzionali che consentono l'allontanamento di un componente dalla compagine societaria passa, poi, per il chiarimento del loro rapporto con l'art. 2466 c.c. Al riguardo si ritiene che la mancata esecuzione dei conferimenti non potrebbe essere contemplata anche come ipotesi facoltativa di esclusione, poiché l'applicazione dell'art. 2473 *bis* avrebbe l'effetto di sterilizzare il procedimento ex art. 2466 c.c., la cui disciplina è connotata da forti elementi di imperatività<sup>151</sup>.

A ben vedere, però, una volta individuati gli obiettivi perseguiti dal legislatore con la normativa del socio moroso - l'integrità del capitale sociale e l'intento punitivo - nel rispetto degli stessi, probabilmente sarebbe possibile modificare convenzionalmente al-

---

2527 c.c.) i requisiti per l'ammissione dei soci (con la conseguente liceità del rifiuto di ammissione ai sensi degli artt. 2528 e 2530 c.c. del nuovo socio che ne sia privo, l'art. 2533, comma 1, n. 3, c.c.) sia che un socio può essere escluso (esclusione legale) a causa della perdita di quei requisiti.

<sup>150</sup> Si pensi ad una società in cui tutti i soci devono essere in grado di compiere una determinata prestazione. Nel momento in cui un socio non avrà più questo requisito, potrà essere escluso. Quando un terzo vorrà acquistare una partecipazione dovrà dimostrare di possedere quella specifica capacità.

<sup>151</sup> In tal senso, F. ANNUNZIATA, in *Società a responsabilità limitata*, a cura di Bianchi, Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Grezzi e Notari, Giuffrè editore, Milano, 2008, sub. art. 2473 *bis*, p. 549 e ss.



cuni tratti del procedimento legale di esclusione<sup>152</sup>. Ad esempio, creando un'asta per la vendita della partecipazione entro un dato termine<sup>153</sup> ad un prezzo minimo diverso e maggiore da quello risultante dall'ultimo bilancio approvato<sup>154</sup>. In tal caso, oltre a garantire la società del recupero della porzione di capitale mancante, si creerebbe la possibilità di ottenere dalla vendita un *surplus* da accantonare come riserva<sup>155</sup> senza pregiudicare gli interessi protetti dal legislatore con la normativa ex art. 2466 c.c.<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup> Si ritiene che l'inderogabilità della norma sia in *peius*: senza alterare la tutela degli interessi protetti dal legislatore, un margine di modificabilità non si può escludere. Inoltre, che la disciplina della causa legale di esclusione non sia del tutto imperativa si evince anche dalla subordinazione della vendita all'incanto della partecipazione alla presenza di un'apposita clausola nell'atto costitutivo. Cfr. M.CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, Studio n. 212-2008/I, in *Studi d'impresa del Consiglio Nazionale del Notariato*, studio n. 212-2008/I, 2009, sub nota n. 30, p. 32.

<sup>153</sup> Al verificarsi del quale, se la vendita al prezzo stabilito non si sarà verificata, opererà la disciplina prevista dall'art. 2466 c.c.

<sup>154</sup> Nell'art. 2466 c.c. l'interesse del socio alla realizzazione del valore effettivo della partecipazione è disatteso allo scopo di sanzionare il suo inadempimento. La norma prevede che la quota venga venduta "per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato"; di conseguenza, non soltanto non viene effettuata una valutazione *ad hoc* al momento dello scioglimento del vincolo sociale, ma il valore viene calcolato con riferimento ai criteri di valutazione propri del bilancio di esercizio e non al valore di mercato del patrimonio sociale, come nel caso di esclusione volontaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 2473 *bis* e 2573 c.c.

<sup>155</sup> E, quindi, un vantaggio per la società e non per il socio.

<sup>156</sup> L'ipotesi di un prezzo superiore a quello fissato dal legislatore è ammessa, anche se in tema di esclusione legale, da M.S.SPOLIDORO, *I conferimenti in denaro*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E.Colombo e G.B.portale, Capitale. Euro e azioni. Conferimenti in denaro, Utet, Torino, 2004, p. 469.

## **7. Clausole oggettive di esclusione e obblighi del socio di s.r.l.**

Le cause di esclusione che possono reputarsi compatibili con il concetto di inadempimento sono le più varie.

Ciò è confermato dalla circostanza per cui nelle società di persone la causa di esclusione per "grave inadempimento" ha col tempo raggiunto una portata sempre più ampia. Essa, oggi, ricomprende le violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dal contratto sociale, e degli obblighi di correttezza e buona fede derivanti dal vincolo fiduciario intercorrente tra i soci in questi tipi sociali<sup>157</sup>.

Come è stato sostenuto nella ricostruzione del concetto di «*giusta causa*»<sup>158</sup>, tali obblighi devono essere osservati in tutte le società, a prescindere da eventuali connotati personalistici. Nell'esercizio in comune dell'attività d'impresa non possono essere violati i principi che governano le relazioni giuridiche intercorrenti tra soggetti di diritto<sup>159</sup>.

---

<sup>157</sup> Per tutte, vedi Cass., Civ. 13 giugno 1957, n. 2212, in *Mass. Gius. it.*, 1957, p. 495.

<sup>158</sup> Cfr. cap. II, par. 4.

<sup>159</sup> Art. 1375 c.c.

Il contenuto minimo dei vincoli che incombono sul socio è integrato dall'obbligo di correttezza e buona fede<sup>160</sup>.

Ulteriori obblighi si rinvencono nel *proprium* della disciplina delle s.r.l. (si pensi, ad esempio, all'abuso di informazioni ottenute esercitando i diritti di cui all'art. 2476, c. 2, c.c.)<sup>161</sup>.

Una causa, se «giusta», è idonea a rafforzare il conseguimento dello scopo sociale: è pure in base ad esso che si potrà calibrare la serie di regole a cui il socio dovrà uniformarsi<sup>162</sup>.

Parte della dottrina ritiene che all'autonomia di predisporre diritti diversi da quelli dell'art. 2468, comma 2, c.c.<sup>163</sup> corrisponda l'autonomia di elaborare obblighi "diversi" a carico dei soci<sup>164</sup>.

---

<sup>160</sup> Oltre all'obbligo di effettuare il conferimento.

<sup>161</sup> Diritti di informazione ed ispezione. *Ex argumentum*, G.C.RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, I, p. 865 e ss.; D.FICO, *L'esclusione del socio di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2004, p. 956.

<sup>162</sup> In tal senso vedi: G.A.M.TRIMARCHI, *Appunti sulle specifiche e giuste cause di esclusione della s.r.l. e sul relativo procedimento*, in *SRL: pratica, casi e crisi, Quaderni della Fondazione italiana per il notariato*, Ipsoa, Milano, 2009, p. 63, il quale ritiene che non possa reputarsi illegittima la clausola di esclusione del socio ove questi sia inadempiente ad un contratto assunto come essenziale al raggiungimento degli scopi sociali e pone come esempio l'inadempimento di un contratto di *joint venture* collegato al vincolo societario.

<sup>163</sup> Diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Vedi cap. III, par. 2.

<sup>164</sup> G.M.MICELI-G.A.M.TRIMARCHI, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, in *Riv. not.*, 2007, p. 454.

Le scelte di campo sono, dunque, rimesse alla volontà dei soci. L'intero fascio di vincoli comportamentali collegato alla qualità di socio di s.r.l., il cui mancato rispetto genera inadempimento, discende dalle previsioni che i soci hanno introdotto nel contratto sociale in sede di costituzione o di successiva modifica<sup>165</sup>.

Essi, nel formulare le clausole di esclusione potrebbero limitarsi anche a riproporre le cause contemplate dall'art. 2286 c.c., dotandole del connotato della «specificità», al fine di legittimare la loro operatività nella s.r.l.<sup>166</sup>.

---

<sup>165</sup> Cnf. G.M.MICELI-G.A.M.TRIMARCHI, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, in Riv. not., 2007, p. 454, che danno una ricostruzione chiara ed esaustiva del fenomeno: «Affermazione, questa, che non deve indurre a ritenere che la clausola statutaria di previsione di obblighi ulteriori a carico dei soci abbia natura parasociale(...). Si è, infatti, voluto, come dimostrato in maniera inequivoca dalla lettera delle disposizioni normative e della relazione alla novella, attribuire ai soci di s.r.l. il potere di incidere direttamente sul contratto sociale introducendo una regolamentazione che troverà, pertanto, nel contratto la sua giustificazione causale, oltre che la fonte formale. Elementi a favore dell'ammissibilità di obblighi ulteriori per il socio si desumono anche dal disposto dell'art. 2468, commi 2 e 4, c.c. Queste disposizioni (...) si riferiscono anche alla correlativa posizione di obbligo che rispetto ai diritti medesimi grava sui soci non titolari dei primi, costituendo, dunque, espressione della considerazione unitaria da parte del legislatore di entrambe le posizioni del rapporto obbligatorio. Conclusione che, probabilmente, trova ulteriore conferma nella previsione in virtù della quale, salva diversa pattuizione, per la modifica dei diritti (rectius del rapporto obbligatorio) è necessario il consenso di tutti i soci (rectius di tutte le parti del rapporto obbligatorio). Posizione di soggezione che, peraltro, esiste anche rispetto ai diritti eventualmente attribuiti ai soci, ma diversi da quelli di cui al comma 2 della norma prima richiamata».

<sup>166</sup> Il vincolo fiduciario tra i soci, sul quale si basa la formulazione di una categoria di obblighi ulteriori rispetto a quello di esecuzione del conferimento, infatti, non costituisce un connotato tipologico, ma può derivare da una determinata articolazione dell'atto costitutivo nel quale sia prevista espressamente la sussi-

Il riferimento alle società a base personale potrebbe, allora, suggerire la previsione di esclusione per la violazione di alcuni obblighi espressamente previsti in quella sede, come l'uso illegittimo delle cose sociali<sup>167</sup> o il divieto di concorrenza<sup>168</sup>.

Quest'ultima ipotesi appare di particolare interesse dal momento che un socio di s.r.l. ad impronta "personalistica" potendo chiedere informazioni sull'andamento della gestione sociale potrebbe sfruttare tali dati per danneggiare la società nell'esercizio dell'attività concorrente. A ciò si aggiunga, che il parallelo coinvolgimento in una impresa concorrente rischierebbe di svilire l'interesse del socio allo sviluppo dell'attività economica comune e pregiudicare le sorti della società.<sup>169</sup>

---

stenza di un fascio di obblighi collegati allo *status socii*. Comunque, pur volendo "personalizzare" al massimo grado la s.r.l., il vincolo fiduciario non potrà mai raggiungere la medesima ampiezza che lo contraddistingue nelle società di persone. In queste ultime, infatti, il regime di responsabilità illimitato attribuisce inevitabilmente una ulteriore valenza alla persona del socio ed alle sue capacità reddituali.

<sup>167</sup> Art. 2256 c.c. Sul punto, vedi Tribunale Milano, 28 ottobre 1993, in *Le Società*, 1994, p. 369.

<sup>168</sup> Art. 2301 c.c. Sul punto vedi Tribunale di Foggia, 9 giugno 2006, in *www.ilcaso.it*; Tribunale Bologna, 6 dicembre 1994, in *Gius.*, 1995, 645; nello stesso senso vedi A.PAOLINI, *Legittimità di clausola di s.r.l. che preveda l'esclusione del socio che svolga attività in concorrenza con la società*, quesito n. 37-2006/I, in *Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali*, 2006, II, p. 2087.

<sup>169</sup> Ciò non toglie che si possa partecipare parallelamente ad un'altra attività imprenditoriale, ma, in tal caso, la concorrenza dovrà svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge o dalle parti. *Ex art. 2595 c.c.*, per esempio, ottenendo il consenso degli altri soci, così come previsto dall'art. 2301 c.c. per i soci di s.n.c.

## 7.1. L'esclusione per grave inadempimento

L'interpretazione della locuzione «grave inadempimento» ai sensi dell'art. 2286 c.c. ha dato adito a vivaci dibattiti: non risulta chiaro quando un inadempimento possa assumere i caratteri della gravità<sup>170</sup>.

La giurisprudenza ha qualificato grave il comportamento del socio che impedisce del tutto il raggiungimento dello scopo sociale o che rende meno agevole lo svolgimento dell'attività, perché in entrambi i casi si incide negativamente sulla situazione economica della società<sup>171</sup>. Non è richiesto, però, che il comportamento del socio abbia già arrecato un danno alla società<sup>172</sup>.

Una s.r.l. convenzionalmente delineata secondo il modello personalistico<sup>173</sup> non potrebbe, tuttavia, statutariamente limitarsi a richiamare l'art. 2286, comma 1,

---

<sup>170</sup> Per la ricostruzione del dibattito, cfr. cap. II, par. 4.

<sup>171</sup> *Ex multis* cfr. Cassazione, 17 aprile 1982, n. 2344, in *Foro it.*, 1982, I, p. 2516.

<sup>172</sup> Cassazione, 16 luglio 1953, n. 2307; in *Foro it.*, Mass. 1953, p. 445.; Tribunale Palermo, 12 maggio 1958, in *Giust. civ.*, Rep. 1959, voce Società di persone, n. 22; Cassazione, 17 aprile 1982, n. 2344, in *Dir. fall.*, 1982, II, p. 985; Cassazione, 1 giugno 1991, n. 6200, *Giur. it.*, 1991, p. 441; Cassazione, 28 ottobre 1993, in *Soc.* 1994, p. 369; Cassazione, 7 dicembre 1995, n. 12628, in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 766; Cassazione, 15 luglio 1996, n. 6410, in *Giur.it.*, 1996, I, 1, p. 1432; Cassazione, 1 gennaio 1998, n. 153, *Giur.it.*, I, 1, p. 721.

<sup>173</sup> Ad esempio perché l'atto costitutivo contiene una clausola di intransferibilità delle partecipazioni (art. 2469 c.c.), prevede a favore di alcuni soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la ripartizione degli utili (art. 2468 c.c.), contempla ipotesi statutarie di recesso (art. 2473 c.c.), ammette la possibilità di conferire - con imputazione al capitale del loro valore - prestazioni d'opera o servizi (art. 2464 c.c.).

c.c. nella parte in cui dispone che l'esclusione può aver luogo per grave inadempimento, perché la formulazione non è abbastanza «*specificata*».

La gravità rappresenta un presupposto necessario ma non sufficiente per la validità di una clausola di esclusione del socio di s.r.l. Necessario perché si presume che un inadempimento grave sia «*giusto*»<sup>174</sup>. Non sufficiente, poiché la formulazione "grave inadempimento" di per sé non è abbastanza «*specificata*»<sup>175</sup>.

La determina convenzionale dovrà, perciò, essere accompagnata da ulteriori indicazioni volte ad individuare quali dei gravi inadempimenti enucleabili saranno rilevanti per quel dato contesto societario.

---

<sup>174</sup> Per i criteri da adottare nel giudizio di «gravità» vedi cap. I, paragrafo 5. L'inadempimento grave rappresenta una giusta causa di esclusione, perché per l'ordinamento giuridico rappresenta un interesse meritevole di tutela. A conferma di tale assunto si pongono l'art. 1455 c.c. in tema di di risoluzione e l'art. 2286, comma 1, c.c. in materia di società di persone.

<sup>175</sup> Sul punto vedi nota n. 152.

## 7.2. L'esclusione per violazione dei doveri del socio amministratore

Cause di esclusione possono, inoltre, collegarsi anche all'attività gestoria<sup>176</sup>. Un socio amministratore potrebbe essere allontanato, ad esempio, perché nello svolgimento della sua funzione ha compiuto delle irregolarità tali da non propendere per la revoca dall'incarico<sup>177</sup>, ma per la sua esclusione<sup>178</sup>: in tal modo, oltre a decadere dal ruolo di amministratore, perderebbe la qualità di socio.

Numerose sono le ipotesi di tale gravità astrattamente configurabili<sup>179</sup>. Si pensi, altresì, all'utilizzo di beni o denaro della società a fini personali, comportamento che evidenzia una *mala gestio* e recide il vincolo fiduciario<sup>180</sup>; oppure quando un socio-amministratore ponga

---

<sup>176</sup> Sulle funzioni degli amministratori nelle società, vedi: G.MINERVINI, *Gli amministratori di s.p.a.*, Giuffrè editore, Milano, 1956, p. 30; C.ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, II ed, Cedam, Padova, 2006, p. 109.

<sup>177</sup> In questo modo il socio-amministratore verrebbe dimesso dalla funzione di amministratore, ma resterebbe in società in quanto socio.

<sup>178</sup> Con riguardo alle società di persone: vedi Tribunale Catania, ord. 19 dicembre 2003, in *Le Società*, 2004, p. 882.

<sup>179</sup> La questione della legittimità della clausola d'esclusione del socio amministratore è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale in sede di società cooperative. Il Tribunale di Napoli, del 16 marzo 1989, in *Dir. fall.* 1989, II, p. 765 e ss., aveva affermato l'illegittimità di tale clausola, sostenendo la necessità di tener distinti i due rapporti, quello sociale e quello degli organi sociali (amministratori, sindaci), per il quale ultimo, nell'ipotesi d'inadempienze, troverebbero applicazione le regole proprie: revoca, decadenza, azione di responsabilità.

<sup>180</sup> Tribunale Milano, 22 marzo 1990, in *Rass. Giur.*, 1990, p. 1057; Tribunale Perugia, 2 agosto 1994, in *Rass. Giur. umbra*, 1995, p. 81.



in essere un'illecita concorrenza nascondendo alla società la sua qualità di imprenditore individuale nel medesimo ambito commerciale<sup>181</sup>.

È, inoltre, ipotizzabile l'esclusione in presenza di un conflitto d'interessi del socio amministratore<sup>182</sup>, in modo da rafforzare la scarna portata dell'art. 2475 *ter* c.c. introducendo la più incisiva disciplina sancita dall'art. 2391 c.c. per le s.p.a. e precisando che laddove non venisse rispettata si integrerebbe una causa di esclusione. Altra soluzione potrebbe essere quella di stabilire l'esclusione del socio-amministratore nel caso in cui la società si trovi ad instaurare un giudizio volto a far dichiarare annullato un contratto concluso dallo stesso in conflitto d'interessi.

Ulteriore causa potrebbe ricorrere quando l'atto costitutivo adotti il sistema di amministrazione congiuntiva ex art. 2475, comma 3, c.c. e il socio amministratore compia atti gestori autonomamente, ossia senza il consenso degli altri soci richiesto dall'art. 2258 c.c. Una pattuizione del genere potrebbe scongiurare l'esercizio

---

<sup>181</sup> In tal caso avrebbe svolto non solo l'attività in palese concorrenza, ma anche la funzione gestoria in conflitto d'interessi con la società.

<sup>182</sup> C.ANGELICI, *Amministratori di società, conflitto di interessi e art. 1394 cod. civ.*, in *Riv. dir. comm.* 1970, I, p. 104 e ss.

scorretto del potere gestionale ed evitare ripercussioni negate all'esterno della società<sup>183</sup>.

L'esclusione è immaginata dal legislatore per dare alla società uno strumento idoneo a rimediare ad alcuni aspetti pregiudizievoli del rapporto che la lega con il socio. L'operatività del rimedio nei confronti degli amministratori passa in ogni caso per la loro detenzione dello *status socii*<sup>184</sup>.

Sarebbe interessante capire se l'esclusione del socio amministratore per cause non attinenti alla funzione gestoria comporti necessariamente l'estinzione del potere di amministrare. L'ipotesi era inizialmente residuale nelle società di persone in virtù della discussa incompatibilità della struttura societaria con la figura dell'amministratore esterno; oggi può trovare attuazione alla luce del diverso orientamento seguito dalla dottrina<sup>185</sup>. Nelle s.r.l. la funzione amministrativa non rappre-

---

<sup>183</sup> Cass., 2 aprile 1992, n. 4018, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, p. 1678.

<sup>184</sup> In ordine all'operatività dell'esclusione nei confronti del socio portatore di diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società ex art. 2468, comma 3, c.c.: vedi cap. III.

<sup>185</sup> L'ammissibilità trova un riscontro normativo anche nell'art. 2361 c.c., che legittima la partecipazione di una società di capitali ad una in cui i soci assumono responsabilità illimitata. L'art. 2361 c.c., rubricato "Partecipazioni", infatti, dopo aver previsto al primo comma che: «l'assunzione di partecipazioni in altre imprese anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto», dispone, al comma secondo che: «l'assunzione in partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio».

senta un elemento naturale del rapporto che intercorre tra il socio e la società ed è pacificamente ammesso affidare le redini esecutive dell'attività ad una persona esterna alla compagine sociale<sup>186</sup>. Pertanto, la prosecuzione del rapporto gestorio sembra ammissibile. Si pensi ad un socio ingegnere che venga cancellato dall'albo professionale e che per tale ragione venga escluso dalla società di progettazione dove era statutariamente previsto che i componenti della compagine sociale dovessero essere abilitati all'esercizio dell'attività; questi potrebbe continuare ad essere un valido amministratore in virtù delle sue capacità ed indipendentemente da un loro riconoscimento formale.

Una diversa soluzione, però, deve sostenersi nel caso in cui l'incarico di amministratore fosse stato dato in ragione della partecipazione alla società. In questa circostanza lo scioglimento del rapporto che unisce il socio alla società potrebbe portare alla revoca della funzione amministrativa<sup>187</sup>.

---

<sup>186</sup> L'art. 2475, comma 1, c.c. che affida l'amministrazione ad uno o più soci della s.r.l. ha natura dispositiva, stante l'*incipit*: «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo».

<sup>187</sup> In tema di s.r.l. la revoca dell'amministratore non trova una espressa disciplina. Nel silenzio dell'atto costitutivo, la materia è rimessa a quanto previsto per le s.p.a. o alle società personali, tenuto conto dell'impronta data alla s.r.l. Sul punto, vedi Associazione Preite, *Il Diritto delle società*, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 391. L'art. 2383, comma 3, c.c., dettato per le s.p.a., dispone che: «gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene».

## 8. Clausole soggettive di esclusione

Nella seconda categoria rientrano le cause di esclusione relative alla persona del socio<sup>188</sup>. La modifica di una qualità personale del socio può pregiudicare l'esercizio in comune dell'attività d'impresa o, comunque, comportare un'oggettiva incompatibilità tra il perseguimento dello scopo sociale e la permanenza del socio all'interno della compagine<sup>189</sup>.

Le cause di esclusione diverse dall'inadempimento tutelano i soci e sono inserite in ragione delle caratteristiche che li contraddistinguono<sup>190</sup>. In questo modo chi vanta determinate peculiarità può avvantaggiarsene ed evitare che la sua posizione sia sminuita dalla presenza in società di persone che ne siano prive<sup>191</sup>.

Queste cause si differenziano dalle cause di esclusione per inadempimento che tutelano gli interessi della

---

*senza giusta causa*». L'art. 2259 c.c., in materia di società di persone, prevede che: «*la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato*».

<sup>188</sup> Persona fisica o collettiva.

<sup>189</sup> Ovviamente tenendo conto della centralità attribuibile al socio nella s.r.l. in seguito alla riforma del diritto societario.

<sup>190</sup> Ad esempio: avere la qualifica di imprenditore; essere iscritto ad albi professionali, ruoli, registri o elenchi; avere una consolidata esperienza in un determinato settore; etc.

<sup>191</sup> Come anche, *a contrario*, chi sia sprovvisto di determinati requisiti potrebbe avere interesse ad evitare che in società entrino soggetti che ne siano dotati.

società<sup>192</sup>, legittimando l'allontanamento di un soggetto che con il suo comportamento si è reso immeritevole dello *status socii*.

Naturalmente anche quelle clausole saranno lecite solo quando appariranno «giuste» e «specifiche».

Si segnala, in proposito, che non appare, agevole predeterminare in maniera assoluta qualità personali la cui detenzione sia imprescindibile per poter entrare nella compagine sociale<sup>193</sup>.

La problematica è aggravata dall'ampio spazio messo a disposizione dell'autonomia privata in ordine alla possibilità di dar vita a modelli di s.r.l. differenti tra loro.

Forse le uniche cause di esclusione diverse dall'inadempimento che per loro natura possono definirsi giuste e applicabili alla generalità delle s.r.l. sono rappresentate dalla interdizione, dalla inabilitazione e dalle condanne a pene che importano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Esse potranno essere inserite, sulla falsariga dell'art. 2286 c.c., in una

---

<sup>192</sup> In queste ipotesi, infatti, si tutela l'agire *societatis*, ritenuto prevalente rispetto al diritto del socio alla conservazione della sua partecipazione.

<sup>193</sup> E' una valutazione fortemente ancorata alla regolamentazione negoziale adottata concretamente dai contraenti in sede di redazione del contratto sociale. Nella s.r.l. gli interessi alla stregua dei quali si possa stabilire l'idoneità di un componente a partecipare proficuamente al gruppo possono essere di varia natura, in funzione anche degli assetti più marcatamente personalistici o capitalistici che possono essere impressi alla struttura della società.

s.r.l. di soci-imprenditori<sup>194</sup>: in virtù dell'esperienza maturata per le società di persone difficilmente verranno reputate illegittime dalla giurisprudenza.

Non appare, invece, possibile l'estensione dell'operatività dell'art. 2288 c.c. ai soci di s.r.l. con una clausola che preveda l'esclusione di diritto del socio di s.r.l. dichiarato fallito<sup>195</sup>.

La s.r.l. resta comunque un tipo di società di capitali ancorché sussista la facoltà di avvicinarla convenzionalmente alle strutture societarie a base personale. Il differente regime di responsabilità non può essere scevro di conseguenze sul piano normativo<sup>196</sup>; è evidente che la normativa sia ancorata agli aspetti tipologici della struttura societaria a cui fa riferimento. In caso di fallimento di un socio di s.r.l. il legislatore non dispone la sua esclusione<sup>197</sup>, come nelle società di persone, ma consente l'espropriazione della quota che, ai sensi dell'art. 2471 c.c., può essere venduta anche

---

<sup>194</sup> Sulla definizione di socio imprenditore, vedi S.BARTOLOMUCCI, *Il socio imprenditore nella nuova s.r.l.*, collana diretta da Serenella Rossi, Ipsoa, Milano, 2007, p. 15 e ss.

<sup>195</sup> Cfr. S.MASTURZI, *La riforma delle società*, a cura di Sandulli e Santoro, sub. art. 2473 bis, Giappichelli, Torino, Vol. 3, 2003, p. 95.

<sup>196</sup> Responsabilità illimitata per i soci di società di persone, responsabilità limitata per il soci di società di capitali.

<sup>197</sup> Ossia, non si preoccupa dell'incidenza negativa che la presenza di un socio fallito può rappresentare per la società.

all'incanto a prescindere da eventuali clausole di intrasferibilità<sup>198</sup>.

Nelle s.r.l. la tutela dell'*intuitus personae* non rappresenta un elemento naturale della fattispecie<sup>199</sup>, giacché la legge non protegge l'interesse a che il terzo acquirente goda degli eventuali requisiti che l'atto costitutivo richiede in capo ai soci.

Benché vi sia una norma *ad hoc* si ritiene, comunque, ammissibile prevedere l'esclusione in caso di fallimento, quale forma di protezione della società di fronte al dissesto economico di un socio<sup>200</sup>.

Si è precedentemente osservato che nelle società di persone tale causa è stata inserita anche in virtù di un apprezzamento etico-politico volto ad evitare che il discredito di un singolo si rifletti sulla collettività<sup>201</sup>.

---

<sup>198</sup> Salva la possibilità che si trovi un accordo in ordine a chi deve acquistare la quota e, quindi, entrare a far parte della compagine sociale. Determinazione "consensuale" che il legislatore agevola, concedendo un termine di 10 giorni dall'aggiudicazione per permettere alla società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Preservando così, anche se in via eventuale, l'*intuitus personae*.

<sup>199</sup> La s.r.l. è una società di capitali, pertanto la disciplina tiene conto degli aspetti che discendono dalle peculiarità di tali strutture. Ad esempio, la tutela dei principi dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale trova ampia attuazione dato che il capitale sociale rappresenta l'unica garanzia per i creditori.

<sup>200</sup> In dottrina è stato sostenuto che data la posizione presa dal legislatore ai sensi dell'art. 2288 c.c., nell'ipotesi di fallimento la giusta causa è *in re ipsa*. E' vero che tale presunzione riguarda le società in cui è rilevante la persona del socio, ma è altrettanto vero che l'istituto della esclusione facoltativa rappresenta proprio uno strumento di personalizzazione della s.r.l. In tal senso, vedi M.PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 143 e ss.

<sup>201</sup> Cfr. cap. I, par. 5.

Questa *ratio* rappresenta una «*giusta causa*» ai sensi dell'art. 2473 *bis* c.c. e, quindi, sarebbe in grado di legittimare l'operatività della fattispecie<sup>202</sup>. Qualora non si ammettesse il fallimento come causa di esclusione si finirebbe per consentire ad un estraneo -il curatore, prima, l'eventuale acquirente della procedura, dopo - di entrare nella compagine sociale contro la volontà degli altri soci; risultato sicuramente non convincente nelle s.r.l. a ristretta base sociale o nelle s.r.l. il cui atto costitutivo preveda limitazioni alla circolazione della partecipazione.

La giurisprudenza, dal suo canto, propende per una soluzione positiva e tollera il fallimento come causa di esclusione in quelle società in cui un'analisi dello statuto adottato evidenzia un alto grado di personalizzazione del rapporto sociale<sup>203</sup>.

L'esclusione, allora, potrebbe ammettersi anche quando un socio sia sottoposto ad altre procedure concor-

---

<sup>202</sup> Addirittura, come precedentemente chiarito, tale ipotesi potrebbe rappresentare "oggettivamente" una "giusta" causa di esclusione.

<sup>203</sup> Tribunale Ragusa, 21 novembre 2005, in *Dir. fall.*, 2007, p. 159. Ad esempio perché l'atto costitutivo contiene una clausola di intrasferibilità delle partecipazioni (art. 2469 c.c.), prevede a favore di alcuni soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la ripartizione degli utili (art. 2468 c.c.), contempla ipotesi statutarie di recesso (art. 2473 c.c.), ammette la possibilità di conferire - con imputazione al capitale del loro valore -prestazioni d'opera o servizi (art. 2464 c.c.).



suali o qualora vi siano assoggettate società di cui egli sia amministratore<sup>204</sup>.

In conclusione, si sottolinea che parte della dottrina sposa una lettura più restrittiva dell'art. 2473 *bis* c.c., e sostiene che nel requisito di giusta causa sarebbero comprese solo ipotesi riguardanti i comportamenti dei soci<sup>205</sup>. Questa impostazione, però, porterebbe a non riconoscere all'autonomia statutaria la possibilità di conferire rilevanza ad aspetti meritevoli di protezione che il legislatore stesso ha tutelato in altre sedi<sup>206</sup>. Un epilogo del genere, inoltre, risulterebbe incoerente con i tratti particolarmente flessibili riservati alla disciplina della s.r.l. dalla riforma del diritto societario. Una simile interpretazione finirebbe, poi, col trascurare alcuni interessi sociali che risulterebbero estromessi. È vero che la giusta causa presuppone una violazione oggettiva dell'interesse sociale oggettiva, ma la violazione può essere oggettiva sia quando discende da un comportamento negligente del socio sia quando appare

---

<sup>204</sup> In questo senso, vedi F.CASALE, *L'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, Scritto destinato al Commentario romano del nuovo diritto delle società, diretto da F.D'Alessandro, *sub. art. 2473 bis c.c.*, in *Giur. comm.*, 2009, 04, p. 816 e ss.

<sup>205</sup> In questo senso, F.GALGANO, *Diritto Commerciale. Le società*, XVII ed., Zanichelli, Bologna, 2009, p. 470; G.PRESTI e M.RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, II, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2009, p. 237. Diversamente, per una lettura estensiva dell'art. 2473bis c.c., vedi: F.NIEDDU ARRICA, *L'esclusione*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di F.Farina, C.Ibba, G.Racugno e A.Serra, Giuffrè editore, Milano, 2004, p. 124.

<sup>206</sup> Società di persona (art. 2286 c.c.) e società cooperative (art. 2533 c.c.).

tale in virtù di un collegamento funzionale con l'attività sociale.

## **9. Il *tertium genus* di clausole di esclusione**

La terza categoria di cause di esclusione delineata riguarda circostanze non legate direttamente a comportamenti o a qualità del socio, ma comunque tali da spingere la società a ritenere non conveniente la prosecuzione del rapporto con quest'ultimo.

Si pensi all'ipotesi in cui si faccia dipendere l'esclusione dal raggiungimento entro un termine prestabilito di specifici obiettivi sociali o dal compimento di operazioni prefissate<sup>207</sup>.

Nella specie la volontà dei soci di procedere all'esclusione presuppone pur sempre un giudizio di incompatibilità di quel socio con l'interesse sociale<sup>208</sup>.

---

<sup>207</sup> Nonché alla mancata realizzazione delle stesse. Si ritiene che un termine entro il quale raggiungere l'obiettivo debba essere fissato in virtù del principio di certezza dei rapporti giuridici.

<sup>208</sup> C.ESPOSITO, *L'esclusione come strumento generale di «exit» societario*, in *Riv. del Notariato*, Giuffrè editore, Milano, 2004, p. 272, il quale ritiene che sia precluso un sindacato di legittimità sulla rilevanza delle cause convenzionali di esclusione, considerato che la valutazione astratta sarebbe superata da quella effettuata in concreto dalle parti, alla stessa stregua dell'evento fondante la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). Secondo F.MAGLIULO, *Il recesso e l'esclusione*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di C.Caccavale, F.Magliulo, M.Maltoni,

Un argomento a favore dell'ammissibilità di tali clausole si ricava dalla considerazione che l'esclusione volontaria è volta a tutelare interessi interni<sup>209</sup>.

L'ampio margine di autonomia concesso ai soci di società a responsabilità limitata dimostra come spetti agli stessi trovare soluzioni idonee ad agevolare la continuazione dell'attività economica<sup>210</sup>.

Inoltre, non sussistono vincoli destinati ad ancorare la causa di esclusione esclusivamente a comportamenti o a qualità personali dei soci.

Occorre, però, capire se l'interesse dei soci a consentire la presenza in società solo in ragione

---

F.Tassinari, Ipsos, Torino, 2004, p. 242, la molteplicità di modelli di s.r.l. ipotizzabili rende ardua l'individuazione di un criterio obiettivo alla stregua del quale giustificare l'esclusione, in questo senso la nozione di «giusta causa» va intesa soggettivamente, in base all'insindacabile giudizio effettuato dai soci nell'atto costitutivo. Cfr. anche A.BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il d.lgs.6/2003*, Egea, Milano, 2003, p. 388; C.DI BITONTO, *L'inquadramento sistematico delle azioni riscattabili secondo il nuovo art. 2437 sexies c.c.*, in *Le Soc.*, 2008, p. 419, secondo il quale: «il riscatto, a differenza sia del recesso che dell'esclusione, non comporta alcuna estinzione della partecipazione societaria, bensì solo il trasferimento di essa dal socio riscattato ai soggetti riscattanti».

<sup>209</sup> A differenza dell'esclusione legale che è dettata a presidio di interessi esterni alla società e connessi al principio di effettività del capitale sociale. Quest'ultimo postula che ai conferimenti debbano corrispondere apporti acquisiti al patrimonio della società, dei quali quest'ultima possa disporre per l'esercizio dell'attività e sui quali i creditori possano assicurarsi una reale garanzia. Cfr. S.MASTURZI, *La riforma delle società*, Commentario a cura di M.Sandulli e V.Santoro, sub art. 2466, Vol. 3, Giappichelli, Torino, 2003, p. 41.

<sup>210</sup> Ciò è dimostrato, tra gli altri, dal dato per cui la legge, ai sensi dell'art. 2469 c.c., attribuisce rilevanza organizzativa alle clausole limitative della circolazione della partecipazione sociale ancorandole all'interesse dei soci all'incremento del proprio investimento, al controllo sulla composizione sociale ed alla conservazione di una determinata proporzione tra le partecipazioni. Cfr. C.ZAGANELLI, *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, sub art. 2469, Vol. 3, Giappichelli, Torino, 2003, p. 62.

dell'ottenimento di specifici traguardi possa essere tutelato attraverso la previsione di una giusta causa di esclusione.

Si è sostenuto che la «giusta causa» di cui all'art. 2473 *bis* c.c. postuli un interesse meritevole di tutela, che giustifichi l'allontanamento di un componente della compagine in base alla modulazione che la struttura sociale ha assunto convenzionalmente nel rispetto dei limiti concessi all'autonomia privata<sup>211</sup>.

Quando dall'analisi dell'atto costitutivo traspare il collegamento funzionale della causa di esclusione con l'attività sociale prevista nell'atto costitutivo essa è qualificabile «giusta».

---

<sup>211</sup> Deve essere comunque cause riferibili alla generalità dei soci. Clausole *ad personam* non sono ammissibili perché in contrasto con il principio di uguaglianza dei soci. Deve trattarsi di un coinvolgimento potenziale e non effettivo (come accade per cause di esclusione rivolte al socio d'opera in una s.r.l. in cui tale *status* è rivestito da un solo componente). Sul principio di uguaglianza tra i soci vedi: G.OPPO, *Eguaglianza e contratto nelle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, I, p. 629.; G.D'ATTORRE, *Il principio di uguaglianza tra i soci nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 4, riporta la distinzione già sostenuta in dottrina tra «parità dei diritti» e «parità di trattamento» dei soci. Secondo l'autore: «Il tema della parità dei diritti riguarda il modo in cui le posizioni giuridiche debbono essere attribuite ai membri della collettività organizzata e se, eventualmente, in questa distribuzione debba essere garantita parità o equivalenza dei diritti spettanti ai diversi membri. Il campo di elezione della parità dei diritti è, quindi, circoscritto al profilo statico della fissazione delle posizioni giuridiche iniziali(...)a parità di trattamento opera, invece, nel momento in cui il contratto sociale riceve attuazione attraverso l'azione degli organi sociali e costituisce il criterio per orientare la direzione e fissare gli eventuali limiti dell'azione comune(...)Il tema della parità di trattamento in ambito societario si traduce nella ricerca e nella regolamentazione positiva dei criteri che consentono di giustificare i trattamenti differenziati dei soci nelle varie fattispecie».

Pertanto, la legittimità delle clausole del *tertium genus* dovrà valutarsi in relazione alla s.r.l. di appartenenza<sup>212</sup>.

Le cause di esclusione in parola coincidono con eventi oggettivi, la cui percezione da parte dei soci è univoca e non lascia adito a discrezionalità.

Si potrebbe immaginare, poi, di introdurre un'apre-visione in virtù della quale gli altri soci siano obbligati a rendersi acquirenti della quota detenuta dall'escludendo<sup>213</sup>. Le entità economiche necessarie per la liquidazione della quota sarebbero elargite da parte di

---

<sup>212</sup> Si potrebbe inserire una clausola in virtù della quale al raggiungimento di un determinato valore del patrimonio sociale possono essere esclusi i soci che hanno effettuato conferimenti non proporzionali. Per esempio, nel caso in cui all'interno della compagine sociale rientrasse una persona dotata di particolari contatti in ambito commerciale, ma che per le sue conoscenze avesse richiesto una partecipazione di valore superiore al *quantum* conferito, generando un aggravio per gli altri soci. L'escluso non sarebbe pregiudicato, perché era consapevole *ab initio* di tale rischio.

<sup>213</sup> Tali clausole, così come immaginate, sarebbero convenienti per la società per celerità ed efficienza. Sulla scia di quanto sancito in materia di s.p.a. ai sensi dell'art. 2437 *sexies*, rubricato "azioni riscattabili", secondo il quale lo statuto può prevedere per alcune azioni o categorie di azioni un potere di riscatto da parte dei soci (o della società). Parte della dottrina ritiene che il riscatto non comporti necessariamente l'estinzione del rapporto sociale, ma solo una modificazione soggettiva. Quando la partecipazione è riscattata da un terzo, il rapporto giuridico non si estingue, ma si trasferisce in capo al riscattante. Cfr. L.CALVOSA, *La clausola di riscatto nella società per azioni*, Milano, 1995, p. 47; A.BENUSSI, *L'exit passivo del socio nella società a responsabilità limitata*, Serra Tarantola, Brescia, 2008, p. 63. Si aggiunge che il riscatto *tout court* nella s.r.l. non potrebbe essere esercitato dalla società, considerato il divieto di acquisto di azioni proprie, perciò potrebbe essere utile alla società prevedere le clausole prospettate.

chi acquista e, di conseguenza, le riserve disponibili non verrebbero intaccate<sup>214</sup>.

Il socio acquirente potrebbe a sua volta ottenere dei vantaggi: pattuendo, ad esempio, un prezzo di vendita superiore a quello che sarebbe calcolato *ope legis* tenendo conto del valore di mercato della partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2473 *bis* e 2473 c.c.

L'autonomia negoziale può esprimersi nella preeterminazione delle condizioni di cessione, rendendo allettante l'operazione<sup>215</sup>. Si aprirebbe, di riflesso, spazio all'introduzione di clausole che contemplino una opzione di acquisto a favore degli altri soci<sup>216</sup>.

---

<sup>214</sup> In tal modo, non si effettuerebbe né la riduzione del capitale, non ammessa ai sensi dell'art. 2473 *bis* c.c., né quella del patrimonio. Deve ricordarsi che il verificarsi di una causa di esclusione volontaria potrebbe in concreto non generare l'esclusione del socio quando si riscontrasse l'impossibilità di liquidare il socio escluso. In assenza cioè di un acquisto da parte degli altri soci, dei terzi e di riserve. Si verterebbe in tale ipotesi in una situazione singolare, perché la cessazione della qualità di socio in assenza di rimborso sarebbe contraria alla legge, mentre la conservazione della qualità di socio sarebbe contraria all'atto costitutivo.

<sup>215</sup> A favore della libera stipulazione di opzioni *call* e *put* senza che possa sostenersi la sussistenza di vincoli relativi alla determinazione del prezzo di riscatto, M.S.SPOLIDORO, *Clausole statutarie dell'inadempimento agli obblighi assunti dai soci: dall'esclusione alla clausola penale*, in *S.R.L. artigiana e autonomia statutaria*, Atti del convegno tenutosi a Sirmione il 19 e 20 maggio 2006, Ipsoa, Milano, 2007, p. 150.

<sup>216</sup> Si potrebbe prevedere una clausola in virtù della quale, in seguito alla decisione di esclusione di un socio, agli altri soci spetti un diritto di opzione proporzionale alla partecipazione posseduta. Sulla falsariga dei contratti c.d. *call options* in cui l'acquirente acquista verso il pagamento di un corrispettivo il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un determinato bene ad un prezzo specifico. Sul tema vedi E.BARCELLONA, *Clausole di put e call a prezzo predefinito: fra divieto di patto leonino e principio di*

Parte della dottrina, però, ha sostenuto che tali accordi possano essere contenuti solo all'interno di pat- ti parasociali, poiché non appartengono al procedimento di esclusione, desumibile dalle fattispecie tipiche alle quali è attribuito il *nomen* dell'istituto<sup>217</sup>.

In realtà, non si vede perché essi non possano le- gittimamente trovare sede anche nell'atto costitutivo. Il legislatore, infatti, nell'elencare le alternative a cui ricorrere per procedere alla liquidazione della quota dell'escludendo, detta una sequenza gerarchica nella qua- le l'acquisto da parte degli altri soci assurge a rango di ipotesi elettiva. Oltretutto, l'operazione non darebbe adito a contrasti sulla valutazione della quota e con ciò si otterrebbe l'ulteriore utilità di scongiurare il ri- corso al tribunale per la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c.

Effetto ulteriore sarebbe quello di monitorare la composizione della compagine sociale; finalità auspicata soprattutto quando la s.r.l. venga modellata in termini personalistici.

Invero, il raggiungimento di alcuni obiettivi o la conclusione di specifiche iniziative per le quali sia ne-

---

*corrispettività*, Milano, in *Quaderni di banca e borsa e tit. di cre- dito*, Giuffrè editore, Milano, 2004, p. 30.

<sup>217</sup> M.CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nel- le società a responsabilità limitata*, in *Studi d'impresa*, del Consi- glio Nazionale del Notariato, n. 212-2008/I, p. 3, nota n. 7.

cessaria la presenza in società di persone motivate da fini speculativi piuttosto che "partecipativi" non rispecchia il modello di s.r.l. generalmente posto in essere dai contraenti.

La garanzia di un agevole disinvestimento, infatti, collima maggiormente con le peculiarità tipologiche della s.p.a., dove l'allontanamento di un socio, la cui partecipazione sia stata voluta in virtù una programmata evoluzione dell'attività sociale, può ottenersi riconoscendogli un particolare diritto di recesso<sup>218</sup>, da esercitare dopo un periodo stabilito, sotto forma di obbligo degli altri soci di rendersi acquirenti della quota detenuta dal recedendo<sup>219</sup>.

#### **10. Esclusione e recesso: diverse accezioni di giusta causa? Confronto tra gli articoli 2285 e 2473 bis c.c.**

Sembra opportuno valutare se il concetto di giusta causa di cui all'art. 2285 c.c., rubricato "recesso del

---

<sup>218</sup> Cfr. art. 2437, comma 4, c.c., secondo cui: «lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso».

<sup>219</sup> Il riferimento è alle clausole di *start-up* della società. La definizione è di M.CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata*, in *Studi d'impresa*, del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 212-2008/I, p. 3, nota n. 7.



socio", coincida sostanzialmente (o, almeno, potenzialmente) con quello di cui all'art. 2473 *bis* c.c.<sup>220</sup>, sebbene nel primo caso sia riferito al socio, nel secondo alla società.

L'art. 2285 del codice civile consente al socio di recedere dalla società di persone nei casi espressamente contemplati nel contratto sociale e ogni qual volta sussista una «*giusta causa*». La giurisprudenza ha affermato che tale previsione opera quando i comportamenti del socio integrano violazioni di obblighi contrattuali, di doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza, inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante<sup>221</sup>.

A ciò consegue che il recesso può ritenersi supportato da giusta causa quando esso costituisce la legittima reazione di un socio ad un'azione degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudici-

---

<sup>220</sup> G.AULETTA, *Scritti giuridici, Derghe contrattuali alla disciplina dell'esclusione nelle società di persone*, in *Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza dell'università di Catania*, vol. 5, Giuffrè editore, Milano, 2001, p. 217, secondo il quale nelle società di persone l'autonomia contrattuale può spingersi fino a prevedere cause di esclusione che tutelano l'interesse del socio a sciogliersi dal rapporto sociale. «*In tale ipotesi, però, se si vuole conservare la distinzione concettuale tra esclusione, in cui lo scioglimento parziale del rapporto sociale avviene per iniziativa (e quindi nell'interesse) di soggetti diversi dal socio che va via dalla società, e recesso, in cui lo scioglimento avviene su iniziativa (e quindi nell'interesse) di detto socio, bisogna concludere che dette clausole pongono contemporaneamente lo stesso fatto come causa di un diritto di esclusione (a favore dei singoli soci) e di un diritto di recesso a favore del socio individuato dall'evento*».

<sup>221</sup> Cassazione, 14 febbraio 2000, n. 1602, in *GI*, 2000, p. 1659.

zievole del rapporto fiduciario esistente tra gli stessi<sup>222</sup>.

Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che la giusta causa di recesso possa riscontrarsi anche in casi non integranti un inadempimento, come nel caso in cui nel contratto sociale, modificabile a maggioranza, siano state cambiate le condizioni di rischio economico sulla base delle quali il socio aveva aderito alla società<sup>223</sup>.

L'esclusione del socio di s.r.l., invece, come è stato osservato<sup>224</sup>, può aversi per specifiche ipotesi di inadempimento degli obblighi collegati al rapporto che lega il socio alla società; per cause diverse dall'inadempimento relative alle qualità personali del socio e per cause appartenenti al *tertium genus*.

Circostanze, queste ultime, che esulano dal campo di applicazione dell'istituto del recesso.

---

<sup>222</sup> La giurisprudenza non include questa seconda categoria di cause tra quelle legittimanti il recesso. Essa, infatti, ritiene che la giusta causa di recesso ricorra solo quando collegata ad obblighi relativi al rapporto sociale. Cfr. Cassazione, 14 febbraio 2000, n. 1602, in *GI*, 2000, 1659. Al riguardo, però, ci si potrebbe chiedere se, per esempio, un socio non amministratore di s.n.c. che sia affetto da grave malattia possa recedere. L'interrogativo non può che trovare risposta affermativa sebbene non si verta in una ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal contratto di società. In tale ottica i confini della nozione di giusta causa di recesso si amplierebbero e ciò permetterebbe di non escludere *a priori* una coincidenza tra la giusta causa di cui all'art. 2285 c.c. e quella ex art. 2473 *bis* c.c.

<sup>223</sup> P.ZANELLI, *Stipulazione e vicende del contratto di società*, in *Le società*, Trattato diretto da Galgano, Utet, Torino, 2002, p. 85. Più in generale è stato precisato che la giusta causa di recesso consiste in un'obiettiva degenerazione del rapporto fiduciario che intercorre tra i soci. Cfr. Associazione Preite, *Il Diritto delle società*, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 391.

<sup>224</sup> Cfr. cap. II, par. 6.

L'accezione di giusta causa nell'ipotesi di esclusione, pertanto, si presta ad essere potenzialmente più ampia di quella prevista in materia di recesso dalla giurisprudenza. In altri termini, la giusta causa ex art. 2285 c.c. rientra in quella di cui all'art. 2473 *bis*, ma non la esaurisce<sup>225</sup>.

---

<sup>225</sup> Sull'opportunità di ritenere che il legislatore non volesse riferirsi ad uno stesso concetto di giusta causa per due istituti così diversi, vedi cap. II, par. 4.

## CAPITOLO III

*Particolari profili dell'esclusione nelle s.r.l.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione successiva di cause di esclusione - 2. Clausole di esclusione e diritti particolari dei soci - 3. Esclusione parziale - 4. Esclusione e recesso: cessazione della qualità di socio e coordinamento tra le due fattispecie

## 1. Introduzione successiva di cause di esclusione

La clausola di esclusione oltre ad essere prevista *ab origine* nell'atto costitutivo della s.r.l. può essere introdotta a seguito di una modificazione dello stesso nel corso dello svolgimento dell'attività d'impresa; il che è confermato dall'assenza di un divieto di una modifica di questo tenore.

L'aspetto evidenziato fa sorgere un quesito relativo alle modalità di assunzione della deliberazione di modifica. Ci si chiede, in altri termini, se in tale ipotesi operi il principio maggioritario o sia necessaria l'unanimità dei consensi<sup>226</sup>.

Probabilmente l'ipotesi non comporta l'operatività di una disciplina diversa da quella ordinaria<sup>227</sup>. Infatti, a ben vedere, non sembra generare pericoli tali da derogare l'art. 2479 *bis*, comma 3, c.c. La norma prevede l'adozione a maggioranza delle decisioni dei soci, comprese quelle da cui discende una variazione del contratto

---

<sup>226</sup> La questione suscita interesse in relazione alla possibilità per cui la maggioranza, detenendo il quorum per modificare l'atto costitutivo, inserisca una clausola di esclusione al solo fine di far deliberare lo scioglimento del rapporto che lega il socio di minoranza alla società. Ad esempio, quando il socio di minoranza sia stato dichiarato interdetto e i soci di maggioranza, per estrometterlo, introducano come causa di esclusione l'essere stato destinatario di una sentenza di interdizione.

<sup>227</sup> A favore della soluzione prospettata, si vedano anche le considerazioni effettuate nel cap. I, par. 4.

sociale in ragione del richiamo all'art. 2479, comma 2, n. 4)<sup>228</sup>.

Un eventuale intento pregiudizievole di alcuni soci verrebbe ad essere ostacolato dalla protezione fornita all'escludendo dall'art. 2473 *bis* c.c., che prescrive la necessaria sussistenza di una causa «giusta»<sup>229</sup>.

Inoltre, le clausole di esclusione non possono che produrre effetti per eventi realizzatisi dopo l'introduzione delle stesse<sup>230</sup>.

L'adozione delle deliberazioni secondo il principio maggioritario rappresenta un principio cardine del diritto delle società di capitali, che col tempo sta influenzando anche la regolamentazione delle società di persone<sup>231</sup>.

Eventuale deroghe dovrebbero essere sancite dal legislatore, come accade, ad esempio, nell'art. 2468, comma 4, c.c. secondo cui i diritti particolari attribuiti ai

---

<sup>228</sup> L'art. 2479 *bis*, comma 3, c.c. dispone che: «(...)l'assemblea delibera a maggioranza assoluta e nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale».

<sup>229</sup> L'organo giudiziario a cui verrà eventualmente rimessa la controversia, infatti, è onerato di verificare tale corrispondenza.

<sup>230</sup> È l'esigenza di conoscibilità, tutelata dalla prescrizione di specificità, ad imporre che l'esclusione possa sanzionare solo condotte successive alla sua introduzione. Cfr. M.CITROLO, in *Studi d'impresa del Consiglio Nazionale del Notariato*, n. 212/2008/I, p. 5.

<sup>231</sup> Basti pensare a quanto previsto dall'art. 2500 *ter* c.c. introdotto con la riforma del diritto societario, secondo il quale: «salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili».

soci possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci<sup>232</sup>.

L'ipotesi di introduzione successiva di cause di esclusione richiede ulteriori approfondimenti: la disciplina delle s.r.l. non conferisce espressamente ai soci la competenza ad assumere la deliberazione di esclusione e non chiarisce se gli stessi possano pattuire che tale decisione sia assunta da un organo diverso.

Le cause contemplate nell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2473 *bis* c.c., non operano automaticamente, ma in seguito alla valutazione dell'opportunità del ricorso al rimedio. Questa operazione cognitiva deve tener conto sia dei benefici che l'esclusione produrrebbe dal punto di vista dell'interesse sociale sia dei costi legati alla liquidazione della quota.

L'assenza di una indicazione dell'organo a cui è rimessa una simile decisione rappresenta una diversità tra la disciplina delle s.r.l. e quella delle società cooperative e delle società di persone<sup>233</sup>. Nelle società cooperative il legislatore attribuisce la competenza agli

---

<sup>232</sup> Norma che, tra l'altro, non esclude il ricorso ad una decisione della maggioranza, ma la subordina ad una espressa previsione nell'atto costitutivo. Ciò si evince dall'*incipit* dell'articolo secondo cui esso opera: «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo».

<sup>233</sup> E da quanto contenuto nel primo libro del codice civile in tema di associazione, dove l'art. 24, comma 3, prevede che: «l'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi».

amministratori e riconosce ai soci la possibilità di conferire convenzionalmente questa funzione all'assemblea<sup>234</sup>. Nelle società di persone, invece, ai sensi dell'art. 2287 c.c., l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci<sup>235</sup>. All'uopo i voti vengono espressi per teste e non in base al valore della partecipazione, onde evitare di ancorare la decisione alla sola volontà del socio di maggioranza e con la conseguenza che quest'ultimo diventi inescludibile<sup>236</sup>.

L'art. 2473 *bis* c.c. non fa alcun accenno al procedimento di esclusione e per colmare la lacuna è necessario ricercare degli appigli all'interno dello stesso sistema s.r.l.<sup>237</sup>

---

<sup>234</sup> Ai sensi dell'art. 2533 c.c.

<sup>235</sup> E' controverso se tale deliberazione possa essere adottata dalla maggioranza senza consultare la minoranza e, altresì, se debba essere adottata col rispetto del metodo assembleare. Il problema si inserisce in quello più ampio delle modalità attraverso le quali assumere le decisioni nelle società di persone. In altri termini, se sia necessario ricorrere al metodo assembleare o si possano adottare le più svariate forme, ove l'atto costitutivo nulla preveda al riguardo. Sul punto, vedi G.F.CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, a cura di M.Campobasso, Utet, Torino, VIII ed., 2012, p. 95 e ss. In realtà, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene la decisione valida anche se adottata in un contesto extra-assembleare. Vedi: Tribunale Cagliari, 10 marzo 2000, in *Riv. giur. sarda*, 2001, p. 89; Cass., 10 gennaio 1998, n. 153, in *Dir. fall.*, 1998, II, p. 452; Cass., 15 luglio 1996, n. 6934, in *Le Soc.*, 1996; Tribunale Napoli, 17 ottobre 1986, in *Giur. comm.*, 1998, II, p. 654; Tribunale Como, 12 marzo 1987, in *Le Soc.*, 1987, p. 728; Appello Catania, 16 settembre 1980, in *Giur. comm.* 1982, 11, p. 537; Cass., 15 luglio 1996, n. 6934, in *Le Soc.*, 1996, p. 224.

<sup>236</sup> Sulle modalità concrete attraverso le quali assumere una decisione a maggioranza nelle società di persone, vedi A.MIRONE, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Giappichelli, Torino, 1998.

<sup>237</sup> Cfr. cap. I, par. 6. L'incertezza riflette un più generale problema di integrazione delle lacune normative nelle s.r.l. In argo-



L'attenzione va rivolta innanzitutto all'art. 2466 c.c., che nel regolare il procedimento di esclusione c.d. obbligatoria, riserva all'organo gestorio la veste di propulsore della fattispecie.

In secondo luogo, si dovrebbe considerare il testo dell'art. 2479 c.c., comma 2, n. 5), il quale rimette ai soci la decisione di compiere operazioni che generano una rilevante modificazione dei loro diritti.

Entrambe le disposizioni possono essere fruite nello sforzo di ricostruzione della disciplina.

La struttura dell'esclusione volontaria nella s.r.l. non impone di scartare a priori la possibilità di far dipendere il rimedio da una decisione degli amministratori, come accade nell'esclusione legale. Inoltre, rimettere la decisione all'organo gestorio consegue l'indubbio vantaggio della celerità dell'operazione, poiché non si dovranno rispettare le formalità del procedimento assembleare<sup>238</sup>.

---

mento, vedi, *ex multis*, G.ZANARONE, *introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 72.

<sup>238</sup> Le formalità del procedimento assembleare contenute nella disciplina della s.r.l. non sono tassativamente imposte dal legislatore e possono essere definite dagli stessi soci ai sensi dell'art. 2479 *bis* c.c. il cui *incipit* prevede, appunto, che l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci. Per una trattazione sul punto, da cui si evincono anche le differenze con quanto sancito in sede di s.p.a., vedi A.MIRONE, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, in *Liber amicorum Campobasso*, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, Utet giuridica, Torino, 2007, volume 3, p. 477.

Quando la giusta causa legittimante questa forma facoltativa di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio è stata specificatamente indicata nell'atto costitutivo, la scelta dell'esclusione non si basa esclusivamente sulla verifica della coincidenza tra l'ipotesi astratta dedotta nei patti statutari e quella concreta ascrivibile al socio. Essa postula valutazioni particolarmente ampie e comporta delle conseguenze rilevanti, che non sembrano passibili di devoluzione agli amministratori.

Si pensi all'incidenza sull'assetto delle partecipazioni: la quota del socio escludendo può essere acquistata dai soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, da un terzo o mediante il ricorso alle riserve disponibili<sup>239</sup>. Operazione, quest'ultima, che va a sua volta qualificata come un acquisto da parte degli altri soci in misura proporzionale alla loro partecipazione<sup>240</sup>, conside-

---

<sup>239</sup> Cfr. il combinato disposto degli artt. 2473 *bis* e 2473 c.c. Anche nel recesso è necessario che i soci prestino il loro consenso per acquistare la partecipazione del socio receduto, pure se ciò avviene proporzionalmente, ossia in modo che al termine dell'operazione ciascuno dei soci continui ad avere il medesimo peso in società. La variazione della quota, ancorché in *melius*, potrebbe non costituire un vantaggio per il suo titolare. Ad esempio, la vendita di una quota maggiore e quindi più costosa può risultare gravosa per il suo più impegnativo collocamento, piuttosto che favorevole.

<sup>240</sup> Cfr. C. ESPOSITO, *L'esclusione come strumento generale di «exit» societario*, in *Riv. del Notariato*, 2004, p. 290, il quale qualifica l'operazione come *delegatio solvendi*, ossia come acquisto da parte dei soci i quali corrispondono il prezzo della vendita delegando la società all'esecuzione materiale del pagamento.

rato che ex art. 2474 c.c. la società a responsabilità limitata in nessun caso può acquistare azioni proprie<sup>241</sup>.

A ciò si aggiunga che il rimedio grava sul più rilevante dei diritti del socio: quello di restare all'interno della compagine sociale<sup>242</sup>.

Sulla base di tali argomentazioni non sembra opportuno affidare la decisione di esclusione agli amministratori. L'attribuzione a questi ultimi della competenza non potrebbe fare leva neanche sull'estensione dell'operatività dell'art. 2466 c.c., perché ciò significherebbe non tenere conto delle diversità che sussistono tra la l'esclusione legale e quella convenzionale.

La conservazione della attività economica avviene preservando, in un caso, l'integrità del capitale sociale, nell'altro, attraverso la formulazione di giuste cause. L'affidamento dell'esclusione legale alla competenza degli amministratori riflette la doverosità di applicazione dei precetti normativi, che non possono essere sottoposti ad un giudizio di convenienza dal punto di vista dell'interesse sociale. Ciò che, invece, è alla base dell'esclusione facoltativa.

---

<sup>241</sup> Sul divieto di acquisto di partecipazioni proprie da parte di una s.r.l., vedi G.ZANARONE, *sub. art. 2478 c.c., Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 910.

<sup>242</sup> Così R.WEIGMANN, *Il procedimento di esclusione del socio nelle società di persone: profili di incostituzionalità*, in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 539, che evidenzia la gravità delle conseguenze dell'esclusione.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2466 c.c. si procede alla verifica della mancata esecuzione dell'obbligo di conferimento o della sopravvenuta scadenza o inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria prestata ai sensi dell'art. 2464 c.c. ; circostanze che tendenzialmente non devono essere sottoposte ad una valutazione, ma danno luogo ad una mera presa d'atto. Aspetto, quest'ultimo, che ben si concilia con l'operato dell'organo gestorio, ma che non si ripropone nell'esclusione facoltativa.

L'assenza di qualsivoglia meditazione non si potrebbe avvertire neanche per le ipotesi di clausole di esclusione automatica introdotte convenzionalmente dai soci<sup>243</sup>. Qui il socio viene espunto dalla compagine sociale sulla base di una decisione dei soci, i quali si sono pronunciati anticipatamente al verificarsi dell'evento

---

<sup>243</sup> L'introduzione di clausole di esclusione automatica è ritenuta ammissibile dalla dottrina. Sul punto, vedi C.ESPOSITO, L'esclusione come strumento generale di «exit» societario, in Riv. del Notariato, 2004, p. 301. Nelle società di persone è ammessa l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 2288 c.c. È escluso di diritto il socio che è stato dichiarato fallito. È parimenti escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota (ciò può avvenire nelle s.s. ex art. 2270 c.c., nelle s.n.c. irregolari ex art. 2297 c.c.; nelle s.n.c., stante quanto previsto ex art. 2305 c.c., solo nel caso di accoglimento dell'opposizione del creditore particolare alla proroga espressa della società o nel caso di proroga tacita ex art. 2307 c.c.; nelle s.a.s. come per le s.n.c. in virtù del rinvio ex art. 2315 c.c.).

sull'incompatibilità dello stesso con la prosecuzione del rapporto sociale<sup>244</sup>.

A favore della tesi depone il testo dell'art. 2479 c.c., secondo cui: «(...) le decisioni di compiere operazioni che comportano (...) una rilevante modificazione dei diritti dei soci (...) sono riservate "in ogni caso" alla competenza dei soci».

Non appare condivisibile l'opinione di chi ritiene tassativo il contenuto dell'art. 2479 c.c. e nega la sua estensione a vicende in esso non indicate come l'esclusione, in forza dell'assenza di un espresso riferimento a quest'ultima nell'elencazione delle materie rimesse alla competenza dei soci<sup>245</sup>.

Invero, vi sono altre decisioni riservate ai soci di s.r.l. non indicate nel testo dell'art. 2479 c.c.<sup>246</sup>

---

<sup>244</sup> I soci, poi, qualora volessero che l'escluso continui a far parte della compagine sociale, potranno farlo rientrare in società attraverso una operazione di aumento del capitale previa deliberazione di modifica statutaria della clausola che prevedeva la causa di esclusione automatica verificatasi in concreto in capo all'escluso. Ciò era stato ipotizzato già per le società di persone in caso di esclusione del socio fallito, vedi B.ACQUAS, *L'esclusione del socio nelle società*, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 35. Pertanto, non si vede perché i soci non potrebbero orientarsi in tal senso anche nelle s.r.l. dove, oltretutto, l'automaticità dell'esclusione è convenzionale.

<sup>245</sup> P.PISCITELLO, *Recesso ed esclusione nella s.r.l.*, in *Liber Amicorum Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, Utet giuridica, Torino, 2007, Vol. 3, p. 738.

<sup>246</sup> Nello stesso senso del testo, R.VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, in *Liber Amicorum Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, Utet giuridica, Torino, 2007, Vol. 3, p. 451, secondo il quale: «(...)il secondo comma dello stesso art. 2479 c.c. aggiunge un elenco di decisioni che "in ogni caso" esso riserva i soci. Anche a tal proposito occorrono tuttavia alcune precisazioni, in quanto il secondo comma non elenca tutte le competenze legali dei soci, e nemmeno tutte le competenze che la legge inderogabilmente attribuisce lo-

Il ricorso a tale disposizione, inoltre, potrebbe essere richiesto dalla natura dell'esclusione, laddove essa venisse qualificata come "operazione" che incide sul diritto di chi ha effettuato un conferimento ad acquisire lo *status socii*<sup>247</sup>. L'ipotesi, infatti, integra i presupposti della fattispecie prevista dall'ultima parte dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.<sup>248</sup>

A sostegno di quanto appena affermato soccorre pure una argomentazione di ordine logico: se il legislatore ha ritenuto necessario imporre una riunione assembleare per

---

*ro. Vi sono decisioni riservate ai soci, ora derogabilmente, ora inderogabilmente, ora in modo espresso, ora in modo implicito, da altre disposizioni, poste nello stesso capo VII (artt. 2462 ss. c.c.) o in altri testi normativi. Dunque, le indicazioni dell'art. 2479 c.c. non sono esaurienti, ma vanno integrate(...)».*

<sup>247</sup> Tale conclusione, però, potrebbe sollevare alcuni dubbi. Se da un lato non si può negare che l'esclusione incida su un diritto dei soci, dall'altro lato, però, occorre verificare se la fattispecie esclusione rientri nell'accezione di "operazione" utilizzata dalla dottrina in ambito societario.

<sup>248</sup> Il contratto di società è oneroso, consensuale, plurilaterale con comunione di scopo e sinallagmatico, come risulta dall'art. 2247 c.c., fatte salve le ipotesi di costituzione per atto unilaterale (Introdotta nel 2003 con il d.lgs. 17 gennaio, n. 6, per la s.p.a. e, precedentemente, nel 1993 per la s.r.l., in sede di recepimento, con il d.l. 3 marzo 1993, n. 88, della XII direttiva CEE. Su quest'ultimo punto vedi R. ROSAPEPE, *La società a responsabilità limitata unipersonale*, Giuffrè editore, Milano, 1993). Sebbene sussistano dubbi in dottrina circa la concreta individuazione del sinallagma, si ritiene che l'elemento di corrispettività debba essere ravvisato tra l'obbligo di effettuare il conferimento ed il diritto alla partecipazione sociale. (Circa le diverse opinioni sulla individuazione del sinallagma, cfr. V. BUONOCORE, *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 138, secondo il quale: «Occorre, a questo proposito, osservare che il contratto di società va costruito come un tipo particolare di contratto sinallagmatico, distinto dai contratti di scambio, anche se le opinioni sulla concreta individuazione del sinallagma rimangono divergenti, da alcuni sostenendosi che esso si stabilisce tra conferimento e diritto agli utili, da altri che esso interviene tra il conferimento e l'acquisto della qualità di socio e da altri, infine, tra le prestazioni di ciascun contraente e la realizzazione dello scopo comune mediante l'associazione delle singole prestazioni»).

l'adozione di deliberazioni che incidono sui diritti dei soci in maniera rilevante, a maggior ragione tale procedimento appare necessario quando il socio viene privato della partecipazione sociale<sup>249</sup> in cambio di un diritto di credito alla liquidazione della quota<sup>250</sup>. L'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., quindi, andrebbe invocato in via analogica e non per applicazione diretta<sup>251</sup>.

---

<sup>249</sup> Quest'ultima non va intesa come entità astratta o come *status*, ma come espressione di sintesi di tutte quelle situazioni soggettive attive e passive del socio in quanto tale V.BUONOCORE, *Le situazioni giuridiche dell'azionista*, Morano, Napoli, 1960, p. 85; F.DI SABATO, *Manuale delle società*, Utet, Torino, 1992, p. 53; E.SIMONETTO, *Società, contratti a prestazioni corrispettive e dividendo come frutto civile*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1962, I, p. 512.

<sup>250</sup> R.WEIGMAN, *Il procedimento di esclusione del socio nelle società di persone: profili di incostituzionalità*, in *Giur. comm.*, 1996, I, p. 539, osservava, anche se per le società di persone, come «(...) una privazione totale conseguente alla esclusione del socio pesi più di una privazione parziale quale la modificazione di un diritto particolare del socio(...)»

<sup>251</sup> La competenza, pertanto, non è degli amministratori, né i soci possono attribuirgliela convenzionalmente. La riserva legislativa contenuta nell'art. 2479 n. 5 c.c. è imperativa. In questo senso, vedi C.ESPOSITO, *L'esclusione come strumento generale di «exit» societario*, in *Riv. del Notariato*, 2004, p. 291. Diversamente, sarebbe possibile, infatti, ancorare le modalità di perfezionamento dell'esclusione ad una decisione degli amministratori, ma non dell'organo giurisdizionale, dato che i privati non possono conferire poteri all'autorità giudiziaria, essendo tale facoltà competenza riservata alla legge. Sostiene che in mancanza di previsioni statutarie la competenza a decidere l'esclusione del socio è da attribuire agli amministratori, così come è previsto per il socio moroso: V.PAPPA MONTEFORTE, *L'esclusione del socio nella nuova s.r.l.*, in *La nuova società a responsabilità limitata*, a cura di M.Miola, Jovene, Napoli, 2005, p. 290; G.A.M.TRIMARCHI, *Appunti sulle specifiche e giuste cause di esclusione dalla s.r.l. e sul relativo procedimento*, in *SRL: pratica, casi e crisi*, I quaderni della fondazione italiana per il notariato, n. 3, Ipsoa, Milano, 2009, p. 56, secondo il quale si tratta di «una competenza naturale dell'organo amministrativo, non risultando convincente l'acuto richiamo fatto da molti scrittori all'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. (...) che, nel fissare la competenza, presuppone la prosecuzione del rapporto sociale, (...) di guisa che la modifica dei diritti del socio sia modifica anche di una regola dell'organizzazione sociale». Contra, P.PISCITELLO, *Recesso ed esclusione nella s.r.l.*, in *Liber amicorum Campobasso*, 2003, p. 740, secondo il quale: «l'importanza della materia e, soprattutto, la considerazione che il contenuto precettivo dell'art. 2479, comma 1, n. 5, c.c. attribuisce la decisione delle operazioni che compor-

La gravità dell'ipotesi di esclusione e delle sue conseguenze, infatti, sembra imporre che la competenza ad assumere la relativa decisione sia da attribuire ai soci<sup>252</sup>.

---

*tano una modificazione dei diritti dei soci in ogni caso alla collettività dei soci inducono tuttavia a dubitare della legittimità di pattuizioni con cui si adotti una diversa regolamentazione»; N.SALANITRO, *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Giuffrè editore, Milano, 2005, p. 64; O.CAGNASSO, *Articolo 2473 bis. Esclusione del socio*, in *Il nuovo diritto delle societario*, commentario diretto da G.Cottino e G.Bonfante, O.Cagnasso, P.Montalenti, Vol. II, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 1848. Si nega, poi, che la competenza possa essere attribuita all'organo giurisprudenziale Tanto è vero che nelle società di persone l'art. 2287, comma 3, c.c. prevede espressamente tale eventualità. Né la portata dell'art. 2287 c.c. può assumere alcun rilievo nella s.r.l., poiché si tratta di norma eccezionale, che non consente l'applicazione analogica a fattispecie non espressamente richiamate. Conformemente alla soluzione adottata, vedi testualmente Trib. Biella, 7 luglio 2006, nel sito [www.Il caso.it](http://www.Il caso.it), secondo cui: «l'art. 2473 bis consente di stabilire nell'atto costitutivo di s.r.l. specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ma non consente di adire il giudice per ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla società. In assenza di una previsione legislativa, deve infatti escludersi un potere così penetrante dell'autorità giurisdizionale all'interno della compagine sociale». Contra B.ACQUAS, *L'esclusione del socio nelle società*, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 241, secondo il quale: «pare lecito ritenere che l'esclusione del socio, nel silenzio dello statuto in ordina all'organo sociale a tale decisione deputato, ma in presenza della previsione delle specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, potrà essere pronunciata dalla autorità giudiziaria all'esito del relativo giudizio promosso dalla società». Non ammette un'applicazione analogica dell'art. 2287, c. 3, c.c.: Cass. Civ. Sez. I, 10 gennaio 1998 n. 153, in *Dir. Fall.* 1998, II, p. 452, con nota di Ragusa Maggiore e Società 1998, p. 931, con nota di Zapata*

<sup>252</sup> L'individuazione delle linee perimetrali della fattispecie al vaglio permette di chiarire anche quale sarà la disciplina da applicare nell'ipotesi in cui il socio voglia impugnare la deliberazione di esclusione.

Ai sensi dell'art. 2479 *ter* c.c., i soci assenti e dissenzienti, ciascun amministratore ed il collegio sindacale, se presente (il secondo comma dell'art. 2477 c.c. elenca le ipotesi di istituzione obbligatoria dell'organo di controllo all'interno dell'assetto corporativo di una s.r.l., fuori da questi casi l'organo di controllo può essere facoltativamente introdotto dai soci) possono impugnare le decisioni dei soci prese non in conformità della legge o dell'atto costitutivo. Tale posizione permette inoltre di non impelagarsi nel dibattito sorto in dottrina in ordine alla disciplina da applicare per procedere ad eventuali censure delle deliberazioni dell'organo amministrativo, considerata l'assenza in sede di s.r.l. di una disposizione come l'art. 2388 c.c. dettata per le s.p.a.



Per di più l'estromissione dalla società rappresenta sicuramente<sup>253</sup> una modificazione "rilevante"<sup>254</sup> - non solo per il soggetto che perde lo *status socii*, ma anche - per coloro i quali permangono in società. Ciò è innegabile sia ove si consideri che questi ultimi si troveranno nella situazione di dover interagire con un nuovo soggetto - ossia l'acquirente della quota dell'escluso - sia nel caso in cui la partecipazione di uno di essi si accrescerà per il valore della quota del socio escluso - quando l'acquisto sarà effettuato da uno dei soci "superstiti" - sia se il peso di ciascuno di essi verrà proporzionalmente incrementato a seguito dell'utilizzo di riserve disponibili da parte della società.

---

<sup>253</sup> Soprattutto in una s.r.l. con caratteri fortemente personalistici, quale, tendenzialmente, è quella che prevede l'esclusione del socio.

<sup>254</sup> G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, sub. art. 2479, c.c., Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 1270, evidenzia che ai punti 4 e 5 dell'art. 2479, 2 comma, c.c., che: «si assiste ad un processo di assimilazione fra modifiche dirette e modifiche indirette dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci, quantomeno nel senso che anche le seconde, normalmente appartenenti all'ambito della gestione e dunque astrattamente di competenza degli amministratori, vengono riportate alla stessa sfera decisionale (quella dei soci) cui appartengono le prime, impedendo così una surrettizia espropriazione, da parte degli altri organi sociali, del potere dispositivo che ai soci tradizionalmente compete su materie di tanta importanza per loro. (...) "sostanziale" o "rilevante". Non è ben chiaro che cosa esattamente abbia inteso significare il legislatore con questi due aggettivi, ma si deve in ogni caso convenire che essi configurano un requisito ulteriore rispetto al mero evento della modifica, nel senso che non basta la semplice presenza di quest'ultima, anche se marginale, ai fini della competenza dei soci a deciderla, ma occorre la sua idoneità a produrre effetti qualitativamente o quantitativamente significativi sulla materia da essa investita».

Restano, poi, da chiarire le modalità di partecipazione del socio escludendo alla deliberazione di esclusione.

Nelle società di persone l'art. 2287 c.c. specifica testualmente che la deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei soci non computandosi nel numero di questi il socio da escludere.

L'art. 2473 *bis* c.c., invece, non contiene nessun riferimento al riguardo. Anche quanto previsto dall'art. 2473 *ter* in tema di conflitto d'interessi, non sembra fornire una soluzione.

L'attuale disciplina delle s.r.l. e delle s.p.a., non obbliga il socio portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse in conflitto con quello della società ad astenersi dall'esprimere il suo voto<sup>255</sup>.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2479 *ter* c.c. il socio in conflitto può esercitare il diritto di voto, ma qualora la sua partecipazione sia stata determinante

---

<sup>255</sup> Comunque, per la decisione di esclusione non sembra applicabile la disciplina prevista in tema di conflitto d'interessi dall'art. 2479 *ter*, comma 2, c.c. Quest'ultima, infatti, è posta a tutela di interessi diversi. Essa prevede un rimedio per l'assunzione di deliberazioni con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, ma tiene presente che non sempre in questi casi è sicuro che per la società si generi un danno. Tanto è vero che un socio in conflitto potrebbe esprimere il suo voto proteggendo gli interessi della società e non i propri. Probabilmente è per questo che la disciplina attuale non inibisce direttamente l'esercizio del diritto di voto al socio in conflitto. L'ordinamento in caso di esclusione deve predisporre una tutela differente in ragione l'oggettivo conflitto d'interessi che la fattispecie genera tra la posizione del socio escludendo e la società.

per l'assunzione di una deliberazione e quest'ultima possa recare danno alla società è ammessa la possibilità di impugnarla a norma del primo comma della medesima disposizione<sup>256</sup>.

L'ordinamento ha optato per una regolamentazione diversa da quella contenuta ante riforma nell'art 2373 c.c. in materia di s.p.a. e di s.r.l.<sup>257</sup> spostando la tutela legislativa da una fase preventiva ad una successiva, subordinata per di più all'iniziativa delle parti<sup>258</sup>.

Di conseguenza, non è rintracciabile nella disciplina legale della s.r.l. un riferimento normativo per risolvere l'*impasse*<sup>259</sup>.

---

<sup>256</sup> Si noti che la facoltà di impugnare la deliberazione approvata con il voto determinante del socio in conflitto d'interessi non appare risolutiva, dato che la giurisprudenza ritiene che la pronuncia di annullamento della decisione non può portare con sé la proclamazione *ope iudicis* della decisione di contenuto opposto, che risulterebbe adottata dalla maggioranza dei voti validamente espressi (c.d. deliberazione negativa). Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 18 febbraio 2004, n. 16999, in *Vita Notarile*, 2004, p. 1623; Tribunale Palermo, 18 maggio 2001, in *Giur. Comm.*, 2001, II, p. 835. In senso opposto: nota redazionale a Cass., n. 16999/2004, da ultimo citata.

<sup>257</sup> La disposizione era applicabile anche alla s.r.l. in ragione del rinvio ex art. 2486 c.c.

<sup>258</sup> Ai sensi dell'art. 2373 c.c. ante riforma: «il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c. se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza». Mentre, ai sensi dell'attuale art. 2479 ter c.c.: «qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società».

<sup>259</sup> Si evidenzia, quindi, l'esigenza di colmare questo vuoto attraverso un'attenta tecnica redazionale in sede di stipulazione dell'atto costitutivo. In senso contrario a quello del testo: M.CITROLO, in *Studi d'impresa del Consiglio Nazionale del Notariato*,

In ordine alle modalità di assunzione della decisione di esclusione occorre capire se nelle s.r.l. è ammissibile che la maggioranza sia calcolata *pro capite* e non *pro quota* al fine di applicare in via convenzionale quanto sancito nelle società di persone dall'art. 2287 c.c.

In tema di s.r.l. l'art. 2479, comma 5, c.c. dispone che: *«ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione»*<sup>260</sup>. Il precetto sembra segnare un limite all'autonomia statutaria, non contenendo una clausola di salvezza. Non si può negare che militino a favore dell'ammissibilità del voto

---

n. 212/2008/I, nota n. 90, p. 38, secondo il quale: *«E' possibile giungere alla conclusione che, anche in difetto di espressa previsione statutaria, egualmente il socio da escludere non possa esercitare il diritto di voto nella decisione che lo riguarda e la sua quota non debba essere calcolata ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Soccorre in tal senso il principio espresso dall'art. 2287 c.c., ma non soltanto. La posizione del socio da escludere riguardo alla decisione in materia da parte dei soci è di obiettivo conflitto d'interesse, tale da consentire, anzi di imporre al presidente dell'assemblea di inibire al socio da escludere la facoltà di esercizio del voto. E' vero che nella disciplina legale della società a responsabilità limitata e della società per azioni è caduta l'espressa previsione (...) che negava al socio l'esercizio del voto nelle deliberazioni nelle quali egli avesse un interesse in conflitto(...) ma d'altra parte è stato confermato il divieto per il socio amministratore di votare nelle decisioni concernenti la sua responsabilità, anzi è stato accompagnato da altre previsioni nelle quali pure il conflitto di interessi tra il socio e la società è in re ipsa, sicchè deve ritenersi che anche nel sistema attuale, quando il conflitto d'interessi sia evidente, il presidente dell'assemblea, nell'esercizio dei poteri a lui spettanti ai sensi dell'art. 2371 c.c., applicabile per analogia anche alle società a responsabilità limitata, possa inibire l'esercizio del voto»; vedi C.A.BUSI, *Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata*, Cedam, Padova, 2008, p. 1154.*

<sup>260</sup> Sul diritto dei soci di partecipare alle decisioni, vedi L.RESTAINO, in *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Giappichelli, Torino, 2003, sub art. 2479 c.c., p. 157.

per teste tanto l'ampia flessibilità del modello organizzativo della s.r.l. quanto la forte attenuazione delle caratteristiche capitalistiche del tipo. Attenuazione che deriva, tra l'altro, proprio dall'opzione operata nell'atto costitutivo mediante la previsione di cause di esclusione<sup>261</sup>, dalla possibilità di attribuire a singoli soci di s.r.l. particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili nonché da altre disposizioni tese ad avvalorare la "posizione personale del socio"<sup>262</sup>.

Il principio di proporzionalità fra voto e partecipazione trova la sua giustificazione nell'obiettivo del

---

<sup>261</sup> C.MONTAGNANI-R.ROSAPEPE, in *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Torino, 2003, sub. art. 2462, testualmente affermano: «(...)Gli spazi nei quali l'interprete potrebbe legittimamente attingere alla disciplina delle società di persone sono, infatti, crediamo, solo quelli aperti dall'art. 2473bis c.c., giacché né in tale norma, né in quelle dedicate alle decisioni dei soci sono previste le modalità dell'esclusione, ma solo i criteri di rimborso della partecipazione del socio escluso. Ciò se non si nega come noi riterremmo più utile il ricorso alla disciplina della società cooperativa. Quanto all'amministrazione ove naturalmente sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 2475, comma 3, non si vede quali lacune quella disciplina potrebbe colmare(...)». Quindi in linea generale il voto per teste non è ammesso nelle s.r.l., ma per l'esclusione sembra ammissibile un'eccezione a tale regola.

<sup>262</sup> Autorevole dottrina ha sostenuto addirittura che, derogando l'art. 2479, comma 5, c.c., i soci potrebbero statutariamente concedere il voto plurimo a titolo di diritto particolare ai sensi dell'art. 2468 c.c. Cfr., G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, sub. art. 2479, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 1303, secondo il quale: «la maggiorazione del voto potrebbe rientrare fra i "diritti riguardanti l'amministrazione della società", secondo l'interpretazione estensiva che di tale locuzione fornisce la stessa Relazione al decreto di riforma laddove traduce la locuzione in parola come riferita più genericamente ai "diritti concernenti i poteri nella società", e dunque virtualmente anche al voto».

legislatore di non dare adito a fenomeni di concentrazione del potere non collegati al rischio<sup>263</sup>.

Dalla possibilità di attribuire al socio quote non proporzionali al conferimento<sup>264</sup>, discende che un socio possa avere in società un peso decisamente diverso da quello corrispondente al valore del suo apporto e, quindi, anche un potere inferiore rispetto al rischio a cui si è esposto.

Ritenere non imperativa la portata dell'art. 2479, comma 5, c.c. consente di risolvere in senso positivo l'interrogativo circa l'ammissibilità del voto per teste<sup>265</sup>.

Tale scelta risulta maggiormente condivisibile per le ipotesi di s.r.l. con accenti personalistici, sebbene sia chiaro che, per quanto una s.r.l. possa essere caratterizzata da un forte connotato personalistico - il che

---

<sup>263</sup> Stessa *ratio* sottesa dal divieto di emissione di azioni a voto plurimo ex art. 2351, comma 4, c.c.

<sup>264</sup> Ai sensi dell'art. 2468, comma 2, c.c.

<sup>265</sup> Nello stesso senso del testo, vedi G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, sub. art. 2479, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 1302, il quale ritiene che: «il voto per teste sia tanto più utile in una società come la s.r.l. caratterizzata dalla rilevanza centrale di tutti i soci e dalla apertura ad adattamenti in senso personalistico da parte dell'atto costitutivo»; per la s.p.a., ma in termini largamente utilizzabili anche per la s.r.l., cfr. V.SANTORO, in *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Giappichelli, Torino, 2003, sub. art. 2351 c.c., p. 346, il quale sostiene, che in tale modo si riesce a «mantenere l'equilibrio dei diritti corporativi quale che sia la distribuzione dei diritti patrimoniali»; G.D'ATTORRE, *Il principio di uguaglianza tra i soci nelle società per azioni*, Giuffrè editore, Milano, 2007, p. 167; dubbi sul punto sono espressi da N.ABRIANI, *La società a responsabilità limitata. Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, in *AA.Vv. Diritto delle società di capitali* (manuale breve), III ed., Giuffrè editore, Milano, 2006, p. 300.

accadrà verosimilmente ogni qual volta i soci introdurranno specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa - non potrà essere equiparata ad una nuova *species* del *genus* società di persone.

In tal modo viene data più ampia attuazione al principio generale dettato dalla legge delega n. 366/2001 in materia di s.r.l. ai sensi dell'art. 3, che pone al centro del sistema i soci, i rapporti contrattuali tra gli stessi<sup>266</sup> e la loro autonomia<sup>267</sup>. Anche se, in realtà, non si comprende in che modo si possa maggiormente riconoscere quella autonomia se non rimettendo ai soci decisioni così delicate<sup>268</sup>.

---

<sup>266</sup> Nella s.r.l., infatti, i più significativi profili di rilevanza del socio e, quindi, di personalizzazione del rapporto non si registrano tanto a livello del regime legale del tipo, quanto come possibile oggetto di eventuali scelte di autonomia statutaria. Sul punto, vedi C.MONTAGNANI-R.ROSAPEPE, in *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Giappichelli, Torino, 2003, sub. art. 2462, p. 4.

<sup>267</sup> M.PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. Comm.*, I, 2003, p. 839, considera il socio di s.r.l. «un tenace negoziatore, dunque, in vario modo artefice della sua stessa rilevanza».

<sup>268</sup> Il principio della centralità del socio è stato lo spunto per l'ampio dibattito creatosi in dottrina circa la corretta interpretazione del potere di iniziativa ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c.; sulle materie contenute nel secondo comma; sullo svolgimento dei lavori assembleari e la raccolta dei consensi; sul diritto di partecipazione del socio, etc. Vedi: A.MIRONE, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, in *Liber amicorum Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, Utet giuridica, Torino, 2007, Vol. 3, p. 477; R.ROSAPEPE, in *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Giappichelli, Torino, 2003, p. 170; R.VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, in *Liber Amicorum Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, Utet giuridica, Torino, 2007, Vol. 3, p. 451; G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, sub. art. 2479, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 1249.

## 2. Clausola di esclusione e diritti particolari dei soci

Ai sensi dell'art. 2468, c. 3, c.c. l'atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti per la cui modificazione è richiesto il consenso di tutti i soci<sup>269</sup>. Bisogna chiedersi, allora, se tale disposizione generi delle conseguenze in tema di esclusione del socio, dato che potrebbe accadere che il socio escludendo sia titolare di diritti particolari.

Preliminarmente, appare opportuno, pur senza pretese di esaustività, chiarire cosa si intende per diritti particolari del socio di s.r.l.

Dall'art. 2468 c.c. la dottrina deduce che, oltre ai diritti sociali normalmente spettanti a ciascun socio, possono essere concessi diritti particolari, per quantità e/o qualità<sup>270</sup>

La norma citata fa testualmente riferimento ai diritti riguardanti l'amministrazione delle società e la distribuzione degli utili, tra cui rientrano, senz'altro, quello di nominare un componente dell'organo amministrativo o di ottenere un privilegio sugli utili eventualmente prodotti.

---

<sup>269</sup> M.MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Scritti Giuridici in onore di Vincenzo Buonocore*, tomo II, Giuffrè editore, Milano, p. 2980.

<sup>270</sup> Si precisa che soltanto certe tipologie di diritti possono essere concesse al singolo socio.



Parte degli studiosi, interpretando estensivamente la disposizione citata, sostiene che al socio potrebbero essere conferiti anche altri diritti<sup>271</sup>, tra cui quello di voto in misura maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe in base alla propria partecipazione<sup>272</sup>. Secondo tale impostazione, quindi, sarebbe possibile derogare all'art. 2479, c. 5, c.c. nella parte in cui sancisce che «*il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione*».<sup>273</sup>

---

<sup>271</sup> L'interpretazione restrittiva della norma è stata criticata dalla Commissione del consiglio notarile di Milano, massima 46, in *Riv. not.*, 2005, p. 226, la quale accusa i sostenitori della tesi restrittiva di evadere il criterio direttivo della legge delega che impegnava il Governo ad ampliare l'autonomia statutaria con riferimento, tra l'altro, al contenuto della partecipazione e dunque anche ai diritti dei soci. In tal modo, oltretutto, si finirebbe per conferire alla s.r.l. una rigidità ancora maggiore di quella caratterizzante la s.p.a., alla quale l'art. 2348 c.c. consente pur sempre non solo di creare statutariamente azioni portatrici di non meglio identificati "diritti diversi", ma anche e soprattutto, ancorché nei limiti imposti dalla legge, di "liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie". In materia, M.NOTARI, *Le categorie speciali di azioni, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Utet, Milano, 2007, p. 591.

<sup>272</sup> G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, sub. art. 2479, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 1303, secondo il quale: «*la maggiorazione del voto potrebbe rientrare fra i "diritti riguardanti l'amministrazione della società", secondo l'interpretazione estensiva che di tale locuzione fornisce la stessa Relazione al decreto di riforma laddove traduce la locuzione in parola come riferita più genericamente ai "diritti concernenti i poteri nella società", e dunque virtualmente anche al voto*».

<sup>273</sup> G.ZANARONE, *ibidem*, sub. art. 2468 c, p. 517, rileva che il criterio secondo cui la spettanza dei diritti sociali viene configurata "in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta" soffre numerose eccezioni «*in quanto alcuni dei suddetti diritti (si considerino ad esempio...i diritti d'impugnativa delle decisioni dei soci e di controllo sull'amministrazione o quello di recesso) spettano a ciascun socio nella stessa misura, a prescindere dalle rispettive quote di partecipazione, mentre altri ancora competono solo ai soci che possiedono una quota qualificata del capitale sociale e non anche ai rimanenti, con sacrificio dunque, anche in questo caso, del principio di proporzionalità (si pensi, per esempio, ai diritti di sottoporre argomenti alle decisioni collettive e di ottenere che queste ultime vengano prese in assemblea, i quali fanno capo, in forza rispettivamente, dei commi 1 e 4 dell'art. 2479 c.c., ai soli soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale)*».

Difatti, se sono ammessi diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società - e il diritto di voto consente di incidere sulla stessa - non si vede perché il socio non potrebbe avere un diritto di voto "particolare".

Nelle s.r.l. non trovano cittadinanza le "categorie di quote"<sup>274</sup> a differenza di quanto sancito per le società per azioni<sup>275</sup>, dove le azioni di una medesima *species*, attribuiscono al titolare di turno le posizioni giuridiche in esse incorporati. Non sono le quote a contenere diritti particolari, ma sono questi ultimi che vengono riconosciuti personalmente ai soci<sup>276</sup>.

Da ciò consegue che la cessione della partecipazione non genera il trasferimento dei diritti in parola, almeno che l'operazione non sia accompagnata dal consenso

---

<sup>274</sup> La spiegazione di tale scelta si rinviene nella Relazione al decreto di riforma del diritto societario n. 6/2003, laddove è sostenuto che, in coerenza con "le caratteristiche personali" del tipo sociale s.r.l., si è voluto consentire la diversificazione statutaria delle situazioni soggettive non già attraverso la creazione di "categorie di quote" fornite di diritti diversi, ma attraverso l'attribuzione di quei diritti a singoli soci, "quindi in considerazione della loro posizione personale". *Sub argumentum*, tra gli altri, vedi A.DACCÒ, *I diritti particolari del socio di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Vol. 3, Utet, Milano, p. 402.

<sup>275</sup> Ai sensi dell'art. 2348 c.c.

<sup>276</sup> Che sia questo il significato da attribuire all'espressione "singoli soci" emerge chiaramente dalla Relazione al d.lgs. n. 6/2003, § 11, dove, allorché si parafrasa l'art. 2468 c.c. osservando che esso consente all'atto costitutivo di attribuire diritti particolari, appunto, a singoli soci, quest'ultimo sintagma viene specificato con l'espressione "quindi in considerazione della loro posizione personale". In questo senso, vedi G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, sub. art. 2468, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 521.

unanime dei soci<sup>277</sup>. Questa prescrizione aggiuntiva è sancita dal quarto comma dell'art. 2468 c.c., secondo il quale le modificazioni in tale ambito devono avvenire con l'accordo di tutti i soci<sup>278</sup>, salvo diversa previsione nell'atto costitutivo<sup>279</sup>.

La presenza di diritti particolari e le loro modalità attuative sono indizi che dimostrano come nella s.r.l. il legislatore abbia lasciato ampio spazio all'autonomia statutaria per dare rilevanza alla persona del socio.

Inquadrata la fattispecie<sup>280</sup>, occorre capire se la regola dell'unanimità dei consensi valga solo per quelle decisioni che importino una modificazione della clausola statutaria attributiva dei diritti particolari (c.d. modifiche dirette) oppure anche per quelle operazioni che

---

<sup>277</sup> "Il consenso di tutti è consenso anche sulla persona", vedi P.SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)*, ne *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, a cura di G. Cian, Cedam, Padova, 2004, p. 38.

<sup>278</sup> Dunque anche dei soci non pregiudicati. La portata della norma va oltre la tradizionale sfera di tutela dei diritti speciali. Sul punto, vedi M.PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 136, secondo il quale tale prescrizione sottolinea la mera funzione organizzativa dei diritti particolari, in quanto «solo l'immodificabilità senza il consenso del singolo socio titolare del diritto che si vuole modificare, non l'unanimità di tutti i soci, sarebbe il regime coerente ad una ipotetica carenza di legittimazione della società e, perciò, ad una catalogazione in termini di diritti del socio come terzo, invece che in quanto membro del gruppo».

<sup>279</sup> È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

<sup>280</sup> La cui trattazione è solo strumentale ai fini della presente disamina e, pertanto, è stata affrontata senza nessuna pretesa di esaustività. Si precisa, oltretutto, che cause di esclusione potrebbero essere il *pendant* di diritti particolari concessi ad alcuni soci.

generano solo per riflesso una alterazione di tali diritti (c.d. modifiche indirette, come l'esclusione di un socio detentore di diritti particolari)<sup>281</sup>.

Le decisioni di modifica richiedono l'unanimità dei consensi; le decisioni di compiere un'operazione che comporti una rilevante modificazione possono essere adottata a maggioranza, poiché rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2479, c. 2, n. 5, c.c.

Secondo alcuni la modifica diretta dei diritti particolari, prevista dall'art. 2468, c. 4, c.c., attiene al più generale problema della legittimazione della società a disporre dei diritti individuali del socio<sup>282</sup>.

A ben vedere, però, la portata dell'art. 2468, commi 3 e 4, c.c. più che a diritti individuali<sup>283</sup> dà vita a

---

<sup>281</sup> Il problema è simile a quello già avvertito in passato per la s.p.a. in ordine all'interpretazione della norma del vecchio art. 2376 c.c. La dottrina si domandava se l'approvazione dell'assemblea speciale fosse richiesta solo in presenza di un pregiudizio diretto oppure anche in presenza di un pregiudizio indiretto dei diritti di una categoria di azioni, generato dalle deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Per tutti, vedi C.COSTA, *Le assemblee speciali*, nel *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Vol. 3, Utet, Torino, 1993, p. 541.

<sup>282</sup> M.PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 136, evidenzia che la previsione ex art. 2468, comma 4, c.c. del consenso unanime, e quindi anche del socio non titolare di diritti particolari, sottolinea la mera funzione organizzativa di questi ultimi, in quanto «solo l'immodificabilità senza il consenso del singolo socio titolare del diritto che si vuole modificare, non l'unanimità di tutti i soci, sarebbe il regime coerente ad una ipotetica carenza di legittimazione della società e, perciò, ad una catalogazione in termini di diritti del socio come terzo, invece che in quanto membro del gruppo».

<sup>283</sup> Ossia, situazioni di diritto soggettivo attribuite al socio come fosse un terzo e da intendersi, pertanto, sottratte alla disponibilità della società quale limite alla potestà deliberativa dell'ente. Sul punto, vedi V.BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Morano editore, Napoli, 1960, p. 68.

posizioni organizzative, le quali, attraverso il riconoscimento di diritti particolari ai soci sul piano dell'amministrazione o della distribuzione dell'utile, possono incidere sul funzionamento del gruppo<sup>284</sup>.

Non sarebbe lecita, altrimenti, la clausola che derogasse alla prescritta unanimità in virtù dell'*incipit* del quarto comma dell'art. 2468 c.c.<sup>285</sup> rendendo possibile una loro modificabilità a maggioranza<sup>286</sup>.

A maggior ragione, di conseguenza, tale modalità di assunzione delle deliberazioni potrà essere validamente adottata per una decisione che incide indirettamente su queste posizioni organizzative.

---

<sup>284</sup> Nel senso del testo, vedi M.PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 832, secondo il quale si tratta di «regole organizzative così come organizzativa è essenzialmente la corrispondente situazione soggettiva attribuita al singolo socio, la cui eventuale violazione, infatti, non risulta sanzionata in termini di inefficacia dell'atto di disposizione che, in ipotesi, venisse deciso dagli altri soci pur senza il consenso del singolo socio titolare, in applicazione di una regola statutaria di modificabilità a maggioranza». In tale ultimo caso, infatti, il socio sarebbe tutelato dal diritto di recesso a questi spettante ai sensi dell'art. 2468, c. 4, c.c.

<sup>285</sup> "Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo". Non è possibile parlare di diritti individuali, nel caso in cui siffatti diritti siano disponibili da parte della società. Così V.BUONOCORE, *La società a responsabilità limitata*, in *La riforma del diritto societario* a cura di Buonocore, Giappichelli, Torino, 2003, p. 170; R.ROSAPEPE, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 485, segnala che il legislatore, nel prevedere la deroga all'unanimità nell'ambito dell'art. 2468, c. 4, c.c., sembra dimenticarsi che una deliberazione dispositiva di diritti attribuiti a ciascun socio, senza il suo consenso, è inefficace.

<sup>286</sup> Si tratta di un tentativo volto a dare un'interpretazione coerente alla norma, altrimenti, si dovrebbe sostenere che la possibilità di assumere una decisione del genere a maggioranza sia stata erroneamente inserita.

La soluzione appare, inoltre, suffragata dall'esigenza di non creare troppi intralci alla libertà della società di apportare alla propria struttura le variazioni ritenute necessarie, anche se inevitabilmente suscettibili di produrre effetti riflessi sulla situazione dei soci.

Infine, si evidenzia che la posizione del socio escluso non è priva di tutela. Questi, infatti, è garantito dall'esigenza di specificità e dalla giusta causa imposta dall'art. 2473 *bis* c.c., nonché dalla facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. espressamente riconosciuta dall'art. 2468 c.c.<sup>287</sup>

### **3. Esclusione parziale**

Lo scioglimento parziale del rapporto contrattuale non rappresenta un fenomeno giuridico estraneo all'ordinamento.

---

<sup>287</sup>In seguito alla deliberazione di esclusione di un socio titolare di diritti particolari, comunque, a non molto rileva il diritto di recesso garantito dall'art. 2473 c.c. ("il diritto di recesso compete ai soci (...) al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 c.c."), perché - come esaminato nel capitolo II, *sub. par.* 10, in ordine al coordinamento tra le due fattispecie - l'esercizio del diritto di recesso in pendenza del procedimento di esclusione non si traduce in un vantaggio economico per il socio. Pertanto, è difficile che venga esercitato tale diritto in un'epoca successiva a quella dell'adozione della delibera di esclusione.

Ciò traspare dall'analisi della disciplina generale dei contratti e dallo studio della normativa dettata in ambito societario<sup>288</sup>.

---

<sup>288</sup> Sul rapporto che sussiste tra disciplina speciale e disciplina generale non vi è uniformità di vedute. Il codice di commercio, all'art. 1 disponeva che in materia di commercio si dovessero osservare le leggi commerciali nonché, in subordine, gli usi mercantili, e che solo in mancanza delle uni e degli altri fosse applicabile il rinvio al diritto civile. Il codice del 1942, frutto dell'unificazione dei due precedenti codici privatistici, non ha ribadito tale disposizione, pertanto è sorta l'incertezza sulla qualificazione del rapporto che lega la normativa commerciale con quella civile. Considerare le disposizioni precedentemente contenute nel codice di commercio come eccezionali, rispetto a quelle dettate per il diritto comune, non permetterebbe di applicarle in via analogica per colmare eventuali lacune (ai sensi dell'art. 14 disp. preliminari, dove è stabilito che le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i tempi in esse considerati). Ciò comporta che una regola prevista per le società per azioni non potrebbe trovare attuazione anche per le s.r.l. laddove la disciplina specifica di queste ultime fosse incompleta. A ciò si aggiunge l'impostazione seguita nella legge delega e tradottasi nella riforma del diritto societario, volta a riconoscere dignità ed autonomia alla regolamentazione della s.r.l. In realtà, però, nonostante il venir meno del meccanismo del rinvio automatico alla disciplina della s.p.a., non si può non ritenere che molte norme collocate nella *sedes materiae* di un tipo societario e che si presentano apparentemente derogatorie rispetto al diritto comune debbano necessariamente essere applicate anche dove non espressamente contemplate (un esempio è dato dall'art. 2265 c.c., rubricato «Patto leonino» e situato nella normativa della s.s., che, traducendo in norma un concetto proprio del meccanismo societario, deve essere rispettato in tutti i prototipi societari - sull'argomento v. anche N.ABRIANI, *Il divieto del patto leonino*, Giuffrè editore, Milano, 1994). Inoltre, la centralità del fenomeno impresa, ribadita nel tempo dall'evoluzione legislativa di questo settore giuridico, permette di considerare il sistema commerciale distinto e con *ratio* diversa da quella del diritto comune, con la conseguenza che la disciplina in esso contenuta, non rivestendo carattere di eccezionalità, sarebbe suscettibile di estensione analogica (non integrando gli estremi del divieto di cui all'art. 14 disp. prel.). Si tratta di norme estranee alla logica paritaria e relativistica del contratto in generale, in quanto dirette a disciplinare situazioni di impatto reale su soggetti esterni rispetto a quelli agenti, per questo non possono essere concepite come *species* del *genus* delle regole contrattualistiche *tout court*. (In questo senso: R.QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, Art. 10-15 nel *Commentario del cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1983; C.ANGELICI, *Introduzione alla riforma delle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, Vol. 1, Utet, Milano, 2007, p. 165, nonché l'introduzione di LIBONATI al *Manuale breve, Diritto delle società*, a cura di AA.Vv., III ed., Giuffrè editore, Milano, 2006).

Sembra opportuno chiedersi se sia immaginabile introdurre convenzionalmente una clausola di esclusione parziale del socio di s.r.l. La questione pone le sue radici sull'assenza nel contesto s.r.l. di una ipotesi legale che legittimi lo scioglimento parziale del rapporto che lega il socio alla società<sup>289</sup>, come accade ai sensi dell'art. 2437 c.c. in tema di recesso nelle società per azioni. La disposizione prevede che il socio può decidere se esercitare il diritto di *exit* «per tutte o per parte» delle sue azioni.

Per le società a responsabilità limitata, invece, l'istituto del recesso è regolato dall'art. 2473 c.c., il quale non fa alcun riferimento all'ipotesi di esercizio parziale del diritto di *exit*<sup>290</sup>.

Né quanto contemplato per la s.p.a. può esser esteso alla s.r.l., considerata l'autonomia che la regolamentazione di quest'ultimo tipo di società ha ottenuto con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario<sup>291</sup>.

---

<sup>289</sup> Ad eccezione di chi ritiene che nella s.r.l. anche in assenza di una clausola *ad hoc* il diritto di recesso possa essere esercitato parzialmente. Cfr. P.PISCITELLO, *Recesso ed esclusione nelle s.r.l.*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. 3, Utet, Milano, p. 726.

<sup>290</sup> Né, a ben vedere, lo vieta come l'art. 2532, comma 1, c.c. per le società cooperative.

<sup>291</sup> Molti autori hanno sostenuto che una eventuale lacuna presente nella disciplina della s.r.l. dovesse essere colmata facendo riferimento prima di tutto alla stessa normativa della s.r.l., in quanto quest'ultima è pensata in funzione di un modello distinto dagli altri. Una naturale autoregolamentazione è sostenuta da M.STELLA RICHTER



Le due norme danno luogo, quindi, ad una discrasia disciplinare. Probabilmente la legge riconosce al socio di s.r.l. un ventaglio di possibilità ridotto rispetto al socio di s.p.a. a causa non di una dimenticanza, ma in ragione di una delle differenze sostanziali che distinguono la s.r.l. dalla s.p.a.: il tipo di documento rappresentativo della partecipazione sociale<sup>292</sup>.

L'interrogativo in ordine all'ammissibilità del recesso parziale nelle società a responsabilità limitata, infatti, è correlato al problema della divisibilità della quota detenuta dai soci<sup>293</sup>. Tanto è vero che la decisione del socio di recedere solo in parte ha come conseguenza

---

*jr., Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per la società a responsabilità limitata, in Giust. Civ. 2004, p. 18; G.ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile commentato, p. 68. I quali, inoltre, ritengono che qualora la disciplina della s.r.l. non sia sufficiente come fonte di integrazione delle lacune, la ricerca debba spingersi verso "ogni direzione", avendo riguardo del caso concreto e senza la pretesa di addivenire a soluzioni aprioristiche. Contra, e non condiviso, A.NIGRO, La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali, in La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, a cura di Santoro, Giuffrè editore, Milano, 2003, p. 16, secondo il quale: «continuando la s.r.l. ad essere, sia formalmente che sostanzialmente, una società di capitali il cui prototipo continua ad essere la s.p.a., la naturale fonte di eterointegrazione sia destinata ad essere costituita appunto dalla disciplina della s.p.a., ovviamente della s.p.a. chiusa». Sul punto vedi cap. I, par. 6. L'impostazione seguita è avallata anche dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 481 del 14 dicembre 2005, in Soc., 2006, p. 451.*

<sup>292</sup> La differenza di configurazione del rimedio potrebbe esaltare la contrapposizione fra la rilevanza centrale del socio, per le s.r.l., e la rilevanza centrale dell'azione, per le s.p.a. Vedi M.PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. Comm.*, 2003, p. 820/I.

<sup>293</sup> Il problema è ancorato alla mancata riproduzione nella regolamentazione post riforma della s.r.l. di una norma analoga all'art. 2482 del codice civile del 1942, che ammetteva la divisibilità della partecipazione sociale.

il frazionamento della sua partecipazione sociale, la quale in parte viene mantenuta, in parte liquidata.

In assenza di un espresso divieto del legislatore e in considerazione della circostanza che la divisione della quota non realizza un'alterazione delle regole di funzionamento della società a responsabilità limitata, certa dottrina ritiene ammissibile la predisposizione di clausole legittimanti il recesso parziale<sup>294</sup>. L'istituto, infatti, non avrebbe ricadute sui meccanismi decisionali della s.r.l.. Essi, infatti, sono improntati - almeno nel modello legale tipico di s.r.l. - al principio della maggioranza calcolata per partecipazioni al capitale<sup>295</sup>.

---

<sup>294</sup> P.PISCITELLO, *Recesso ed esclusione nelle s.r.l.*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, Vol. 3, Utet, Torino, p. 726, il quale evidenzia che: «la correlazione tra funzionamento dei meccanismi decisionali ed ammissibilità del recesso parziale appare corroborata dall'analisi della disciplina delle società cooperative in cui sono presenti l'espresso divieto di recesso parziale (art. 2532, comma 1, seconda parte, c.c.) e la regola del voto per teste (art. 2538, comma 2, c.c.)»

<sup>295</sup> Parte della dottrina ammette il ricorso al recesso parziale anche nella s.r.l., nonostante il silenzio legislativo, salvo il caso di indivisibilità statutaria della partecipazione. Il legislatore, infatti, quando ha inteso escludere tale forma di recesso lo ha fatto espressamente. Ciò avviene, ad esempio, nei casi di cui all'art. 2497 *quater*, comma 1, lett. b), c.c. e all'art. 2532, comma 1, c.c., riguardanti rispettivamente il recesso da società soggetta ad attività di direzione e coordinamento e quello da società cooperativa. Tuttavia, si evidenzia che lo stesso legislatore in altri contesti ha sentito l'esigenza di fare dell'istituto in parola l'oggetto di un'espressa previsione, come nell'art. 2437 c.c. L'assenza di una previsione *ad hoc* nella disciplina della s.r.l., allora, dimostrerebbe la volontà del legislatore di non ammettere il ricorso a tale figura. Deve ritenersi, comunque, che il recesso parziale - nel caso in cui non sia espressamente vietato come nell'art. 2497 *quater*, lett. b), c.c. - potrà essere inserito con apposita clausola nell'atto costitutivo. R.ROSAPEPE, *Modificazioni statutarie e recesso*, in *AA.VV. Diritto delle società di capitali*, Manuale breve, Giuffrè editore, Milano, 2003, p. 305; P.REVIGLIONO, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 335.

Le riflessioni sulla divisibilità della quota di s.r.l.<sup>296</sup> si prestano ad avere ricadute anche nell'indagine relativa all'esclusione parziale. L'ipotesi comporterebbe, infatti, una frammentazione della quota del socio.

La giusta causa che legittima l'esclusione potrebbe essere compatibile con una permanenza del socio all'interno della compagine societaria con una quota meno consistente di quella posseduta in precedenza. Si pensi, a titolo di esempio, ad un socio che abbia sottoscritto un conferimento in denaro e un conferimento d'opera e che divenga successivamente inabile ad eseguire la prestazione d'opera che la società gli aveva affidato in virtù delle sue personali capacità professionali. In tal caso l'esclusione parziale potrebbe apparire idonea a realizzare un congruo temperamento tra gli interessi della società e quelli del socio, consentendogli di continuare a far parte della compagine sociale<sup>297</sup>.

---

<sup>296</sup> R. ROSAPEPE, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 479 e ss.; G. MARGIOTTA, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Soc.*, 2006, n. 4, p. 425.

<sup>297</sup> D. GALLETTI, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, III ed., Cedam, Padova, 2005, sub. art. 2473 bis c.c., p. 1918, nega un'esclusione "parziale" del socio, intesa come ridimensionamento della partecipazione di quest'ultimo pur senza estrometterlo dall'organizzazione, in quanto incompatibile con l'inquadramento del socio come persona nella società a responsabilità limitata. *Contra* G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 857, nota n. 15; nega l'ammissibilità di una esclusione parziale nel silenzio dell'atto costitutivo, ma ammette una diversa

Inoltre, occorre tener presente le modalità di liquidazione della quota dell'escluso<sup>298</sup>. Non potendo ricorrere alla riduzione del capitale, l'esclusione di un componente della compagine sociale può trovare attuazione solo se la sua quota viene acquistata da un socio, da un terzo o sussistono sufficienti riserve disponibili<sup>299</sup>.

Nell'ipotesi in cui né all'interno della società né all'esterno si individuino soggetti interessati all'acquisto, il ricorso all'utilizzo delle riserve disponibili permette di non far perdere ogni effetto al tentativo di esclusione. Nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore al valore della quota da liquidare, la società potrebbe trovare utile escludere il socio solo per la parte rimborsabile<sup>300</sup>.

---

volontà statutaria; quest'ultima, infatti, appare tendenzialmente aperta alla possibilità di conformare nei modi più diversi la s.r.l. e dunque di potenziare, ma anche di attenuare, la rilevanza del socio. Cfr. M.PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè editore, Milano, 1997, p. 274 ss.

<sup>298</sup> Cfr. il combinato disposto degli art. 2473 *bis* e 2473 c.c.

<sup>299</sup> Il legislatore, inibendo il ricorso alla riduzione del capitale per rimborsare la partecipazione all'escludendo, ha privilegiato gli interessi (esterni) dei creditori rispetto a quello (interno) dei soci di estromettere il socio che ostacola il perseguimento dell'oggetto sociale. Escludendo, anche se parzialmente, il socio, gli altri soci potrebbero incontrare minori ostacoli nello svolgimento dell'attività. A tal fine l'esclusione parziale rappresenterebbe uno strumento utile alla conservazione dell'attività imprenditoriale.

<sup>300</sup> Anche in seguito alla riforma del diritto societario, nonostante la mancata riproduzione del vecchio art. 2482 c.c., la disciplina della s.r.l. presenta indici per ritenere ancora vigente il principio di divisibilità della quota. Basti pensare alla possibilità che la partecipazione del socio moroso o receduto può essere acquistata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni e, dunque, se questi sono più di uno, nella misura di una frazione di essa per ciascuno. In questo senso, vedi R.ROSAPEPE, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella*

Ciò può accadere anche quando gli acquirenti siano interessati all'acquisto di una quota di valore inferiore a quello della partecipazione dell'escludendo e la società non abbia riserve disponibili.

Si evincono, allora, ipotesi in cui la società al verificarsi di giuste cause specificamente indicate nell'atto costitutivo potrebbe avere interesse a procedere ad una esclusione parziale.

L'esclusione è una fattispecie introdotta dal legislatore per fornire alla società uno strumento idoneo a contrastare gli ostacoli che pregiudicano lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Effetto, quest'ultimo, verso cui tende anche l'esclusione parziale. Può sostenersi, allora, che l'esclusione parziale svolge la funzione che il legislatore riconosce all'istituto. Essa comporta una diminuzione del peso che il socio perturbatore ha in società. Di conseguenza, agevola lo svolgimento dell'attività e scongiura il pericolo del venir meno di una fonte di produzione economica.

---

*s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 484. La diversa posizione, ribadita recentemente in tema di società di persone, basata sull'argomento per cui il frazionamento della quota aumentando il numero dei soci, implica una modificazione dell'atto costitutivo e richiede dunque il consenso di tutti i soci, non vale per la *s.r.l.* dove il mutamento né delle persone né del numero dei soci comporta la suddetta modificazione, vedi G.COTTINO e R.WEIGMANN, *Le società di persone*, nel *Tratt. di dir. comm.*, diretto da G.Cottino, III ed., Cedam, Padova, 2004, p. 30.

A diversa conclusione si perviene ritenendo che la funzione dell'istituto sia quella di eliminare - e non meramente contrastare - gli ostacoli alla continuazione della società. In altri termini, non sarebbe sufficiente ridurre l'incidenza del socio pregiudizievole. La sua sopravvenuta incompatibilità con la società, dunque, deve dare luogo alla valutazione tra l'opportunità di escludere quel soggetto o di sciogliere la società<sup>301</sup>.

Ciò non toglie che i soci in virtù dell'autonomia riconosciutagli possano pattuire che l'esclusione operi anche parzialmente e, poi, all'uopo decidere se avvalersi o meno di tale strumento<sup>302</sup>.

#### **4. Esclusione e recesso: cessazione della qualità di socio e coordinamento tra le due fattispecie**

La riforma del diritto societario ha rivisitato la disciplina del recesso e ne ha introdotto una del tutto autonoma e specifica in materia di società a responsabi-

---

<sup>301</sup> Vedi D.GALLETTI, *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, III, Padova 2005, sub. Art. 2473 bis c.c., p. 1918.

<sup>302</sup> G.ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 857, nota n. 15.

limitata<sup>303</sup>. Il legislatore ha, così, definitivamente sopperito alla lacunosa regolamentazione che spesso rinviava alle disposizioni di s.p.a.

Le nuove norme riservano un ampio margine d'azione all'autonomia dei contraenti, i quali possono individuare ulteriori cause di recesso e accentuare la caratterizzazione personalistica della s.r.l.

L'istituto del recesso condivide la sua funzione con quello dell'esclusione: entrambi, infatti, hanno l'effetto di estinguere il rapporto sociale limitatamente ad un socio.

Essi, però, si distinguono, tra l'altro, perché il diritto di recesso - quale strumento di tutela dei soci di minoranza dissenzienti rispetto all'adozione di specifiche delibere assembleari - è esercitabile dal socio; mentre l'esclusione - quale meccanismo volto a rafforzare il conseguimento degli scopi sociali - rientra nella sfera di competenza della società<sup>304</sup>.

---

<sup>303</sup> L'istituto è stato profondamente rivisitato tanto che, per la s.p.a., dalle tre cause ammesse in origine - quelle dei soci dissenzienti dalle deliberazioni di cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o di trasferimento della sede sociale all'estero - sono oggi previste sette cause "inderogabili", più due regolate in principio, ma eliminabili in sede di statuto, ed inoltre è consentito ai soci di individuare volontariamente altre cause (anche se solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). Per le società a responsabilità limitata, poi, il cambiamento di rotta è ancora più evidente, posto che, in linea generale, oltre alle cause legittimanti il recesso «*in ogni caso*», è l'atto costitutivo che determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

<sup>304</sup> Sul punto, vedi cap. II, par. 1 e 10.

Occorre verificare se anche sul piano dell'efficacia è rilevabile una differenza, in virtù del frangente temporale in cui ciascuna fattispecie opera.

Gli effetti dell'esclusione potrebbero essere ancorati sia al momento in cui la decisione di esclusione viene adottata, che a quello in cui la medesima perviene a conoscenza dell'interessato in virtù del principio generale di cui agli artt. 1334 e 1335 in materia di dichiarazioni recettizie<sup>305</sup>, o ancora allo spirare del termine concesso per l'esercizio del diritto di opposizione da parte del socio<sup>306</sup>.

Si ritiene che il dato temporale di riferimento sia quest'ultimo<sup>307</sup>. Pertanto, il socio sarebbe legittimato a partecipare all'adozione di eventuali decisioni assunte *medio tempore* dalla società.

---

<sup>305</sup> In questo senso, vedi C.ESPOSITO, *L'esclusione quale strumento generale di «exit» societario*, in *Riv. not.*, p. 264 e ss., secondo il quale il procedimento assembleare già conterrebbe in sé, senza preoccuparsi di specifiche formalità, gli elementi di tale comunicazione, i quali sarebbero costituiti, oltre che dalla convocazione «che permette al socio di partecipare», altresì dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478, 1 c., n. 2. Su quest'ultimo punto, però, D.GALLETTI, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, sub. art. 2473 bis, Cedam, Padova, 2005, p. 1920, ha sollevato qualche dubbio circa la compatibilità con l'art. 24 Cost. di un sistema di comunicazione basato sulla presunzione che l'escluso consulti continuamente il suddetto libro.

<sup>306</sup> Termine, che se non previsto convenzionalmente, viene mutuato dal dall'art. 2287 c.c. (l'esclusione nelle società di persone ha effetto decorso il termine di 30 giorni concesso al socio per fare opposizione). In questo senso, vedi G.A.M.TRIMARCHI, *Appunti sulle specifiche e giuste cause di esclusione della s.r.l. e sul relativo procedimento*, in *SRL: pratica, casi e crisi*, Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Ipsoa, Milano, 2009, p. 71.

<sup>307</sup> Ossia, dall'assunzione della decisione di esclusione, allo spirare del termine per l'opposizione.



Nell'ipotesi in cui in questo lasso di tempo vengano adottate delibere che autorizzino l'escludendo a recedere dalla società<sup>308</sup> si pone il problema di coordinare i due istituti<sup>309</sup>.

Il recesso consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia, che si perfeziona quando giunge a conoscenza del destinatario, che nel caso di specie è la società. Non vi è, però, unanimità di vedute in ordine al momento in cui esso produce effetti. Il rapporto sociale, infatti, per alcuni si scioglie quando viene esercitato il recesso<sup>310</sup>; per altri quando viene liquidata la quota ai sensi dell'art. 2473 c.c., ossia entro centottanta giorni dalla comunicazione del socio alla società<sup>311</sup>.

---

<sup>308</sup> Per esempio una delibera di trasformazione (cfr. art. 2473 c.c.).

<sup>309</sup> P.GIORDANO, *Concorso tra una causa di esclusione ed una causa di recesso da una società personale*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, p. 349 e ss.; M.ARENA, *Sul cosiddetto concorso dell'esclusione giudiziale e del recesso di un socio da una società collettiva*, in *FI*, 1960, IV, p. 152 e ss.

<sup>310</sup> V.DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Librer Amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, Utet, Torino, 2007, p. 203.

<sup>311</sup> Il legislatore nulla dice in merito al momento in cui il recesso acquista efficacia, cioè il riferimento temporale in cui viene meno lo *status socii*. La scelta è fra due tesi: quella di coloro che ritengono che il socio perda il suo status appena la comunicazione di recesso perviene alla società (V.AGRUSTI e R.MARCELLO, *Il recesso del socio nelle s.r.l.: modalità, termini, efficacia e liquidazione della quota*, in *Soc.*, 2006, p. 570; A.DOMENIGHINI, *Modalità, termini di esercizio del diritto di recesso del socio di s.r.l.*, in *Soc.* 2007, p. 683) e quella, a cui si aderisce, di chi fa coincidere la perdita della qualità di socio con il momento dell'effettiva liquidazione della quota del recedente, tenuto conto del fatto che la società può revocare la delibera da cui scaturisce il diritto di recesso e che può anche essere deliberato lo scioglimento anticipato (art. 2473, c. 5, c.c.). In tale ultimo caso il recedente conserva lo *status socii* nel periodo di 180 giorni nel quale la società deve seguire il rimborso della partecipazione (R.RODORF, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, in

In quest'ultimo caso troverebbe applicazione la stessa tempistica prevista per l'esclusione, stante il rinvio che il secondo comma dell'art. 2473 *bis* c.c. fa all'art. 2473 c.c.

Di conseguenza, tra le due fattispecie, a generare lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, sarà quella che tra le due avrà per prima attuazione<sup>312</sup>.

Considerando che recesso ed esclusione danno luogo alla medesima modalità di valutazione della partecipazione, l'esercizio del diritto di recesso in pendenza del procedimento di esclusione non si traduce in un vantaggio economico per il socio<sup>313</sup>. Pertanto, appare difficile che venga esercitato questo diritto in un'epoca successiva a quella di adozione della delibera di esclusione.

---

Soc., 2003, p. 360; V.CALANDRA BUONAURA, *Il recesso del socio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 296).

<sup>312</sup> Si precisa che la revoca della delibera che ha provocato il recesso (art. 3473, u.c., c.c.) rimette nei termini il procedimento dell'esclusione e il socio riacquista il diritto di opporsi.

<sup>313</sup> Tranne quando il socio sia interessato a sciogliere il rapporto che lo lega alla società e non vi sono abbastanza riserve disponibili per liquidare la quota. L'esercizio del recesso può dare luogo alla riduzione del capitale a differenza da quanto previsto per l'esclusione dall'art. 2473 *bis* c.c.

## INDICE BIBLIOGRAFICO

**B.ACQUAS**, *L'esclusione del socio nelle società*, Giuffrè editore, Milano, 2008.

**N.ABRIANI**, *Il divieto del patto leonino*, Giuffrè editore, Milano, 1994

**N.ABRIANI**, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Scritti in onore di V. Buonocore*, vol. III, *Diritto Commerciale, Società*, Tomo I, Giuffrè editore, Milano, 2005

**N.ABRIANI**, *La società a responsabilità limitata. Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, in *Aa.Vv., Diritto delle società di capitali* (manuale breve), III ed., Giuffrè editore, Milano, 2006

**V.AGRUSTI e R.MARCELLO**, *Il recesso del socio nelle s.r.l.: modalità, termini, efficacia e liquidazione della quota*, in *Soc.*, 2006

**A.AMATUCCI**, *Società e comunione*, Jovene, Napoli, 1971

**A.AMATUCCI**, *La scuola di diritto commerciale di Alessandro Graziani e le situazioni soggettive dell'azionista di Enzo Buonocore*, in *Giur. Comm.*, II, 2012

**C.ANGELICI**, *Amministratori di società, conflitto di interessi e art. 1394 cod. civ.*, in *Riv. dir. comm.*, 1970

**C.ANGELICI**, *Introduzione alla riforma delle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amico-

rum Gian Franco Campobasso, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, Utet, Milano, 2007

**C.ANGELICI**, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, II ed, Cedam, Padova, 2006

**F.ANNUNZIATA**, in *Società a responsabilità limitata*, a cura di Bianchi, vol. del Commentario alla riforma delle società, diretto da P.Marchetti, L.A.Bianchi, F.Grezzi e M.Notari, Giuffè editore, Milano, 2008

**M.ARENA**, *Sul cosiddetto concorso dell'esclusione giudiziale e del recesso di un socio da una società collettiva*, in *FI*, 1960, IV

**T.ASCARELLI**, *Appunti di diritto commerciale, società e associazioni commerciali*, Soc. ed del Foro It., II ed, Roma, 1936

**Associazione Preite**, *Il Diritto delle società*, Zanichelli, Bologna, 2009

**G.AULETTA**, *Il contratto di società*, Giuffrè editore, Milano 1937

**G.AULETTA**, *Risoluzione del rapporto sociale per inadempimento*, in *Riv. trim. dir. e proc. Civ.*, 1955

**G.AULETTA**, *Scritti giuridici, Derghe contrattuali alla disciplina dell'esclusione nelle società di persone*, in *Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza*, Università di Catania, vol. V, Giuffrè editore, Milano, 2001

- E. BARCELLONA**, *Clausole di put e call a prezzo predefinito: fra divieto di patto leonino e principio di corresponsività*, in *Quaderni di banca e borsa e tit. di credito*, Giuffrè editore, Milano, 2004
- L. BARCHI**, *L'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2006
- S. BARTOLOMUCCI**, *Il socio imprenditore nella nuova s.r.l.*, collana diretta da Serenella Rossi, Ipsoa, Milano, 2007
- A. BENUSSI**, *L'exit passivo del socio nella società a responsabilità limitata*, Serra Tarantola, Brescia, 2008
- V. BUONOCORE**, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Morano editore, Morano, Napoli, 1960
- V. BUONOCORE**, *La società a responsabilità limitata*, in *La riforma del diritto societario* a cura di Buonocore, Utet, Torino, 2003
- V. BUONOCORE**, *La riforma delle società*, Giuffrè Editore, Milano, 2004
- V. BUONOCORE**, *L'organizzazione interna delle società a responsabilità limitata riformata*, in *Riv. not.*, 2004
- V. BUONOCORE**, *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2009
- A. BUSANI**, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il d.lgs.6/2003*, Egea, Milano, 2003

**C.A.BUSI**, *Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata*, Cedam, Padova, 2008

**V.CALANDRA BUONAURA**, *Il recesso del socio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2005

**O.CAGNASSO**, *Commento agli artt. 2473 e 2473 bis*, in *Commentario Cottino*, Bologna, 2004

**O.CAGNASSO**, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Cottino, V, Torino, 2007

**O.CAGNASSO-M.QUARANTA**, *La società semplice*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, *Impresa e lavoro*, tomo III, Utet, Torino, 1995

**G.F.CAMPOBASSO**, *Diritto commerciale*, a cura di M.Campobasso, Utet, Torino, VIII ed., 2012

**A.CARESTIA**, *sub art. 2473 bis*, in *Società a responsabilità limitata*, in *AA.VV.*, *La riforma del diritto societario*, a cura di G.Lo Cascio, Giuffrè, Milano, 2003

**F.CASALE**, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Giur. Comm.*, 2009

**F.CASALE**, *L'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, Scritto destinato al *Commentario romano del nuovo diritto delle società*, diretto da F.D'Alessandro, *sub. art. 2473 bis c.c.*, in *Giur. comm.*, 2009, 04

**M.CIAN**, *Le decisioni dei soci*, in AA.VV., *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo. Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C.Ibba e G.Marasà, Cedam, Padova, 2009

**M.CITROLO**, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, Studio n. 212-2008/I, in *Studi d'impresa del CNN*, 2009

**C.COSTA**, *Le assemblee speciali*, nel *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E.Colombo e G.B.Portale, 3, Torino, 1993

**R.COSTI, G.DI CHIO**, *Società in generale-Società di persone*, *Associazione in partecipazione*, III ed., Giappichelli, Torino, 1991

**G.COTTINO**, *Diritto commerciale*, Cedam, Padova, II ed, 1987

**G.COTTINO-R.WEIGMANN**, *Le società di persone*, nel *Tratt. di dir. comm.*, diretto da G.Cottino, III ed., Cedam, Padova, 2004

**F.D'ALESSANDRO**, *I titoli di partecipazione*, Giuffrè editore, Milano, 1965

**A.DACCÒ**, *I diritti particolari del socio di s.r.l.*, in *Liber amicorum Campobasso*, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, vol. 3, Utet, Milano, 2007

**G.D'ATTORRE**, *Il principio di uguaglianza tra i soci nelle società per azioni*, Giuffrè editore, Milano, 2007

- A.DALMARTELLO**, *L'esclusione dei soci dalle società commerciali*, Cedam, Padova, 1939
- A.DI AMATO**, *Le s.r.l. strategie processuali ed ambiti applicativi*, Cedam, Padova, 2011
- V.DI CATALDO**, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, Utet, Torino, 2007
- V.DI CATALDO**, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato e forse poco utile*, in *Il Diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*. Studi in onore di Giuseppe Zanarone, diretto da P.Benazzo, M.Cera, S.Patriarca, Utet, Torino, 2011
- C.DI BITONTO**, *L'inquadramento sistematico delle azioni riscattabili secondo il nuovo art. 2437 sexies c.c.*, in *Soc.*, 2008
- F.DI SABATO**, *Manuale delle società*, Utet, Torino, 1992
- A.DOMENIGHINI**, *Modalità, termini di esercizio del diritto di recesso del socio di s.r.l.*, in *Soc.*, 2007
- C.ESPOSITO**, *L'esclusione quale strumento generale di «exit» societario*, in *Riv. not.*, Giuffrè editore, Milano, 2004
- F.FERRARA-F.CORSI**, *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè editore, Milano, 2006
- G.FERRI**, *Le società*, in *Trattato dir. civ. it.*, dir. da F.Vassalli, III ed., Utet, Torino, 1981



- P.FERRO-LUZZI**, *I contratti associativi*, Giuffrè editore, Milano, 1971
- D.FICO**, *L'esclusione del socio di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2004
- J.FRAMINAN SANTAS**, *La exclusion del socio en la sociedad de responsabilidad limitada*, Granata, 2005
- A.FUSI**, *Ipotesi statutarie di esclusione del socio di s.r.l.*, in *Società*, 2006
- F.GALGANO**, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, XXIX, Cedam, Padova, 2003
- F.GALGANO**, *Diritto Commerciale. Le società*, XVII ed., Zanichelli, Bologna, 2009
- D.GALLETTI**, *Commento all'art. 2473 bis*, in *Il nuovo diritto delle società*, in *Commentario Maffei Alberti*, Cedam, Padova, 2005
- A.GAMBINO**, *Brevi note sul progetto di legge delega di riforma della società di capitali non quotate*, in *Riv. dir. comm.*, 2000
- M.GHIDINI**, *Società personali*, Cedam, Padova, 1972
- P.GIORDANO**, *Concorso tra una causa di esclusione ed una causa di recesso da una società personale*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II

- R. GUASTINI**, *Teoria e dogmatica delle fonti, nel Trattato di dir. civ. e comm.*, già diretto da A.Cicu e F.Messineo e continuato da L.Mengoni, Giuffrè editore, Milano, 1998
- B. LIBONATI**, *Introduzione al Manuale breve Diritto delle società*, a cura di AA.VV., III ed., Giuffrè editore, Milano, 2006
- F. MAGLIULO**, *Il recesso e l'esclusione, in La riforma delle società a responsabilità limitata*, a cura di C.Caccavale, F.Magliulo, M.Maltoni e F.Tassinari, II ed., Ipsoa, Milano, 2007
- F. MAGLIULO**, *La riforma della società a responsabilità limitata*, collana diretta da G.LAURINI, II ed., Ipsoa, Milano, 2007
- M. MALTONI**, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2003
- G. MARASÀ**, *La s.r.l. come società di capitali e suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *La riforma di società cooperative, associazioni, fondazioni*, Padova, Cedam, 2005
- G. MARGIOTTA**, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Soc.*, 2006
- S. MASTURZI**, *La riforma delle società*, Commentario a cura di M.Sandulli e V.Santoro, sub art. 2466, vol. 3, Giappichelli, Torino, 2003

**S.MASTURZI**, *La riforma delle società*, a cura di Sandulli e Santoro, *sub. art. 2473 bis*, vol. 3, Giappichelli, Torino, 2003

**M.MAUGERI**, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Scritti Giuridici in onore di Vincenzo Buonocore*, tomo II, Giuffrè editore, Milano, 2005

**G.M.MICELI-G.A.M.TRIMARCHI**, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, in *Riv. not.*, 2007

**G.MINERVINI**, *Gli amministratori di s.p.a.*, Giuffrè editore, Milano, 1956

**A.MIRONE**, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Giappichelli, Torino, 1998

**A.MIRONE**, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, in *Liber amicorum Campobasso*, a cura di P. Abbadessa e G.B.Portale, vol. 3, Utet, Torino, 2007

**C.MONTAGNANI-R.ROSAPEPE**, in *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Giappichelli, Torino, 2003

**F.NIEDDU ARRICA**, *L'esclusione*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di F.Farina, G.Ibba, C.Racugno e A.Serra, Giuffrè editore, Milano, 2004

**A.NIGRO**, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di Santoro, Giuffrè editore, Milano, 2003

**M.NOTARI**, *Le categorie speciali di azioni*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campo-*  
*basso*, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, Utet, Torino, 2007

**G.OPPO**, *Eguaglianza e contratto nelle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, I

**A.PAOLINI**, *Legittimità di clausola di s.r.l. che preveda l'esclusione del socio che svolga attività in concorrenza con la società*, quesito n. 37-2006/I, in *Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiale*, 2006, 2

**V.PAPPA MONTEFORTE**, *L'esclusione del socio nella nuova s.r.l.*, in *Notariato*, 2003

**C.PECORARO**, *Mora dell'azionista e vicende relative alla partecipazione azionaria*, in *Il Dir. fall. e delle soc. comm.*, 2012

**M.PERRINO**, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè editore, Milano, 1997

**M.PERRINO**, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2002

**M.PERRINO**, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. Comm.*, 2003

- M. PERRINO**, *Codice Civile Ipertestuale, sub art. 2473 bis*, Utet, Torino, 2009
- B. PETRAZZINI**, *L'esclusione del socio nella s.r.l.*, in *Le nuove s.r.l.*, opera diretta da Marcella Sarale, Zanichelli, Bologna, 2008
- P. PISCITELLO**, *Recesso ed esclusione nella s.r.l.*, in *Libri amicorum Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 3, Utet, Torino, 2007
- G.B. PORTALE**, *Azioni con prestazioni accessorie e clausole di riscatto*, in *Riv. soc.*, 1982
- G. PRESTI**, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da Benazzo e Patriarca, Utet, Torino, 2006
- G. PRESTI e M. RESCIGNO**, *Corso di diritto commerciale*, II, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2009
- R. QUADRI**, *Dell'applicazione della legge in generale*, nel *Commentario del cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1983
- L. RESTAINO**, in *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, sub art. 2479 c.c., Giappichelli, Torino, 2003
- G.C.M. RIVOLTA**, *La partecipazione sociale*, Giuffrè editore, Milano, 1965
- G.C.M. RIVOLTA**, *La società a responsabilità limitata*, nel *Trattato di dir. comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo e

continuato da L.Mengoni, XXX, Giuffrè editore, Milano 1982.

**G.C.M.RIVOLTA**, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003

**G.C.M.RIVOLTA**, *Ragioni dell'impresa e principio di conservazione nel nuovo diritto societario*, in *Riv. dir. civ.*, 2007

**R.RORDORF**, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, in *Soc.*, 2003

**P.REVIGLIONO**, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, Giuffrè editore, Milano, 2008

**R.ROSAPEPE**, *La società a responsabilità limitata unipersonale*, Giuffrè editore, Milano, 1993

**R.ROSAPEPE**, *Modificazioni statutarie e recesso*, in *AA.VV. Diritto delle società di capitali, Manuale breve*, Giuffrè editore, Milano, 2003

**R.ROSAPEPE**, in *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, sub art. 2464, Giappichelli, Torino, 2003

**R.ROSAPEPE**, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2003

**V.SANTORO**, in *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Giappichelli, Torino, 2003

**D. SANTOSUOSSO**, *La riforma del diritto societario, autonomia privata e norme imperative nei D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e 6*, Giuffrè editore, Milano, 2003

**A. SERRA**, *Sguardo d'insieme*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di F.Farina, C.Ibba, G.Racugno e A.Serra, Giuffrè editore, Milano, 2003

**P. SPADA**, *La tipicità delle società*, Cedam, Padova, 1974

**P. SPADA**, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)*, ne *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, a cura di G.Cian, Cedam, Padova, 2004

**M. S. SPOLIDORO**, *Clausole statutarie dell'inadempimento agli obblighi assunti dai soci: dall'esclusione alla clausola penale*, in *S.R.L. artigiana e autonomia statutaria*, Atti del convegno tenutosi a Sirmione il 19 e 20 maggio 2006, Ipsoa, Milano, 2007

**M. STELLA RICHTER jr.**, *Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per la società a responsabilità limitata*, in *Giust. Civ.*, 2004

**N. SALANITRO**, *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Giuffrè editore, Milano, 2005

**G. SANTINI**, *Cessione parziale di quota non liberata nella società a r.l.*, in *Giur. it.*, 1965

**E. SIMONETTO**, *Società, contratti a prestazioni corrispettive e dividendo come frutto civile*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1962, I

**M. S. SPOLIDORO**, *I conferimenti in denaro*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E.Colombo e G.B.portale, *Capitale. Euro e azioni. Conferimenti in denaro*, Utet, Torino, 2004

**M. STELLA RICHTER**, *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Giuffrè editore, Milano, 2008

**A. TORRENTE-F. JANNELLI-C. RUPERTO**, *Commentario del codice civile*, Libro V, Tomo II, Utet giuridica, Torino, 1975

**G. A. M. TRIMARCHI**, *Appunti sulle specifiche e giuste cause di esclusione della s.r.l. e sul relativo procedimento*, in *SRL: pratica, casi e crisi*, *Quaderni della Fondazione italiana per il notariato*, Ipsoa, Milano, 2009

**R. VIGO**, *Decisioni dei soci: competenze*, in *Liber Amicorum Campobasso*, diretto da P.Abbadessa e G.B.Portale, vol. 3, Utet, Torino, 2007

**R. WEIGMAN**, *Il procedimento di esclusione del socio nelle società di persone: profili di incostituzionalità*, in *Giur. comm.*, 1996



**F. ZABBAN**, *Commento all'art. 2473 bis, in Codice commentato delle s.r.l.* a cura di P.Benazzo e S.Patriarca, Giappichelli, Torino, 2006

**C. ZAGANELLI**, *La riforma delle società*, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Vol. 3, sub art. 2469, Giappichelli, Torino, 2003

**G. ZANARONE**, *La società a responsabilità limitata nel cammino della riforma*, in *Scritti in onore di Guido Rossi*, Giuffrè editore, Milano, 2002

**G. ZANARONE**, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003

**G. ZANARONE**, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè editore, Milano, 2009

**P. ZANELLI**, *Stipulazione e vicende del contratto di società*, in *Le società*, Trattato diretto da Galgano, Utet, Torino, 2002

Relazione al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in *Rivista delle società* 2003

## INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

### Giurisprudenza di legittimità

Cassazione, 27 luglio 1938, n. 2935, in *Rep. Foro it.*,  
1938

Cassazione, 13 giugno 1957, n. 2212, in *Mass. Giur. it.*,  
1957

Cassazione, 17 aprile 1982, n. 2344, in *Foro it.*, 1982,  
I, 2516

Cassazione, 20 luglio 1982, n. 4254, in *Mass, Giur. it.*,  
1982

Cassazione, 3 dicembre 1984, n. 6302, in *Giur. it.*, 1985,  
I, 379

Cassazione, 13 giugno 1986, n. 3863, in *Giur. it.*, 1987, I,  
103

Cassazione, 9 agosto 1991, n. 8695, in *Dir. fall.*, 1992,  
II, 369

Cassazione, 2 aprile 1992, n. 4018, in *Giur.it.*, 1992, I,  
1, 1678

Cassazione Civ. Sez. I, 17 settembre 1993 n. 9577, in  
*Giur. It.* 1994, I, 1, 1548

Cassazione Civ. Sez. II, 4 dicembre 1995, n. 12487, in *Le  
Soc.*, 1996

Cassazione Civ. Sez. I, 10 gennaio 1998 n. 153, in *Società* 1998, 931

Cassazione, 10 giugno 1999, n. 5732, in *Giur. it.*, 200, 542

Cassazione, 14 febbraio 2000, n. 1602, in *Giur. it.* 2000, 1659

Cassazione, 8 novembre 2000, n. 14253, in *Società* 2001, 183

Cassazione, 14 febbraio 2000, n. 1602, in *GI*, 2000, 1659

Cassazione, 15 ottobre 2002, n. 14665, in *Società*, 2003

Cassazione, 4 novembre 2003, n. 16496, in *Giust. Civ. mass.*, II, 2003

Cassazione, 10 settembre 2004, n. 18243, in *Società*, 2005, 337

Cassazione, 7 novembre 2005, n. 21493, in *Foro it.*, 2006, I, 1811

Cassazione, 12 dicembre 2005, n. 27387, in *Giur. civ. Mass.*, 2005, VII e VIII

Cassazione, Civ. 19 settembre 2006 n. 20255, in *Giur. civ. Mass.*, 2006, VI

Cassazione, 10 gennaio 2007, n. 256, in *Società*, 2007, 1107

Cassazione, 19 dicembre 2008, n. 29778, in *Guida al diritto* 2009, 8, 64

## **Giurisprudenza di merito**

Appello Catania, 16 settembre 1980, *Giur. comm.*, 1982, II, 537

Appello Milano, 15 settembre 1989, in *Giur. It.* 1990, I, 2, 395

Tribunale Ferrara, 10 marzo 1980, in *Giur. comm.*, 1980, II, 820

Tribunale Milano, 19 gennaio 1984, in *Società*, 1984, 673

Tribunale Milano, 17 gennaio 1985, in *Società*, 1985, 509

Tribunale Milano, 26 settembre 1988, in *Società*, 1989

Tribunale Pavia, 21 Aprile 1989, in *Foro it.*, 1990

Tribunale Pavia, 16 aprile 1991, in *Società*, 1991, 1519

Tribunale S.Maria Capua Vetere, 20 luglio 1991, in *Dir. fall.*, 1992, II, 1149

Tribunale Milano, 28 ottobre 1993, in *Società*, 1994, 369

Tribunale Verona, 25 gennaio 1994, in *Gius.*, 1994, 200

Tribunale Perugia, 2 agosto 1994, in *Rass. Giur. umbra*, 1995, 81

Tribunale Bologna, 6 dicembre 1994, in *Gius*, 1995, 645

Tribunale Palermo, 18 maggio 2001, in *Giu. Comm.*, 2001

Tribunale Milano, 24 marzo 2003, in *Gius.* 2003, 2603

Tribunale Catania, ord. 19 dicembre 2003, in *Società*, 2004

Tribunale di Lucca, 11 gennaio 2005, in *Vita not.*, 2007, 2, 756

Tribunale Ragusa, 21 novembre 2005, in *Dir. fall.*, 2007

Tribunale Treviso, 17 giugno 2005, in *Società* 2006, 1273

Tribunale Foggia, 9 giugno 2006, sul sito "[www.il caso.it](http://www.ilcaso.it)"

Tribunale Biella, 8 novembre 2006, sul sito "[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)"

Tribunale Milano, 31 gennaio 2006, in *Società* 2006, 1403

Tribunale Milano Sez. VIII, 24 maggio 2007, in *Giur. It.* 2008, 6, 1433